



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA



IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE



- esaminata la documentazione del procedimento esecutivo con il n. 165/2023 di R.G.E.I.;
- letta la relazione peritale depositata dall'esperto stimatore nominato *ex art.* 568 c.p.c.;
- visto il parere del custode giudiziario in ordine alla congruità della stima;
- sentite le parti e preso atto delle osservazioni ed istanze dalle stesse avanzate;
- visto l'art. 568 c.p.c. e ritenuto non probabile che la vendita col metodo dell'incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà né sussistenti giustificati motivi per disporre la rateizzazione del versamento del prezzo

### DISPONE

la vendita senza incanto con modalità telematica **asincrona** del compendio oggetto di pignoramento, come descritto in allegato, e meglio identificato nella relazione di stima e relativi allegati a firma dell'esperto stimatore, al valore d'asta di:

- Lotto 1 Euro 144.000,00;
- Lotto 2 Euro 134.000,00;
- Lotto 3 Euro 148.000,00;
- Lotto 4 Euro 135.000,00;
- Lotto 5 Euro 130.000,00;
- Lotto 6 Euro 130.000,00;
- Lotto 7 Euro 126.000,00;
- Lotto 8 Euro 120.000,00;
- Lotto 9 Euro 133.000,00;
- Lotto 10 Euro 143.000,00;
- Lotto 11 Euro 134.000,00;
- Lotto 12 Euro 130.000,00;
- Lotto 13 Euro 135.000,00;
- Lotto 14 Euro 129.000,00;





- Lotto 15 Euro 132.000,00;

- Lotto 16 Euro 124.000,00;

- Lotto 17 Euro 144.000,00;

- Lotto 18 Euro 134.000,00;

- Lotto 19 Euro 135.000,00;

- Lotto 20 Euro 14.000,00;

- Lotto 21 Euro 11.500,00;

- Lotto 22 Euro 13.000,00;

ritenuto di procedere alla vendita con le forme previste dall'art. 591-*bis* c.p.c., mediante delega del compimento delle operazioni ad un professionista, con le modalità telematiche richieste dall'art. 569 c.p.c.;

visti gli artt. 569 e 591 bis c.p.c.

#### NOMINA

gestore della vendita telematica la Società...ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO., che vi provvederà a mezzo del suo portale, indicato nell'avviso di vendita; il gestore nominato – non appena ricevuta la comunicazione del presente provvedimento- dovrà inviare al delegato l'accettazione e la dichiarazione di cui all'art. 10 n. 2 del D.M. 32/2015 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore. La indicata dichiarazione sarà portata a conoscenza del Giudice da parte del professionista delegato non appena in suo possesso con nota di deposito avente ad oggetto “deposito di accettazione di incarico del gestore delle vendite telematiche e dichiarazione ex art. 10 n. 2 D.M. 32/2015”;

#### DELEGA

il compimento delle operazioni di vendita al professionista Notaio Elisa Puglielli che vi provvederà, quale referente della procedura, presso la sala aste del gestore della vendita su designato, come specificata dal delegato nell'avviso di vendita

#### ASSEGNA

al professionista nominato termine di 30 mesi dalla avvenuta comunicazione del conferimento dell'incarico per l'espletamento di tutte le operazioni delegate, disponendo che entro un anno dall'emissione dell'ordinanza effettuati almeno 3 esperimenti di vendita;

#### ORDINA

**al custode** di comunicare via PEC, entro 5 giorni, al delegato, se non presente in udienza, nonché alla parte esecutata copia del presente provvedimento, non appena risulterà scaricato dalla cancelleria in via telematica;

**al delegato** di comunicare a mezzo pec copia del presente provvedimento al gestore della vendita telematica sopra designato e all'istituto bancario prescelto per il versamento delle cauzioni, al quale specificherà tutti i dati necessari per l'apertura del conto<sup>1</sup>;

<sup>1</sup> Nella comunicazione all'istituto di credito si dovrà indicare: Tribunale di Roma, nome del Giudice Dott.....; numero di ruolo RGE....., numero di lotti, dati della parte procedente ed esecutata; gestore della vendita, nome del delegato e del custode.

## DETERMINA

in favore del professionista delegato:

- a) un acconto di Euro 4000,00 quale anticipo sui suoi compensi ai sensi dell'art. 2 n. 6 D.M. 227/15 e sulle spese del gestore della vendita telematica, salva successiva integrazione su richiesta motivata,
- b) Euro 500,00 per ogni lotto posto in vendita a titolo di contributo di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche

## DISPONE

che i creditori versino:

- entro 30 giorni dall'emissione dell'ordinanza di delega le somme sopra liquidate al punto a) a pena di improcedibilità;
- la somma liquidata al punto b) in tempo utile a pubblicare l'avviso di vendita, già emesso dal professionista delegato, sul PVP nei termini indicati al successivo punto 3) a pena di estinzione ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c..

Nel caso in cui il creditore abbia provveduto direttamente al pagamento delle spese di pubblicazione del PVP, dovrà trasmettere al professionista delegato la ricevuta telematica del pagamento (RT in formato .xml) almeno 55 giorni prima dell'esperimento di vendita avvertendo che, superato il predetto termine, la mancata pubblicazione sul PVP sarà imputata al creditore ex art. 631 bis c.p.c..

**CONTENUTO DELLA DELEGA AL PROFESSIONISTA**

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE  
DISPONE

che il professionista delegato provveda:

- 1) al controllo della titolarità in capo al/i debitore/i esecutato/i dei diritti reali oggetto di espropriazione, sulla base della documentazione ipo-catastale o della certificazione sostitutiva notarile depositata dal creditore procedente e della relazione dell'esperto e, nell'ipotesi in cui riscontri una discordanza tra diritti pignorati e reale consistenza degli stessi, ad informarne questo Giudice trasmettendogli gli atti senza indugio;
- 2) al controllo dello stato di diritto in cui si trovano gli immobili, della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'art. 18 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, nonché delle notizie di cui agli articoli 17 e 40 della citata Legge n. 47 del 1985 e successive modifiche;
- 3) a formare subito dopo, e comunque entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico, l'avviso di vendita secondo il disposto dell'art. 570 c.p.c. e il modello predisposto dal giudice e presente sul sito del Tribunale di Roma (ex art. 173 *quater*, ultimo comma, c.p.c.) le istruzioni qui di seguito impartite, depositandolo il giorno stesso a mezzo PCT, comunicandolo al custode, e pubblicandolo sul Portale delle vendite pubbliche, unitamente alla ordinanza di delega se già in possesso dei fondi necessari; in mancanza di tale provvista, a sollecitare tempestivamente i creditori al pagamento e, quindi, a procedere alla pubblicazione sul PVP in tempo utile all'esecuzione delle altre forme di pubblicità da parte del custode (tempo che si indica, in via prudenziale, in 55 giorni prima della data fissata per la vendita); solo nel caso in cui i fondi pervenissero oltre detto termine, il delegato è autorizzato a provvedere comunque alla pubblicazione sul PVP purché entro il termine di 46 giorni prima dell'asta (data ultima per poter procedere alla pubblicazione tempestiva sui siti internet); con l'avvertenza che la mancata pubblicazione sarà imputata al creditore ex art. 631 *bis* c.p.c.;
- 4) a fissare quindi un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni per la presentazione delle offerte di acquisto per ciascuno dei beni pignorati per la prima vendita, e non inferiore a 60 giorni e non superiore a 90 giorni per le eventuali successive con ribasso (qualora la precedente si sia effettivamente tenuta), stabilendo la misura minima dell'aumento da apportarsi alle

offerte;

5) a fissare al giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto precedente, ad ora fissa, la convocazione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti davanti a sé presso il luogo sopra indicato per l'apertura delle buste telematiche, la deliberazione sulla/e offerta/e e la eventuale gara tra gli offerenti;

6) ad attivare immediatamente il custode per l'esecuzione delle altre forme di pubblicità legale (come previste dall'art. 490, comma 2 e s., c.p.c. e disposte con questa ordinanza di delega);

7) alla ricezione delle offerte telematiche, tramite il sistema telematico del gestore della vendita delle buste contenenti le offerte;

8) all'apertura presso la sala aste del gestore della vendita delle buste depositate telematicamente dagli offerenti – onerati del relativo collegamento al portale del gestore - alla eventuale presenza delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti comparsi;

9) all'esame delle offerte pervenute e della congruità della cauzione prestata, secondo le modalità indicate nella presente ordinanza;

10) a dichiarare l'inefficacia o l'inammissibilità delle offerte non conformi a quanto disposto in questa ordinanza;

11) alla deliberazione sull'unica offerta ammissibile secondo le disposizioni dell'art. 572 c.p.c., provvedendo quindi alla aggiudicazione, alla fissazione di una nuova vendita o all'assegnazione;

12) ad avviare, nella ipotesi di più offerte ammissibili e subito dopo la deliberazione sulle stesse, la gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c. con la modalità asincrona di seguito disciplinata, pronunciando l'aggiudicazione a favore del migliore offerente a meno che il prezzo offerto, all'esito della gara, sia inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; ovvero, in difetto di offerte in aumento, ad aggiudicare l'immobile al migliore offerente (da scegliersi secondo i seguenti criteri in ordine di priorità: a parità di prezzo offerto, maggiore importo della cauzione prestata; a parità di cauzione prestata, minor tempo indicato per il versamento del saldo prezzo; a parità di termine per il versamento del saldo prezzo, priorità temporale del deposito dell'offerta), a meno che il relativo prezzo sia inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione;

13) a redigere il verbale delle operazioni di vendita depositandone subito copia informatica nel fascicolo dell'esecuzione assieme agli allegati, a quanto trasmessogli dal gestore (o acquisito dal relativo sito) ed agli adempimenti pubblicitari; e contestualmente aggiornare con l'esito dell'esperimento l'apposita area del Portale delle vendite pubbliche;

14) nell'ipotesi di vendita di più lotti non contemporaneamente, a cessare le operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 504 c.p.c. e dell'art. 163 disp. att. c.p.c., ove, per effetto dell'aggiudicazione di uno o più lotti (e tenuto eventualmente conto di quanto già acquisito alla procedura a titolo di frutti, cauzioni confiscate e somme versate in conversione, etc..), sia stata già conseguita una somma pari all'ammontare complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese, riferendone immediatamente a questo Giudice; le spese della procedura relative a tutti gli ausiliari saranno valutate dal delegato prudenzialmente, tenuto conto per gli onorari degli avvocati dei valori medi di riferimento di cui al d.m. 55/2014 ovvero alle tariffe vigenti al momento dell'aggiudicazione; qualora i più lotti siano posti in vendita contemporaneamente, ad esaminare la necessità della cessazione della vendita forzata seguendo l'ordine numerico dei lotti, non facendo poi luogo alla aggiudicazione successiva quando si sia già, per effetto della vendita precedente, raggiunto l'ammontare sopra esposto, sempre riferendone immediatamente;

15) a provvedere sulla destinazione delle cauzioni con ordine al gestore della vendita di dare immediata disposizione all'Istituto di Credito convenzionato per il riaccredito dei bonifici degli offerenti telematici non resisi aggiudicatari sui conti correnti di provenienza<sup>2</sup>, indipendentemente dall'IBAN indicato nell'offerta, e /o per il deposito della cauzione dell'aggiudicatario sul conto della procedura;

<sup>2</sup> L'effettivo riaccredito avverrà nei tempi previsti dal sistema bancario.

- 16) a ricevere la dichiarazione di nomina prevista dall'art. 583 c.p.c. e la dichiarazione del nome del terzo prevista dall'art. 590 bis cpc, unitamente all'atto contenente la dichiarazione di questi di volerne profittare autenticata da pubblico ufficiale;
- 17) a comunicare all'aggiudicatario, entro 20 giorni dall'aggiudicazione, tenendo conto delle somme già versate, l'ammontare del residuo prezzo e delle spese necessarie da versare sui conti della procedura, richiedendogli la produzione di visure ipocatastali aggiornate;
- 18) a comunicare immediatamente all'aggiudicatario gli estremi dei conti della procedura (ovvero del creditore fondiario ex art. 41 TUB) ove effettuare il bonifico del prezzo di aggiudicazione e delle spese inerenti al trasferimento gravanti sull'aggiudicatario stesso;
- 19) a dare tempestivo avviso del mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione nel termine fissato, per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c., contestualmente fissando la nuova vendita;
- 20) ad autorizzare l'assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario ex art. 508 c.p.c. (nell'ipotesi di cui all'art. 585 comma 2° c.p.c. provvederà direttamente a limitare il versamento del prezzo secondo quanto disposto dalla norma);
- 21) in caso di richiesta ex art. 41 T.U.B. avanzata dal creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di quindici giorni dalla aggiudicazione, decorso il quale verrà soddisfatto in sede di approvazione del progetto di distribuzione), a calcolare approssimativamente tutte le somme necessarie per le spese della procedura, nonché per l'eventuale definitiva liberazione del bene, ove una tale attività sia ancora da compiere; così calcolate le somme dovute alla procedura, il delegato comunicherà quale parte del residuo prezzo dovrà essere versata dall'aggiudicatario direttamente al creditore fondiario (determinata ai sensi del successivo punto B 2) e quale parte dovrà essere versata sul conto della procedura; il versamento al creditore fondiario di somme eccedenti le spettanze di questo sarà considerato un grave motivo ai fini della revoca dell'incarico ricevuto;
- 22) ad effettuare, se del caso, la denuncia prevista dall'art. 59 D.Lgs. 42/2004 e le operazioni conseguenti previste dalla medesima disciplina;
- 23) a predisporre la bozza del decreto di trasferimento (con espressa menzione della situazione urbanistica dell'immobile), trasmettendola, unitamente al fascicolo, senza indugio a questo Giudice per l'emissione, richiedendo contestualmente la fissazione dell'udienza di approvazione del progetto di distribuzione; ove abbia ricevuto istanza dell'aggiudicatario avente ad oggetto la richiesta di liberazione dell'immobile ex art. 560 c.p.c. la trasmetterà al custode, che la depositerà unitamente alla bozza dell'ordine di liberazione da emettere contestualmente al decreto di trasferimento.
- Se il versamento del prezzo è avvenuto con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nella bozza di decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto.
- La bozza dovrà contenere altresì l'ordine di cancellazione dei gravami esistenti sull'immobile come previsto dall'art. 586 c.p.c. (trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi, iscrizioni ipotecarie), anche se successivi alla trascrizione del pignoramento.
- Alla bozza di decreto dovranno essere allegati:
- ove necessario, certificato di destinazione urbanistica ex art. 18 L. 47/1985 avente validità di un anno dal rilascio o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo che il professionista delegato richiederà;
  - le dichiarazioni ai fini fiscali rese dall'aggiudicatario in originale, unitamente alla copia del documento di identità e le dichiarazioni rese a norma del d.P.R. 445/2000 – l'attestazione circa l'avvenuto versamento delle somme necessarie sia per il trasferimento che per le formalità successive poste a carico dell'aggiudicatario;
- 24) ad eseguire le formalità di registrazione, trascrizione (rammentando che, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 585 comma 3° c.p.c., "il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte

finanziata”), annotazione e voltura catastale del decreto di trasferimento, la comunicazione dello stesso nei casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché l’espletamento delle formalità di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e di ogni trascrizione pregiudizievole (pignoramenti e sequestri conservativi) conseguenti al decreto di trasferimento, utilizzando la copia con attestazione di conformità, da formarsi secondo le indicazioni di cui alle specifiche del delegato pubblicate sul sito;

25) a trasmettere all’aggiudicatario la nota di trascrizione del decreto di trasferimento e a restituire allo stesso le somme residue che siano risultate eccedenti le spese occorrenti per il trasferimento, dandone comunque atto nel progetto di distribuzione;

26) a rapportarsi con lealtà e correttezza nei confronti del custode giudiziario, curando di esaminare le prescritte relazioni inviate al giudice sullo stato occupativo dell’immobile e sull’andamento delle procedure di liberazione; sulla permanenza o meno del titolo esecutivo nei confronti di tutti gli esecutati; sulla permanenza dei diritti reali minori esistenti sul bene, così da poter prendere i necessari provvedimenti o eventualmente aggiornare sul punto le indicazioni contenute nella descrizione dell’immobile riportata nell’avviso di vendita;

27) a compiere, ai sensi dell’art. 164 disp. att. c.p.c., ogni altro incombente, anche di carattere fiscale, che ai termini di legge sia necessario o conseguente al trasferimento del bene;

28) a depositare a mezzo p.c.t., al termine dell’esperimento, copia del verbale d’asta nel fascicolo dell’esecuzione redatto con le modalità indicate all’art. 13); in caso di gara, il verbale di chiusura delle operazioni di vendita potrà essere effettuato dal professionista anche da remoto con l’eventuale assistenza del gestore della vendita;

29) in caso di infruttuoso esperimento della prima vendita senza incanto al valore d’asta sopra stabilito e in mancanza di domande di assegnazione a rifissare seduta stante la data della nuova vendita, emettendo il relativo avviso e ribassando il valore d’asta di un quinto e procedendo agli adempimenti di cui al precedente punto 3;

30) a fissare immediatamente a verbale un nuovo termine non inferiore a 60 giorni, e non superiore a 90 per formulare offerte telematiche ed a fissare al giorno successivo, innanzi a sé, la convocazione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti per la deliberazione sull’offerta e per la eventuale gara tra gli offerenti ex artt. 571 e ss. c.p.c.; gli offerenti telematici saranno invitati a collegarsi “on line” sul sito del gestore;

31) a preparare l’avviso delle eventuali ulteriori vendite necessarie, procedendo agli adempimenti di cui al precedente punto 3;

32) ad effettuare, anche per questi ulteriori esperimenti di vendita, tutte le attività già ordinate e oggetto della presente delega;

33) in caso di infruttuoso esperimento della seconda vendita senza incanto al valore d’asta già ribassato e in mancanza di domande di assegnazione, a determinare un’ulteriore riduzione di valore di un quinto rispetto all’ultimo praticato e ad effettuare tutte le attività già descritte; procedere nel modo descritto anche per la terza e per la quarta vendita senza incanto; in caso di infruttuoso esperimento anche della quarta vendita senza incanto al valore d’asta ribassato ed in mancanza di domande di assegnazione, a fissare un quinto esperimento di vendita senza incanto con un’ulteriore riduzione del valore d’asta nella misura del 40%;

34) in caso di infruttuoso esperimento della seconda vendita senza incanto al valore d’asta già ribassato e in mancanza di domande di assegnazione, a determinare un’ulteriore riduzione di valore di un quinto rispetto all’ultimo praticato e ad effettuare tutte le attività già descritte; procedere nel modo descritto anche per la terza e per la quarta vendita senza incanto; in caso di infruttuoso esperimento anche della quarta vendita senza incanto al valore d’asta ribassato ed in mancanza di domande di assegnazione, a fissare un quinto esperimento di vendita senza incanto con un’ulteriore riduzione del valore d’asta nella misura del 40%;

34) a rimettere gli atti a questo Giudice dell’Esecuzione in caso di infruttuoso esperimento anche della quinta vendita ed in mancanza di domande di assegnazione, unitamente ad una relazione che richiederà al custode su tutta l’attività da questi compiuta (con specifica indicazione delle richieste e

delle visite effettuate) e ad una sua apposita relazione nella quale specificherà le spese sostenute e le ragioni che potrebbero aver ostacolato la vendita. Nel doveroso rispetto dei termini sopra indicati, il professionista dovrà avere cura di effettuare i primi 3 esperimenti di vendita durante il corso del primo anno dall'emissione dell'ordinanza di delega; il mancato rispetto di detto termine, come anche di quello fissato per il completamento delle operazioni delegate, se è dovuto a causa imputabile al professionista, costituisce fondato motivo per procedere alla revoca dell'incarico ricevuto. Il delegato provvederà, comunque, a depositare – utilizzando obbligatoriamente i modelli ministeriali in formato XSD - entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di delega un rapporto riepilogativo iniziale dell'attività svolta e a depositare, quindi, rapporti riepilogativi periodici con cadenza semestrale; entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione provvederà quindi a depositare un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte. Il professionista delegato relazionerà tempestivamente il Giudice ogni qualvolta lo stesso gli richieda informazioni sulle operazioni di vendita;

35) a segnalare nel termine di giorni 15 dall'esaurimento del fondo spese tale circostanza, depositando un'analitica relazione sulle somme impiegate, al fine dell'adozione da parte del giudice dell'esecuzione dei necessari provvedimenti per la continuazione delle attività di vendita; nel caso invece di esaurimento del fondo spese per la pubblicazione dell'avviso sul PVP a richiedere direttamente ai creditori l'integrazione delle somme necessarie, utilizzando il modello presente sul sito, in tempo utile per l'adempimento;

36) a richiedere all'atto della aggiudicazione di ogni lotto ai creditori diversi dal fondiario (per il quale si richiama quanto stabilito dal precedente art. 21) la loro nota di precisazione del credito, assegnando a tal fine il termine di 60 giorni per l'incombente e quindi, a depositare istanza di liquidazione delle proprie competenze al giudice dell'esecuzione non appena depositata la bozza del progetto di distribuzione e del piano di riparto. Analogo onere spetta al custode e all'esperto stimatore e agli altri eventuali ausiliari;

37) a formare un progetto di distribuzione, anche parziale laddove vi siano ulteriori lotti in vendita e allora limitato al novanta per cento delle somme da ripartire, comunicandolo a mezzo pec alle parti 45 giorni prima dell'udienza fissata per la sua approvazione ed assegnando alle stesse termine di 15 giorni per eventuali osservazioni, depositandolo infine in cancelleria in via telematica (unitamente alle comunicazioni di invio delle bozze, alle note relative alla trascrizione del decreto di trasferimento e alle cancellazioni delle formalità pregiudizievoli ed all'estratto conto della procedura), anche tenendo conto degli onorari già liquidati dal giudice dell'esecuzione ai suoi ausiliari, nel termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata per la sua approvazione e ciò anche nell'ipotesi in cui per colpevole ritardo i creditori o gli ausiliari non abbiano depositato alcuna nota di precisazione del credito o richiesta di liquidazione del compenso, dovendo il delegato procedere a calcolare i relativi diritti sulla base degli atti della procedura e tenendo conto dei valori medi di liquidazione stabiliti dalle tariffe vigenti, considerando quale parametro di riferimento il valore del credito azionato dai creditori; per gli esperti la base di calcolo stabilita dall'art. 161 disp. att. c.p.c sarà considerata il prezzo di aggiudicazione; prima della predisposizione della bozza di riparto finale, in caso di incapienza dell'attivo della procedura per la soddisfazione di tutti i creditori, a richiedere al giudice dell'esecuzione l'emissione del decreto di condanna ex artt. 587, 2° co e 177 disp att. c.p.c. in relazione agli aggiudicatari decaduti e, all'esito, ad attribuire il relativo credito a favore dei creditori che sarebbero rimasti in tutto o in parte insoddisfatti, in proporzione ai rispettivi crediti.

Il professionista delegato dovrà procedere senza indugio a tutte le operazioni delegate, nel rispetto dei termini e delle direttive sopraindicati, la cui violazione comporterà – sentito l'interessato – la sua sostituzione previa revoca dell'incarico.

### **CONTENUTO DELL'AVVISO DI VENDITA**

L'avviso di vendita – redatto dal delegato utilizzando il modello pubblicato sul sito del Tribunale

Roma e completato dei dati mancanti- dovrà avere il seguente contenuto.

[A]

DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITA' ASINCRONA

\*\*\*\*\*

**1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA TELEMATICA**

Le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015<sup>3</sup>

3

Art. 12

Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati

L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;
- f) l'indicazione del referente della procedura;
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;
- i) l'importo versato a titolo di cauzione;
- l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
- m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);
- n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;
- o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.

2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.

4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68

[Agg-25.06.2020]

8

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni  
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.

6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

#### Art. 13

##### Modalità di trasmissione dell'offerta

1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).

2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.

3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.

4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

#### Art. 14

##### Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica

1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.

3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).

4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

#### Art. 15

##### Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno



Anche ad integrazione di quanto previsto nel citato decreto le offerte di acquisto (in bollo<sup>4</sup>) potranno essere presentate **unicamente dall'offerente** (o da uno degli offerenti o dal legale rappresentante della società offerente) **o dal procuratore legale anche a norma dell'art. 579 ultimo co. c.p.c.**, sino alle ore 23.59 del giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita, tramite il modulo web "Offerta telematica" fornito dal Ministero della Giustizia (accessibile dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del gestore della vendita telematica), secondo le indicazioni riportate nel "Manuale Utente" pubblicato sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia; il file criptato in formato zip.p7m, contenente l'offerta integrale e gli allegati all'offerta, dovrà essere inviato all'indirizzo pec del Ministero della Giustizia **offertapvp.dgsia@giustiziacert.it**. **Saranno dichiarate inammissibili le offerte provenienti da "presentatori" diversi dai soggetti suindicati (offerenti o procuratore legale).**

A pena d'inammissibilità l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati e trasmessa a mezzo casella di posta elettronica certificata (dell'offerente o del suo procuratore legale); in alternativa è possibile trasmettere l'offerta e gli allegati a mezzo casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.M. n. 32/2015<sup>5</sup>.

L'offerta si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore pec del Ministero della Giustizia;

In caso di mancato funzionamento dei servizi telematici del sistema giustizia l'offerta dovrà essere depositata ai sensi dell'art. 15 D.M.

## 2. CONTENUTO DELL'OFFERTA.

L'offerta dovrà contenere:

- a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;
- f) l'indicazione del referente della procedura/delegato alle operazioni di vendita;
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- h) il prezzo offerto, che non potrà essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al valore d'asta indicato nella presente ordinanza e quindi nell'avviso di vendita;
- i) il termine di pagamento del saldo prezzo e degli oneri accessori, che non potrà comunque essere superiore a centoventi giorni dalla data dell'aggiudicazione (termine soggetto a sospensione nel periodo feriale);

notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile.

Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.

2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.

<sup>4</sup> Il pagamento del bollo potrà essere effettuato solo con modalità telematica, a mezzo bonifico o carta di credito, accedendo all'area "Pagamento di bolli digitali" sul Portale dei Servizi Telematici, all'indirizzo <https://pst.giustizia.it>.

<sup>5</sup> Detta modalità di trasmissione dell'offerta sarà operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4, D.M. n. 32/15;

- l) l'importo versato a titolo di cauzione, in misura pari o superiore al 10 per cento del prezzo offerto, importo che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell'acquisto;
- m) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione<sup>6</sup>;
- n) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;
- o) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata (o della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica) utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste ed il recapito di telefonia mobile ove ricevere le eventuali comunicazioni previste<sup>7</sup>;
- p) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;

**NB: Le dichiarazioni ed i dati richiesti non previsti dal modulo ministeriale dovranno essere oggetto di separata dichiarazione da allegare telematicamente all'offerta.**

### **3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA:**

- a) copia del documento di identità e codice fiscale dell'offerente e del coniuge in comunione legale dei beni; nel caso di soggetto straniero, non comunitario, oltre a di documenti suddetti, copia del permesso di soggiorno ovvero indicazione del Trattato internazionale tra lo Stato italiano e quello di appartenenza che legittimi l'acquisto di beni nel territorio Italiano, ovvero se sussista la cd. "condizione di reciprocità" tra lo Stato di appartenenza e lo Stato italiano;
- b) copia del bonifico attestante il versamento della cauzione; in difetto – laddove la cauzione non potesse essere abbinata all'offerta o rinvenuta sul conto dedicato (ad es. per errori di digitazione del CRO) – l'offerta sarà dichiarata inammissibile;
- c) se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure del soggetto che sottoscrive l'offerta, laddove questa venga trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata;
- d) copia anche per immagine della procura speciale o della procura generale rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato;
- e) copia della visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato;
- f) se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare;
- g) copia - anche per immagine della dichiarazione del coniuge - autenticata da pubblico ufficiale - di voler escludere il bene dalla comunione legale, in caso di acquisto del bene da parte dell'altro coniuge a titolo personale
- h) le dichiarazioni relative allo stato civile, di aver preso visione della perizia di stima etc....., effettuate in separato modulo
- i) ricevuta di pagamento del bollo effettuata in via telematica<sup>8</sup>

### **4. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE:**

Esclusivamente con bonifico sul conto corrente cauzioni intestato al Tribunale di Roma, il cui IBAN sarà indicato dal delegato nell'avviso di vendita; e con unica causale "ASTA" (senza ulteriori specificazioni di dati identificativi della procedura); la cauzione, a pena di inefficacia della offerta, dovrà risultare accreditata sul conto entro il giorno precedente alla vendita e dovrà essere di importo pari almeno al 10 per cento del prezzo offerto ovvero alla diversa misura stabilita con provvedimento del GE. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata agli organi della procedura per la mancata visibilità dei bonifici istantanei effettuati oltre l'orario utile per la loro lavorazione da parte della Banca ricevente e per la conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'offerta. Nel caso di bonifico estero in modalità "OUR", lo stesso andrà inoltrato all'istituto con la clausola "senza spese

<sup>6</sup> Nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il c.d. codice TRN (o codice similare) composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO è normalmente identificato dalle 11 cifre presenti tra il 6° ed il 16° carattere del TRN. Non devono essere indicati caratteri diversi da numeri o inseriti spazi, caratteri speciali o trattini.

<sup>7</sup> Sia la casella di Posta Elettronica Certificata che il recapito di telefonia mobile devono appartenere all'offerente o al procuratore legale depositante.

<sup>8</sup> La mancata allegazione della ricevuta telematica del pagamento del bollo non determina l'inammissibilità dell'offerta ma l'avvio delle procedure di recupero coattivo.

per il beneficiario”; in difetto le commissioni saranno automaticamente decurtate dall’importo versato da parte della banca ricevente; se la cauzione così decurtata non dovesse essere congrua rispetto a quanto previsto nell’avviso, sarà motivo di esclusione dell’offerta.

\*\*\*\*\*

**5. IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA**: salvo quanto previsto dall’art.571 c.p.c., l’offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all’aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita;

**6. SVOLGIMENTO DELLA VENDITA**: le buste – telematiche saranno aperte all’orario di inizio delle operazioni di vendita, alla presenza eventuale - delle parti, dei loro avvocati e dei creditori iscritti non intervenuti, il giorno ed all’ora indicati nell’avviso di vendita; gli offerenti parteciperanno in via telematica alle operazioni di vendita collegandosi tramite l’area riservata del sito del gestore della vendita telematica, accedendo alla stessa con le credenziali personali a loro trasmesse almeno 30 minuti prima dell’inizio delle operazioni di vendita alla casella di posta elettronica certificata (ovvero alla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica) utilizzata per trasmettere l’offerta.

Il ritardo sui tempi indicati nell’avviso per l’inizio delle operazioni di apertura buste o di vendita non può costituire motivo di doglianza da parte degli offerenti.

Il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita.

Qualora per l’acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta, che avrà durata di 24 ore a partire dal suo inizio, con proroga automatica alla stessa ora del giorno successivo non festivo qualora il suo termine venisse a cadere di sabato o in giorni festivi; durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell’importo minimo stabilito dall’avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento ma comunque fino ad un massimo di dodici prolungamenti (quindi per un totale di ulteriori 120 minuti); la deliberazione finale sulle offerte all’esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo; il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l’offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente (come individuato al precedente n. 12), salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d’asta stabilito nell’avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione ovvero, in loro difetto, non sussistano i presupposti di cui all’art. 572, 3° c.p.c.; all’offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata;

**7. TERMINI PER IL SALDO PREZZO**: in caso di aggiudicazione il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese (soggetto a sospensione nel periodo feriale) sarà comunque quello indicato nell’offerta dall’aggiudicatario. Nell’ipotesi in cui non sia stato indicato il termine ovvero sia stato indicato un termine superiore a 120 giorni, il versamento del saldo del prezzo e delle spese dovrà essere effettuato comunque entro detto termine.

**8. OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE**:

Nell’ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato l’offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, , rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

**9. ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO**:

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito

l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

## [B]

### DISPOSIZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI

1. salvo quanto disposto sub punto 2), il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva entro il termine indicato nell'offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di vendita (soggetto a sospensione nel periodo feriale);
2. qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di quanto disposto dall'art.2855 c.c., così come individuata dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate sub punto 1); l'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al delegato l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito;
3. qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, le somme dovranno essere erogate nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, direttamente dall'istituto di credito mutuante con le modalità indicate dal delegato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva, anche nell'ipotesi di cui al punto precedente. L'aggiudicatario dovrà quindi consegnare al delegato, l'atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione e ricevuta di avvenuta registrazione dell'atto. Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il delegato presenterà al Conservatore dei Registri Immobiliari anche la nota di iscrizione di ipoteca. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585, ultimo comma, c.p.c., il delegato nel predisporre la minuta del decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione: "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di €\*\*\*\*\* da parte di \*\*\*\* a fronte del contratto di mutuo a rogito \*\*\*\* del \*\*\*\* rep.\*\*\* e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art.585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione, e sempre che l'Istituto mutuante ne abbia fatto ESPRESSA richiesta con atto ritualmente depositato in cancelleria e trasmesso in copia al delegato, le somme erogate potranno essere restituite direttamente all'Istituto di credito senza aggravio di spese per la procedura;
4. nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l'aggiudicatario è tenuto anche al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene, nonché dei compensi spettanti a norma del decreto ministeriale n. 227 del 2015 al delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento e della cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Egli è del pari tenuto ad anticipare gli importi delle imposte di cancellazione delle formalità pregiudizievoli. L'importo complessivo di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal delegato successivamente all'aggiudicazione. Il delegato, unitamente al deposito della minuta del decreto di trasferimento, depositerà apposita certificazione relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario delle spese e degli oneri accessori. Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo. Con la conseguenza che il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, oltre alla eventuale condanna *ex artt.* 587, 2° co, c.p.c. e 177 disp att. c.p.c..

## DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITE DELEGATE

della vendita sarà data pubblica notizia:

- a. dal professionista delegato mediante l'inserimento sul Portale delle vendite pubbliche dell'avviso di vendita e della ordinanza di delega;
- b. dal custode mediante pubblicazione della presente ordinanza, dell'avviso e dell'elaborato peritale posto alla base della vendita (completo di planimetrie, fotografie e degli altri allegati eventualmente indicati dal custode), almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte e fino al giorno delle vendite sul sito internet del gestore della vendita nominato<sup>9</sup> nonché sul sito [www.tribunale.roma.it](http://www.tribunale.roma.it);
- c. dal custode sarà pubblicata, altresì, la documentazione di cui al punto b) sui siti degli altri gestori in rotazione presso il Tribunale di Roma al fine di garantire la maggior diffusione degli annunci e la completezza e uniformità delle informazioni per gli utenti;
- d. dal custode mediante pubblicazione sui siti internet Casa.it e Idealista.it per il periodo di almeno 45 giorni prima della data fissata per la vendita senza incanto, di un avviso contenente in modo sintetico e riassuntivo la descrizione dell'immobile posto in vendita ed il valore d'asta con l'offerta minima, assieme alla indicazione che si tratta di vendita giudiziaria, che è l'unico annuncio autorizzato per tale vendita e che non sono dovuti compensi né oneri aggiuntivi di alcun tipo, assieme al link ovvero alla indicazione dei siti Internet - e [www.tribunale.roma.it](http://www.tribunale.roma.it) ove saranno disponibili in dettaglio tutte le altre necessarie informazioni, pure in forma sintetica nella "scheda riassuntiva";

## AFFIDA

l'incarico di provvedere a tutte le attività necessarie alla pubblicazione delle vendite disposte con la presente ordinanza, ai precedenti punti *b* e *c*, alla società nominata gestore della vendita la quale dovrà quindi provvedere, previo avvenuto pagamento dei relativi costi:

- a. a curare, su ordine del custode, la pubblicazione dell'avviso di vendita, dell'ordinanza di delega e dell'elaborato peritale di stima sul proprio sito internet, nonché su quello degli altri gestori in rotazione presso l'ufficio e sul sito istituzionale del Tribunale di Roma ([www.tribunale.roma.it](http://www.tribunale.roma.it)); nonché (nei modi e nei tempi su indicati) a pubblicare l'avviso sui siti Internet Casa.it e Idealista.it, tramite il sistema "Rete Aste Real Estate";
- b. ad acquisire direttamente dagli uffici di Cancelleria e facendo ricorso esclusivamente al personale espressamente autorizzato dal Tribunale, la copia (anche in formato elettronico) di tutta la documentazione di cui è stata disposta o si renderà necessaria la pubblicazione;
- c. a rendere disponibile, sia al custode che al delegato, tramite l'area riservata del proprio sito almeno una settimana prima della data fissata per la vendita, adeguata documentazione attestante lo svolgimento degli adempimenti pubblicitari;
- d. il professionista delegato provvederà ad acquisire il giorno precedente a quello fissato per la vendita, tramite l'area riservata del Portale delle Vendite Pubbliche, la certificazione relativa all'inizio della pubblicazione delle singole inserzioni pubblicitarie sul PVP e sui siti di pubblicità legale in base all'art. 490 c.2 c.p.c., alla loro durata ed agli eventi significativi, in base all'art. 7 del D.M. 31/10/2006;

## DISPONE

che il Custode:

a. verificata la procedibilità dell'azione esecutiva ed invitati, se necessario, i creditori al pagamento degli oneri della pubblicità, diversi dal contributo di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche, provveda ad ordinare al gestore della vendita la pubblicazione mediante invio, almeno venti giorni prima del termine ultimo per la pubblicazione sui siti internet (65 giorni prima della vendita senza incanto), dell'avviso di vendita del delegato unitamente ad apposito modulo di richiesta pubblicità Tali documenti dovranno essere trasmessi esclusivamente tramite posta elettronica tramite le apposite funzionalità di "invio telematico" disponibili nelle aree riservate dei siti dei gestori o tramite posta elettronica<sup>10</sup>;

<sup>9</sup> I siti internet dei gestori in rotazione temperata presso il Tribunale di Roma alla data di emissione della presente delega sono : [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it), [www.asteanunci.it](http://www.asteanunci.it), [www.fallcoaste.it](http://www.fallcoaste.it).

<sup>10</sup> Alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. (tel. 058620141, email: [pubblicazione@astegiudiziarie.it](mailto:pubblicazione@astegiudiziarie.it)); alla società Edicom Finance S.r.l. (tel. 0415369911, email: [info.roma@edicomsrl.it](mailto:info.roma@edicomsrl.it)); alla società Zucchetti Software Giuridico S.r.l. (tel. 0444346211, email: [aste@fallco.it](mailto:aste@fallco.it)).

- a. indichi di quali allegati all'elaborato peritale si debba dare pubblicazione sui siti internet;
- b. provveda alla verifica della correttezza dei dati inseriti sul Portale delle vendite pubbliche e in ogni avviso pubblicato, anche via internet, segnalando tempestivamente e direttamente al delegato e al gestore della pubblicità eventuali errori, omissioni o imprecisioni;
- c. comunichi al più presto l'avviso di vendita al gestore della vendita, ai creditori di cui all'art. 498 c.p.c. che non sono comparsi, alle parti esecutate, alle parti debentrici qualora la procedura si svolga nelle forme dell'art.602 e ss. c.p.c.;
- d. invii al delegato a mezzo pec almeno 7 giorni prima della vendita copia conforme delle comunicazioni dell'avviso di vendita e della ordinanza di delega;
- f. assicuri agli interessati all'acquisto, che ne abbiano fatto tempestiva richiesta a mezzo del Portale delle vendite pubbliche, di visitare l'immobile nella dovuta riservatezza e nel rispetto di eventuali prescrizioni di natura sanitaria in tempo utile per il deposito dell'offerta, accompagnandoli di persona o tramite un proprio delegato (senza costi aggiuntivi), precisando gli eventuali oneri condominiali per i quali, in base a quanto disposto dall'art.63, 2° comma, disp. att. c.c., il potenziale aggiudicatario potrebbe essere chiamato a rispondere solidamente con il debitore, nonché lo stato occupativo dell'immobile e la natura di titolo per l'esecuzione forzata per rilascio del decreto di trasferimento; il custode Istituto Vendite Giudiziarie potrà avvalersi, per le visite, anche del sistema telematico – valutato dai giudici della sezione - che da remoto garantisca la visione in diretta di ogni parte dell'immobile e la possibilità per gli interessati di interagire solo con l'operatore senza possibilità di registrazione, tutelando perciò il loro anonimato e le esigenze di rispetto della normativa sanitaria per tutte le parti coinvolte; anche per il caso di utilizzo del sistema di visita da remoto, dovrà, essere garantito l'accesso personale al bene a chi, comunque, lo richieda;
- g. dia attuazione alla liberazione in favore dell'aggiudicatario, su richiesta del medesimo, ai sensi del novellato art. 560 VI co.;
- h. vigili sul rispetto dei provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali del 22 ottobre 1998 e del 07 febbraio 2008 e del Regolamento (UE) 2016/679;

#### P O N E

gli ulteriori oneri economici necessari alla pubblicità, (diversa dalla pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche), qualora non vi siano somme sufficienti a disposizione della procedura, a carico anticipato provvisorio di tutti i creditori, avvertendoli che la mancata tempestiva corresponsione delle somme agli ausiliari della pubblicità impedirà i relativi adempimenti e che se ciò accadrà per due volte l'esecuzione verrà dichiarata improcedibile.

#### AUTORIZZA

il Gestore della vendita designato ad accedere al conto cauzioni per gli adempimenti allo stesso affidati.

#### RENDE NOTO

- a) che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- b) che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
- c) che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di

trasferimento;

d) che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri civili che saranno cancellate a cura e spese della procedura;

e) che l'aggiudicatario ha facoltà di esonerare il custode dall'attuazione dell'ordine di liberazione emesso prima dell'aggiudicazione con dichiarazione da far pervenire a mezzo mail e/o PEC al custode in tempo utile; avvenuta l'aggiudicazione, l'ordine di liberazione, per i casi diversi da quello di cui all'art. 560, 3° co., c.p.c., sarà emesso solo su istanza dell'aggiudicatario da far pervenire al custode con le forme di cui al periodo che precede; in ogni caso, all'atto del pagamento del saldo prezzo, l'aggiudicatario o l'assegnatario potrà avanzare richiesta di attuazione a spese della procedura del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, c.p.c. con istanza a mezzo mail e/o PEC al professionista delegato, a cui si darà corso a mezzo del custode giudiziario che richiederà al GE apposito ordine di liberazione, che attuerà decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni; in difetto di tempestiva richiesta dell'aggiudicatario il rilascio dell'immobile potrà essere eseguito esclusivamente sulla base del decreto di trasferimento nelle forme di cui all'art. 605 c.p.c. a cura dell'aggiudicatario o dell'assegnatario. Si dispone che, laddove richiesto dall'aggiudicatario, il custode provveda allo smaltimento o distruzione di beni mobili relitti, previa autorizzazione del GE, nel solo caso in cui i costi siano superiori ad euro 5.000,00 (come stimati dal custode a mezzo acquisizione di almeno due preventivi). Al di sotto di detto importo l'onere rimarrà a carico dell'aggiudicatario;

f) che l'elaborato peritale relativo alla stima e valutazione degli immobili posti in vendita con la presente ordinanza sarà disponibile per la consultazione sul sito internet dei gestori della vendita e [www.tribunale.roma.it](http://www.tribunale.roma.it);

g) che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto e l'eventuale applicazione dell'IVA;

h) che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dal custode a chiunque vi abbia interesse;

### A V V E R T E

a. che in base a quanto disposto dall'art. 624 *bis* c.p.c., il Giudice dell'esecuzione, può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto nel caso di vendita senza incanto, o fino a quindici giorni prima dell'incanto;

b. che, in base a quanto disposto dall'art. 161 *bis* disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c.;

### I N F O R M A

gli offerenti che, per partecipare alle vendite giudiziarie, non è necessaria alcuna forma di intermediazione e che, eventuali chiarimenti e delucidazioni, potranno essere richiesti al custode giudiziario, al delegato alla vendita ed al gestore della vendita; quest'ultimo potrà fornire assistenza alla compilazione e deposito dell'offerta al numero di *help desk*, via mail o presso la sede indicati nell'avviso di vendita.

Il Giudice dell'esecuzione



## DESCRIZIONE DEL COMPENDIO

### Lotto 1

Piena proprietà delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Roma, Località Massimina, con accesso pedonale da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 9 e con accessi carrabili da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 11, e precisamente:

- a) appartamento posto al piano terra della scala "A", distinto con il numero interno 1/a (uno/a), composto da ingresso-soggiorno-pranzo con angolo cottura, disimpegno, camera e bagno, con annesso giardino, in parte pavimentato, di pertinenza esclusiva, confinante con vano scala "A", vialetto pedonale di accesso comune e cortile comune identificato con il subalterno 3 (tre), salvo altri;
- b) box per il rimessaggio di cicli e motocicli sito al piano interrato, distinto con la lettera "A", con retrostante vano accessorio attualmente adibito a bagno, collegato con il box auto appresso descritto alla lettera c), confinante con scala adiacente alla rampa di accesso ai box auto, terrapieno e box auto identificato con il numero 1 (uno) appresso descritto alla lettera c), salvo altri;
- c) box auto sito nell'autorimessa al piano interrato, distinto con il numero 1 (uno), della consistenza catastale di mq 23 (ventitre), confinante con spazio di manovra, box identificato con la lettera "A" sopra descritto alla lettera b) cui è attualmente collegato mediante una porta interna, con box auto identificato con il numero 2 (due), salvo altri.

Le suddette porzioni immobiliari risultano censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 410, particella 4230:

- .. subalterno 12 graffato con il subalterno 13 (giardino), zona censuaria 6, categoria A/2, classe 5, vani 3, superficie catastale totale mq 56, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 50, Rendita Catastale Euro 418,33 [l'appartamento sopra descritto alla lettera a)];
- .. subalterno 48, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 12, consistenza mq 14, superficie catastale totale mq 24, Rendita Catastale Euro 56,40 [il box "A" sopra descritto alla lettera b)];
- .. subalterno 49, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 12, consistenza mq 23, superficie catastale totale mq 27, Rendita Catastale Euro 92,65 [il box auto "1" sopra descritto alla lettera c)].

Come rilevato nella perizia versata in atti, a cui si rinvia:

- .. lo stato di fatto dell'appartamento sopra descritto alla lettera a) è sostanzialmente conforme alla planimetria ed ai dati catastali;



.. lo stato di fatto del box per rimessaggio di cicli e motocicli sopra descritto alla lettera b) è difforme dalla planimetria catastale relativamente al retrostante vano accessorio che dovrebbe essere un ripostiglio ma è stato dotato degli impianti propri di un bagno, compreso il piatto doccia ed è collegato all'adiacente box auto identificato con il numero interno 1 da una porta interna;

.. lo stato di fatto del box auto sopra descritto alla lettera c) è difforme dalla planimetria catastale in quanto una parte della pavimentazione è a quota più bassa rispetto a quella della parte del box più prossima alla porta di ingresso.

Relativamente alla situazione edilizio-urbanistica delle porzioni immobiliari sopra descritte l'Esperto estimatore ha riscontrato, nell'elaborato peritale cui si rinvia, che:

- le opere di costruzione del complesso immobiliare di cui fanno parte gli immobili pignorati sono state realizzate, previa demolizione del fabbricato preesistente, in forza del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Roma in data 29 settembre 2011 n. 577 e della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in variante presentata al Comune di Roma, Municipio XII, ai sensi degli art. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in data 1 aprile 2014, prot. n. CQ/2014/26183;

- per le suddette opere sono state presentate al Comune di Roma la richiesta di proroga fine lavori in data 6 novembre 2014 prot. n. 89124 e la dichiarazione di collaudo e fine lavori in data 29 settembre 2015 prot.n. CQ/2015/79731;

- è stata presentata al Comune di Roma, Dipartimento PAU, nei termini previsti dal D.P.R. 380/2001, istanza per il rilascio del certificato di agibilità in data 1 ottobre 2015, prot. n. QI/156579, in relazione alla quale, tra la documentazione fornita non è stato rinvenuto alcun atto interruttivo da parte della Pubblica Amministrazione e pertanto, trascorso il termine di giorni 60 dal deposito dell'istanza, l'agibilità si intende attestata sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del più volte citato DPR 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente al momento della presentazione dell'istanza; è stato indicato il termine di giorni 60 e non quello di giorni 30 giorni previsto dai commi 3 e 4 del citato articolo perché alla richiesta di Permesso di Costruire è allegata l'autodichiarazione del progettista incaricato, prevista all'art. 20 del DPR citato, circa la rispondenza dell'intervento alle norme igienico-sanitarie. Sul sito di Roma Capitale non risulta rilasciata la certificazione di abitabilità;

- il complesso edilizio presenta una sostanziale conformità al progetto approvato e a quello allegato alla DIA in variante sopra citati con le seguenti eccezioni:

- i. con l'atto d'obbligo a favore del Comune di Roma a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep.n. 13128/8561, appreso meglio citato, era stato assunto l'impegno di porre a dimora n. 20 alberi di altezza non inferiore a m 4,50 che non sono stati rilevati nel corso dei sopralluoghi effettuati così come non è stata rilevata la presenza dei n. 54 arbusti. Gli oneri, che sono a carico di tutti i proprietari delle porzioni immobiliari che compongono il complesso edilizio, per la messa a dimora dei n. 20 alberi di alto fusto e dei 54 arbusti sono stati stimati nella perizia depositata agli atti della procedura, e dell'incidenza degli stessi in relazione a ciascun lotto, si è tenuto conto nella valutazione;
- ii. alcune parti dell'area di distacco che dovevano essere mantenute a verde, sono state pavimentate benché di tali interventi vi è traccia nella variante depositata al Municipio;
- iii. nei locali al piano secondo, indicati con la destinazione "volumi tecnici", non è stata riscontrata la presenza degli impianti tecnologici indicati nel progetto allegato alla DIA in variante; i locali indicati con la destinazione "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico;
- iv. nei locali nel sottotetto dovrà essere ripristinata la funzione di "locale tecnico" indicata nei grafici di progetto;
- v. I locali nel sottosuolo previsti con la destinazione di "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico.

Altre lievi difformità riscontrate all'atto del sopralluogo secondo l'Esperto stimatore sono da intendersi ricomprese nelle tolleranze costruttive previste all'art. 34bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e pertanto non costituiscono violazione edilizia, considerato altresì che le strutture dell'edificio sono state collaudate dall'ing. Biagio Scazzuso che ha espressamente dichiarato "... *la conformità delle opere collaudate alla normativa sismica ed al progetto approvato ...*".

- oltre a quanto sopra specificato relativamente all'intero complesso edilizio, il confronto tra quanto rappresentato nel grafico allegato alla DIA in variante prot. n. CQ/2014/26183 del 1° aprile 2014, sopra citata, ed i rilievi effettuati, mette in evidenza una sostanziale conformità delle porzioni immobiliari che costituiscono il Lotto n. 1, (anche tenuto conto della dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori ed allegata alla dichiarazione di abitabilità - nella quale il citato professionista certifica che l'opera è stata realizzata in conformità al progetto approvato - e delle tolleranze in materia di edilizia indicate all'art. 34 bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 per le opere realizzate prima del 24 maggio 2024), con le seguenti, eccezioni:

- I. una parte dell'area di distacco che doveva essere mantenuta a verde, quella soprastante il box per il rimessaggio di cicli e motocicli, è stata pavimentata nonostante gli impegni assunti con l'atto d'obbligo a favore del Comune di Roma sopra citato;
- I. i due box sopra descritti alle lettere b) e c) sono stati fusi mediante l'apertura di una porta; si deve procedere alla realizzazione del muro di separazione;
- II. è stata abbassata la quota di calpestio di parte del box auto n. 1, sopra descritto alla lettera c); si dovrà procedere al riempimento di detta parte del piano di calpestio;
- I. è stata modificata la funzione dello spazio indicato come "ripostiglio con lavamani" annesso al box per il rimessaggio di cicli e motocicli sopra descritto alla lettera b), che è stato dotato degli impianti che abitualmente sono presenti in un locale bagno. l'intervento non è suscettibile di regolarizzazione e pertanto sarà necessario procedere alla riduzione in pristino con l'eliminazione dei sanitari e dei relativi impianti; l'intervento comporta la demolizione dei pavimenti e dei rivestimenti oltre alle opere accessorie.

Il costo per la regolarizzazione delle difformità riscontrate, ivi compresi detti interventi di ripristino, la quota per la messa a dimora degli alberi e degli arbusti previsti nel grafico di progetto, il ripristino della coltre vegetale prevista nel progetto di variante al di sopra della copertura dell'autorimessa, in luogo della pavimentazione esistente (che comporterà la demolizione della pavimentazione, la realizzazione di uno strato impermeabile costituito da guaine e la posa in opera della citata coltre), è stato considerato nella stima dell'Esperto.

Risultano le seguenti trascrizioni che non potranno essere oggetto di cancellazione:

- servitù attiva a non edificare, a favore dell'area distinta al foglio 410 con la particella 4022, a carico delle aree urbane distinte al foglio 410 con la particella 1501, subalterni 506, 507 e 510, costituita con atto a rogito notaio Bruno Cesarini di Roma del 27 aprile 2010, registrato a Roma il 25 maggio 2010 al n. 5929 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 26 maggio 2010 al n. 37559 di formalità;

- atto d'obbligo per vincolo del lotto, parcheggi, alberature e piano servizi, a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep. 13128/8561, registrato a Roma 4 il 9 giugno 2011 al n. 11706 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 10 giugno 2011 al n. 39923 di formalità con il quale il richiedente si è impegnato, tra l'altro, a:

*.. destinare permanentemente una superficie di mq 541,00 (cinquecentoquarantuno) a parcheggio privato, e mq 254,00 (duecentocinquantaquattro) a parcheggio privato di uso pubblico, assumendone a propria cura e spese la ordinaria e straordinaria manutenzione e sistemazione ed a mantenere permanentemente a giardino gli spazi di distacco del fabbricato ed a giardino pensile i solai di copertura invadenti i distacchi con coltre di terra vegetale di almeno cm 60 (sessanta) , nonché a porre a dimora n. 20 (venti) alberi di altezza non inferiore a mt. 4,50 (quattro virgola cinquanta) e n. 54 (cinquantaquattro) arbusti come richiesto dalle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) e il mantenimento dell'alberatura esistente;*

*.. mantenere permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso dei locali al piano seminterrato, al piano servizi, al servizio dell'edificio ed a mantenere a giorno e libera la superficie*

*del portico del piano terra e a tutti i piani. Le obbligazioni anzidette, da trascriversi presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Roma 1, non potranno essere cancellate o modificate senza il benestare del Comune di Roma.*

- cessione di diritti di edificazione (cubatura) stipulata con atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, trascritto a Roma 1 il 4 agosto 2011, al n. 56900 di formalità, con il quale sono stati venduti i diritti di edificazione (cubatura), al netto di quanto già edificato e quali risultanti dopo effettuata la demolizione del fabbricato insistente sulla particella 3640 del foglio 410, relativi alle aree distinte in catasto come segue: catasto terreni di Roma foglio 410, particelle: 3640, 1502, 1501 catasto Fabbricati di Roma foglio 410, particella 1501, subalterni: 506 (accorpata al subalterno 505); - 507 (accorpata al subalterno 2); - 509;

- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada della larghezza di circa m 5 (cinque) che dalla Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 3774, 3775 e 3776 del foglio 410, a carico dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56901 di formalità;

- servitù perpetua a non edificare a carico delle aree distinte in catasto terreni al foglio 410, particelle 1502 e 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...", costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56902 di formalità;

- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada interpodereale già esistente che dal civico 30 (trenta) della Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 1512 e 3598 del foglio 410, a carico dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501 subalterno 510 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...", costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56903 di formalità;

- regolamento di condominio, depositato negli atti del Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 15 settembre 2015 rep. n 17057, trascritto a Roma 1, il 22 settembre 2015, al n. 70766 di formalità.

L'immobile è nella disponibilità della parte esecutata ed in corso di liberazione.

La vendita potrebbe essere soggetta a IVA.

Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il tutto, comunque, come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.

Il Giudice dell'esecuzione

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®





## DESCRIZIONE DEL COMPENDIO

### Lotto 2

Piena proprietà delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Roma, Località Massimina, con accesso pedonale da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 9 e con accessi carrabili da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 11, e precisamente:

- a) appartamento sviluppatosi su due livelli: piani seminterrato e terra della scala "A", collegati mediante una scala interna, distinto con il numero interno 3/a (tre/a), composto al piano seminterrato da cantina e bagno ed al piano terra da ingresso-soggiorno-pranzo con angolo cottura, disimpegno, camera, bagno e balcone al livello, con annessa area esterna porticata e corte di pertinenza esclusiva al piano seminterrato cui si accede anche dal balcone posto al piano terra mediante una scala esterna e da una porta di accesso dal passaggio pavimentato comune al piano seminterrato, il tutto confinante con vano scala "A", vialetto pedonale di accesso comune distinto con il subalterno 9 (nove), cortile comune identificato con il subalterno 3 (tre), appartamento interno 4/b (quattro/b), salvo altri;
- b) box auto sito nell'autorimessa al piano interrato, distinto con il numero 23 (ventitre), della consistenza catastale di mq 21 (ventuno), confinante con spazio di manovra, locali al piano seminterrato dell'appartamento sopra descritto alla lettera a), box auto identificato con il n. 22 (ventidue), salvo altri.

Le suddette porzioni immobiliari risultano censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 410, particella 4230:

.. subalterno 16 graffato con il subalterno 17 (corte), zona censuaria 6, categoria A/2, classe 5, vani 3,5, superficie catastale totale mq 71, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 62, Rendita Catastale Euro 488,05 [l'appartamento sopra descritto alla lettera a)];

.. subalterno 72, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 12, consistenza mq 21, superficie catastale totale mq 24, Rendita Catastale Euro 84,60 [il box auto sopra descritto alla lettera b)].

Come rilevato nella perizia versata in atti, a cui si rinvia:

.. lo stato di fatto dell'appartamento sopra descritto alla lettera a) presenta delle difformità rispetto alla planimetria ed ai dati catastali dovute al grafismo ed alla presenza di un bagno al piano seminterrato anziché del locale lavatoio indicato in planimetria;

.. lo stato di fatto del box auto sopra descritto alla lettera b) è sostanzialmente conforme alla planimetria ed ai dati catastali.

Relativamente alla situazione edilizio-urbanistica delle porzioni immobiliari sopra descritte l'Esperto estimatore ha riscontrato, nell'elaborato peritale cui si rinvia, che:



- le opere di costruzione del complesso immobiliare di cui fanno parte gli immobili pignorati sono state realizzate, previa demolizione del fabbricato preesistente, in forza del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Roma in data 29 settembre 2011 n. 577 e della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in variante presentata al Comune di Roma, Municipio XII, ai sensi degli art. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in data 1 aprile 2014, prot. n. CQ/2014/26183;

- per le suddette opere sono state presentate al Comune di Roma la richiesta di proroga fine lavori in data 6 novembre 2014 prot. n. 89124 e la dichiarazione di collaudo e fine lavori in data 29 settembre 2015 prot.n. CQ/2015/79731;

- è stata presentata al Comune di Roma, Dipartimento PAU, nei termini previsti dal D.P.R. 380/2001, istanza per il rilascio del certificato di agibilità in data 1 ottobre 2015, prot. n. QI/156579, in relazione alla quale, tra la documentazione fornita non è stato rinvenuto alcun atto interruttivo da parte della Pubblica Amministrazione e pertanto, trascorso il termine di giorni 60 dal deposito dell'istanza, l'agibilità si intende attestata sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del più volte citato DPR 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente al momento della presentazione dell'istanza; è stato indicato il termine di giorni 60 e non quello di giorni 30 giorni previsto dai commi 3 e 4 del citato articolo perché alla richiesta di Permesso di Costruire è allegata l'autodichiarazione del progettista incaricato, prevista all'art. 20 del DPR citato, circa la rispondenza dell'intervento alle norme igienico-sanitarie. Sul sito di Roma Capitale non risulta rilasciata la certificazione di abitabilità;

- il complesso edilizio presenta una sostanziale conformità al progetto approvato e a quello allegato alla DIA in variante sopra citati con le seguenti eccezioni:

- i. con l'atto d'obbligo a favore del Comune di Roma a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep.n. 13128/8561, appresso meglio citato, era stato assunto l'impegno di porre a dimora n. 20 alberi di altezza non inferiore a m 4,50 che non sono stati rilevati nel corso dei sopralluoghi effettuati così come non è stata rilevata la presenza dei n. 54 arbusti. Gli oneri, che sono a carico di tutti i proprietari delle porzioni immobiliari che compongono il complesso edilizio, per la messa a dimora dei n. 20 alberi di alto fusto e dei 54 arbusti sono stati stimati nella perizia depositata agli atti della procedura, e dell'incidenza degli stessi in relazione a ciascun lotto, si è tenuto conto nella valutazione;
- ii. alcune parti dell'area di distacco che dovevano essere mantenute a verde, sono state pavimentate benché di tali interventi vi è traccia nella variante depositata al Municipio;
- iii. nei locali al piano secondo, indicati con la destinazione "volumi tecnici", non è stata riscontrata la presenza degli impianti tecnologici indicati nel progetto allegato alla DIA in variante; i locali indicati con la destinazione "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico;
- iv. nei locali nel sottotetto dovrà essere ripristinata la funzione di "locale tecnico" indicata nei grafici di progetto;
- v. I locali nel sottosuolo previsti con la destinazione di "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico.

Altre lievi difformità riscontrate all'atto del sopralluogo secondo l'Esperto stimatore sono da intendersi ricomprese nelle tolleranze costruttive previste all'art. 34bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e pertanto non costituiscono violazione edilizia, considerato altresì che le strutture dell'edificio sono state collaudate dall'ing. Biagio Scazzuso che ha espressamente dichiarato "... la conformità delle opere collaudate alla normativa sismica ed al progetto approvato ...".

- oltre a quanto sopra specificato relativamente all'intero complesso edilizio, il confronto tra quanto rappresentato nel grafico allegato alla DIA in variante prot. n. CQ/2014/26183 del 1° aprile 2014, sopra citata, ed i rilievi effettuati, mette in evidenza una sostanziale conformità delle porzioni immobiliari che costituiscono il Lotto n. 2, (anche tenuto conto della dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori ed allegata alla dichiarazione di abitabilità - nella quale il citato professionista certifica che l'opera è stata realizzata in conformità al progetto approvato - e delle tolleranze in

materia di edilizia indicate all'art. 34 bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 per le opere realizzate prima del 24 maggio 2024), ad eccezione della difformità al piano seminterrato dell'appartamento consistente nella realizzazione di un bagno in luogo del locale lavatoio previsto nel detto grafico: l'intervento non è suscettibile di regolarizzazione e pertanto sarà necessario procedere alla riduzione in pristino con l'eliminazione dei sanitari e dei relativi impianti, lasciando solamente quelli necessari alla funzione del lavatoio e pertanto un impianto per l'adduzione dell'acqua e uno per lo scarico; l'intervento comporta la demolizione dei pavimenti e dei rivestimenti e la successiva nuova posa in opera, oltre alle opere accessorie. Il costo per la regolarizzazione di detta difformità riscontrata, comprensivo degli interventi di ripristino, degli imprevisti, degli oneri di discarica, degli onorari del professionista incaricato della procedura edilizia e dei diritti di segreteria è stato considerato nella stima dell'Esperto; sono stati considerati nella stima altresì la quota per la messa a dimora degli alberi e degli arbusti previsti nel grafico di progetto.

Risultano le seguenti trascrizioni che non potranno essere oggetto di cancellazione:

- servitù attiva a non edificare, a favore dell'area distinta al foglio 410 con la particella 4022, a carico delle aree urbane distinte al foglio 410 con la particella 1501, subalterni 506, 507 e 510, costituita con atto a rogito notaio Bruno Cesarini di Roma del 27 aprile 2010, registrato a Roma il 25 maggio 2010 al n. 5929 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 26 maggio 2010 al n. 37559 di formalità;

- atto d'obbligo per vincolo del lotto, parcheggi, alberature e piano servizi, a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep. 13128/8561, registrato a Roma 4 il 9 giugno 2011 al n. 11706 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 10 giugno 2011 al n. 39923 di formalità con il quale il richiedente si è impegnato, tra l'altro, a:

*.. destinare permanentemente una superficie di mq 541,00 (cinquecentoquarantuno) a parcheggio privato, e mq 254,00 (duecentocinquantaquattro) a parcheggio privato di uso pubblico, assumendone a propria cura e spese la ordinaria e straordinaria manutenzione e sistemazione ed a mantenere permanentemente a giardino gli spazi di distacco del fabbricato ed a giardino pensile i solai di copertura invadenti i distacchi con coltre di terra vegetale di almeno cm 60 (sessanta) , nonché a porre a dimora n. 20 (venti) alberi di altezza non inferiore a mt. 4,50 (quattro virgola cinquanta) e n. 54 (cinquantaquattro) arbusti come richiesto dalle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) e il mantenimento dell'alberatura esistente;*

*.. mantenere permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso dei locali al piano seminterrato, al piano servizi, al servizio dell'edificio ed a mantenere a giorno e libera la superficie del portico del piano terra e a tutti i piani. Le obbligazioni anzidette, da trascriversi presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Roma 1, non potranno essere cancellate o modificate senza il benessere del Comune di Roma.*

- cessione di diritti di edificazione (cubatura) stipulata con atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, trascritto a Roma 1 il 4 agosto 2011, al n. 56900 di formalità, con il quale sono stati venduti i diritti di edificazione (cubatura), al netto di quanto già edificato e quali risultanti dopo effettuata la demolizione del fabbricato insistente sulla particella 3640 del foglio 410, relativi alle aree distinte in catasto come segue: catasto terreni di Roma foglio 410, particelle: 3640, 1502, 1501 catasto Fabbricati di Roma foglio 410, particella 1501, subalterni: 506 (accorpata al subalterno 505); - 507 (accorpata al subalterno 2); - 509;

- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada della larghezza di circa m 5 (cinque) che dalla Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 3774, 3775 e 3776 del foglio 410, a carico dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56901 di formalità;

- servitù perpetua a non edificare a carico delle aree distinte in catasto terreni al foglio 410, particelle 1502 e 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno

509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...”, costituita con l’atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56902 di formalità;

- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada interpodereale già esistente che dal civico 30 (trenta) della Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 1512 e 3598 del foglio 410, a carico dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501 subalterno 510 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...”, costituita con l’atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56903 di formalità;

- regolamento di condominio, depositato negli atti del Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 15 settembre 2015 rep. n 17057, trascritto a Roma 1, il 22 settembre 2015, al n. 70766 di formalità.

L’immobile è nella disponibilità della parte eseguita ed in corso di liberazione.

La vendita potrebbe essere soggetta a IVA.

Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il tutto, comunque, come meglio descritto nell’elaborato peritale depositato in atti.

Il Giudice dell’esecuzione

ASTE  
GIUDIZIARIE®



## DESCRIZIONE DEL COMPENDIO

## Lotto 3

Piena proprietà delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Roma, Località Massimina, con accesso pedonale da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 9 e con accessi carrabili da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 11, e precisamente:

a) appartamento sviluppatosi su due livelli: piani seminterrato e terra della scala "A", collegati mediante una scala interna, distinto con il numero interno 4/a (quattro/a), composto al piano seminterrato da cantina e bagno ed al piano terra da ingresso-soggiorno-pranzo con angolo cottura, disimpegno, camera, bagno e balcone al livello, con annessa area esterna porticata e corte di pertinenza esclusiva al piano seminterrato cui si accede anche dal balcone posto al piano terra mediante una scala esterna e da una porta di accesso dal passaggio pavimentato comune al piano seminterrato, il tutto confinante con vano scala "A", vialetto pedonale di accesso comune distinto con il subalterno 9 (nove), cortile comune identificato con il subalterno 3 (tre), area di distacco su due lati, salvo altri;

b) box auto sito nell'autorimessa al piano interrato, distinto con il numero 24 (ventiquattro), della consistenza catastale di mq 21 (ventuno), confinante con spazio di manovra comune dal quale ha accesso, locali al piano seminterrato dell'appartamento sopra descritto alla lettera a) e corte di pertinenza esclusiva dello stesso, salvo altri.

Le suddette porzioni immobiliari risultano censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 410, particella 4230:

.. subalterno 18 graffato con il subalterno 19 (corte), zona censuaria 6, categoria A/2, classe 5, vani 3,5, superficie catastale totale mq 74, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 63, Rendita Catastale Euro 488,05 [l'appartamento sopra descritto alla lettera a)];

.. subalterno 73, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 12, consistenza mq 21, superficie catastale totale mq 25, Rendita Catastale Euro 84,60 [il box auto sopra descritto alla lettera b)].

Come rilevato nella perizia versata in atti, a cui si rinvia:

.. lo stato di fatto dell'appartamento sopra descritto alla lettera a) presenta delle difformità rispetto alla planimetria ed ai dati catastali dovute al grafismo ed alla presenza di un bagno al piano seminterrato anziché del locale lavatoio indicato in planimetria; si rileva inoltre l'errata indicazione dei confini: la limitrofa cantina è identificata con il subalterno 72 e non con il subalterno 73 come indicato in planimetria;

.. lo stato di fatto del box auto sopra descritto alla lettera b) è sostanzialmente conforme alla planimetria ed ai dati catastali.

Relativamente alla situazione edilizio-urbanistica delle porzioni immobiliari sopra descritte l'Esperto estimatore ha riscontrato, nell'elaborato peritale cui si rinvia, che:

- le opere di costruzione del complesso immobiliare di cui fanno parte gli immobili pignorati sono state realizzate, previa demolizione del fabbricato preesistente, in forza del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Roma in data 29 settembre 2011 n. 577 e della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in variante presentata al Comune di Roma, Municipio XII, ai sensi degli art. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in data 1 aprile 2014, prot. n. CQ/2014/26183;

- per le suddette opere sono state presentate al Comune di Roma la richiesta di proroga fine lavori in data 6 novembre 2014 prot. n. 89124 e la dichiarazione di collaudo e fine lavori in data 29 settembre 2015 prot.n. CQ/2015/79731;

- è stata presentata al Comune di Roma, Dipartimento PAU, nei termini previsti dal D.P.R. 380/2001, istanza per il rilascio del certificato di agibilità in data 1 ottobre 2015, prot. n. QI/156579, in relazione alla quale, tra la documentazione fornita non è stato rinvenuto alcun atto interruttivo da parte della Pubblica Amministrazione e pertanto, trascorso il termine di giorni 60 dal deposito dell'istanza, l'agibilità si intende attestata sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del più volte citato DPR 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente al momento della presentazione dell'istanza; è stato indicato il



termine di giorni 60 e non quello di giorni 30 giorni previsto dai commi 3 e 4 del citato articolo perché alla richiesta di Permesso di Costruire è allegata l'autodichiarazione del progettista incaricato, prevista all'art. 20 del DPR citato, circa la rispondenza dell'intervento alle norme igienico-sanitarie. Sul sito di Roma Capitale non risulta rilasciata la certificazione di abitabilità;

- il complesso edilizio presenta una sostanziale conformità al progetto approvato e a quello allegato alla DIA in variante sopra citati con le seguenti eccezioni:

- i. con l'atto d'obbligo a favore del Comune di Roma a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep.n. 13128/8561, appresso meglio citato, era stato assunto l'impegno di porre a dimora n. 20 alberi di altezza non inferiore a m 4,50 che non sono stati rilevati nel corso dei sopralluoghi effettuati così come non è stata rilevata la presenza dei n. 54 arbusti. Gli oneri, che sono a carico di tutti i proprietari delle porzioni immobiliari che compongono il complesso edilizio, per la messa a dimora dei n. 20 alberi di alto fusto e dei 54 arbusti sono stati stimati nella perizia depositata agli atti della procedura, e dell'incidenza degli stessi in relazione a ciascun lotto, si è tenuto conto nella valutazione;
- ii. alcune parti dell'area di distacco che dovevano essere mantenute a verde, sono state pavimentate benché di tali interventi vi è traccia nella variante depositata al Municipio;
- iii. nei locali al piano secondo, indicati con la destinazione "volumi tecnici", non è stata riscontrata la presenza degli impianti tecnologici indicati nel progetto allegato alla DIA in variante; i locali indicati con la destinazione "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico;
- iv. nei locali nel sottotetto dovrà essere ripristinata la funzione di "locale tecnico" indicata nei grafici di progetto;
- v. I locali nel sottosuolo previsti con la destinazione di "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico.

Altre lievi difformità riscontrate all'atto del sopralluogo secondo l'Esperto stimatore sono da intendersi ricomprese nelle tolleranze costruttive previste all'art. 34bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e pertanto non costituiscono violazione edilizia, considerato altresì che le strutture dell'edificio sono state collaudate dall'ing. Biagio Scazzuso che ha espressamente dichiarato "*... la conformità delle opere collaudate alla normativa sismica ed al progetto approvato ...*".

- oltre a quanto sopra specificato relativamente all'intero complesso edilizio, il confronto tra quanto rappresentato nel grafico allegato alla DIA in variante prot. n. CQ/2014/26183 del 1° aprile 2014, sopra citata, ed i rilievi effettuati, mette in evidenza una sostanziale conformità delle porzioni immobiliari che costituiscono il Lotto n. 3, (anche tenuto conto della dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori ed allegata alla dichiarazione di abitabilità - nella quale il citato professionista certifica che l'opera è stata realizzata in conformità al progetto approvato - e delle tolleranze in materia di edilizia indicate all'art. 34 bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 per le opere realizzate prima del 24 maggio 2024), ad eccezione della difformità al piano seminterrato dell'appartamento consistente nella realizzazione di un bagno in luogo del locale lavatoio previsto nel detto grafico: l'intervento non è suscettibile di regolarizzazione e pertanto sarà necessario procedere alla riduzione in pristino con l'eliminazione dei sanitari e dei relativi impianti, lasciando solamente quelli necessari alla funzione del lavatoio e pertanto un impianto per l'adduzione dell'acqua e uno per lo scarico; l'intervento comporta la demolizione dei pavimenti e dei rivestimenti e la successiva nuova posa in opera, oltre alle opere accessorie. Il costo per la regolarizzazione di detta difformità riscontrata, comprensivo degli interventi di ripristino, degli imprevisti, degli oneri di discarica, degli onorari del professionista incaricato della procedura edilizia e dei diritti di segreteria è stato considerato nella stima dell'Esperto; sono stati considerati nella stima altresì la quota per la messa a dimora degli alberi e degli arbusti previsti nel grafico di progetto.

Risultano le seguenti trascrizioni che non potranno essere oggetto di cancellazione:

- servitù attiva a non edificare, a favore dell'area distinta al foglio 410 con la particella 4022, a carico delle aree urbane distinte al foglio 410 con la particella 1501, subalterni 506, 507 e 510, costituita con atto a rogito notaio Bruno Cesarini di Roma del 27 aprile 2010, registrato a Roma il 25 maggio 2010 al n. 5929 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 26 maggio 2010 al n. 37559 di formalità;

- atto d'obbligo per vincolo del lotto, parcheggi, alberature e piano servizi, a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep. 13128/8561, registrato a Roma 4 il 9 giugno 2011 al n. 11706 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 10 giugno 2011 al n. 39923 di formalità con il quale il richiedente si è impegnato, tra l'altro, a:

*.. destinare permanentemente una superficie di mq 541,00 (cinquecentoquarantuno) a parcheggio privato, e mq 254,00 (duecentocinquantaquattro) a parcheggio privato di uso pubblico, assumendone a propria cura e spese la ordinaria e straordinaria manutenzione e sistemazione ed a mantenere permanentemente a giardino gli spazi di distacco del fabbricato ed a giardino pensile i solai di copertura invadenti i distacchi con coltre di terra vegetale di almeno cm 60 (sessanta), nonché a porre a dimora n. 20 (venti) alberi di altezza non inferiore a mt. 4,50 (quattro virgola cinquanta) e n. 54 (cinquantaquattro) arbusti come richiesto dalle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) e il mantenimento dell'alberatura esistente;*

*.. mantenere permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso dei locali al piano seminterrato, al piano servizi, al servizio dell'edificio ed a mantenere a giorno e libera la superficie del portico del piano terra e a tutti i piani. Le obbligazioni anzidette, da trascriversi presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Roma 1, non potranno essere cancellate o modificate senza il benessere del Comune di Roma.*


- cessione di diritti di edificazione (cubatura) stipulata con atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, trascritto a Roma 1 il 4 agosto 2011, al n. 56900 di formalità, con il quale sono stati venduti i diritti di edificazione (cubatura), al netto di quanto già edificato e quali risultanti dopo effettuata la demolizione del fabbricato insistente sulla particella 3640 del foglio 410, relativi alle aree distinte in catasto come segue: catasto terreni di Roma foglio 410, particelle: 3640, 1502, 1501 catasto Fabbricati di Roma foglio 410, particella 1501, subalterni: 506 (accorpata al subalterno 505); - 507 (accorpata al subalterno 2); - 509;

- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada della larghezza di circa m 5 (cinque) che dalla Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 3774, 3775 e 3776 del foglio 410, a carico dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56901 di formalità;

- servitù perpetua a non edificare a carico delle aree distinte in catasto terreni al foglio 410, particelle 1502 e 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) "...", costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56902 di formalità;

- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada interpodereale già esistente che dal civico 30 (trenta) della Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 1512 e 3598 del foglio 410, a carico dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501 subalterno 510 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) "...", costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56903 di formalità;

- regolamento di condominio, depositato negli atti del Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 15 settembre 2015 rep. n. 17057, trascritto a Roma 1, il 22 settembre 2015, al n. 70766 di formalità.



L'immobile è nella disponibilità della parte esecutata ed in corso di liberazione.

La vendita potrebbe essere soggetta a IVA.

Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il tutto, comunque, come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.



Il Giudice dell'esecuzione



## DESCRIZIONE DEL COMPENDIO

## Lotto 4

Piena proprietà delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Roma, Località Massimina, con accesso pedonale da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 9 e con accessi carrabili da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 11, e precisamente:

a) appartamento sviluppantesi su due livelli: piani primo e secondo della scala "A", collegati mediante una scala interna, distinto con il numero interno 6/a (sei/a), composto al piano primo da ingresso-soggiorno-pranzo con angolo cottura, disimpegno, camera, bagno e balcone al livello ed al piano secondo da un locale (ex locale tecnico), un bagno (ex lavatoio), disimpegno, balcone che funge da stenditoio stamponato ed un ambiente sottotetto, confinante con vano scala "A", cortile comune identificato con il subalterno 3 (tre), distacchi su due lati, salvo altri;

b) box auto sito nell'autorimessa al piano interrato, distinto con il numero 4 (quattro), della consistenza catastale di mq 28 (ventotto), confinante con spazio di manovra comune dal quale ha accesso, box auto distinti con i numeri 3 (tre) e 5 (cinque), salvo altri.

Le suddette porzioni immobiliari risultano censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 410, particella 4230:

.. subalterno 20, zona censuaria 6, categoria A/2, classe 5, vani 3,5, superficie catastale totale mq 71, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 64, Rendita Catastale Euro 488,05 [l'appartamento sopra descritto alla lettera a)];

.. subalterno 52, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 12, consistenza mq 28, superficie catastale totale mq 31, Rendita Catastale Euro 112,79 [il box auto sopra descritto alla lettera b)].

Come rilevato nella perizia versata in atti, a cui si rinvia:

.. lo stato di fatto dell'appartamento sopra descritto alla lettera a) presenta delle difformità rispetto alla planimetria ed ai dati catastali dovute a grafismo e relative alla presenza di un bagno al piano secondo anziché del lavatoio indicato in planimetria ed alla presenza di un ambiente sottotetto non graficizzato in planimetria collegato al locale;

.. lo stato di fatto del box auto sopra descritto alla lettera b) è sostanzialmente conforme alla planimetria ed ai dati catastali.

Relativamente alla situazione edilizio-urbanistica delle porzioni immobiliari sopra descritte l'Esperto estimatore ha riscontrato, nell'elaborato peritale cui si rinvia, che:

- le opere di costruzione del complesso immobiliare di cui fanno parte gli immobili pignorati sono state realizzate, previa demolizione del fabbricato preesistente, in forza del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Roma in data 29 settembre 2011 n. 577 e della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in variante presentata al Comune di Roma, Municipio XII, ai sensi degli art. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in data 1 aprile 2014, prot. n. CQ/2014/26183;

- per le suddette opere sono state presentate al Comune di Roma la richiesta di proroga fine lavori in data 6 novembre 2014 prot. n. 89124 e la dichiarazione di collaudo e fine lavori in data 29 settembre 2015 prot.n. CQ/2015/79731;

- è stata presentata al Comune di Roma, Dipartimento PAU, nei termini previsti dal D.P.R. 380/2001, istanza per il rilascio del certificato di agibilità in data 1 ottobre 2015, prot. n. QI/156579, in relazione alla quale, tra la documentazione fornita non è stato rinvenuto alcun atto interruttivo da parte della Pubblica Amministrazione e pertanto, trascorso il termine di giorni 60 dal deposito dell'istanza, l'agibilità si intende attestata sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del più volte citato DPR 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente al momento della presentazione dell'istanza; è stato indicato il termine di giorni 60 e non quello di giorni 30 giorni previsto dai commi 3 e 4 del citato articolo perché alla richiesta di Permesso di Costruire è allegata l'autodichiarazione del progettista incaricato, prevista all'art. 20 del DPR citato, circa la rispondenza dell'intervento alle norme igienico-sanitarie. Sul sito di Roma Capitale non risulta rilasciata la certificazione di abitabilità;



- il complesso edilizio presenta una sostanziale conformità al progetto approvato e a quello allegato alla DIA in variante sopra citati con le seguenti eccezioni:

- i. con l'atto d'obbligo a favore del Comune di Roma a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep.n. 13128/8561, appreso meglio citato, era stato assunto l'impegno di porre a dimora n. 20 alberi di altezza non inferiore a m 4,50 che non sono stati rilevati nel corso dei sopralluoghi effettuati così come non è stata rilevata la presenza dei n. 54 arbusti. Gli oneri, che sono a carico di tutti i proprietari delle porzioni immobiliari che compongono il complesso edilizio, per la messa a dimora dei n. 20 alberi di alto fusto e dei 54 arbusti sono stati stimati nella perizia depositata agli atti della procedura, e dell'incidenza degli stessi in relazione a ciascun lotto, si è tenuto conto nella valutazione;
- ii. alcune parti dell'area di distacco che dovevano essere mantenute a verde, sono state pavimentate benché di tali interventi vi è traccia nella variante depositata al Municipio;
- iii. nei locali al piano secondo, indicati con la destinazione "volumi tecnici", non è stata riscontrata la presenza degli impianti tecnologici indicati nel progetto allegato alla DIA in variante; i locali indicati con la destinazione "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico;
- iv. nei locali nel sottotetto dovrà essere ripristinata la funzione di "locale tecnico" indicata nei grafici di progetto;
- v. I locali nel sottosuolo previsti con la destinazione di "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico.


Altre lievi difformità riscontrate all'atto del sopralluogo secondo l'Esperto stimatore sono da intendersi ricomprese nelle tolleranze costruttive previste all'art. 34bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e pertanto non costituiscono violazione edilizia, considerato altresì che le strutture dell'edificio sono state collaudate dall'ing. Biagio Scazzuso che ha espressamente dichiarato "*... la conformità delle opere collaudate alla normativa sismica ed al progetto approvato ...*".

- oltre a quanto sopra specificato relativamente all'intero complesso edilizio, il confronto tra quanto rappresentato nel grafico allegato alla DIA in variante prot. n. CQ/2014/26183 del 1° aprile 2014, sopra citata, ed i rilievi effettuati, mette in evidenza una sostanziale conformità delle porzioni immobiliari che costituiscono il Lotto n. 4, (anche tenuto conto della dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori ed allegata alla dichiarazione di abitabilità - nella quale il citato professionista certifica che l'opera è stata realizzata in conformità al progetto approvato - e delle tolleranze in materia di edilizia indicate all'art. 34 bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 per le opere realizzate prima del 24 maggio 2024), ad eccezione delle difformità al piano secondo dell'appartamento consistenti nella realizzazione di un bagno in luogo del locale lavatoio previsto nel detto grafico, nell'assenza di impianti tecnologici nel locale e nella realizzazione dell'ambiente nel sottotetto collegato a detto locale da un'apertura, non previsto nel progetto e non rappresentato nella planimetria catastale. Le difformità sopra descritte non sono suscettibili di sanatoria: sarà pertanto necessario procedere a degli interventi finalizzati a ripristinare la situazione legittima. Detti interventi consisteranno nel ripristino della destinazione d'uso a lavatoio del bagno (con l'eliminazione dei sanitari e dei relativi impianti, lasciando solamente quelli necessari alla funzione del lavatoio e pertanto un impianto per l'adduzione dell'acqua e uno per lo scarico, con la demolizione dei pavimenti e dei rivestimenti e con la successiva nuova posa in opera, oltre alle opere accessorie) e nella realizzazione di un muro per separare l'ambiente nel sottotetto, oltre all'installazione di alcuni impianti tecnologici nel locale al secondo livello.

Il costo per la regolarizzazione di dette difformità, comprensivo degli interventi di ripristino, degli imprevisti, degli oneri di discarica, degli onorari del professionista incaricato della procedura edilizia e dei diritti di segreteria è stato considerato nella stima dell'Esperto; sono stati considerati nella stima altresì la quota per la messa a dimora degli alberi e degli arbusti previsti nel grafico di progetto.

Risultano le seguenti trascrizioni che non potranno essere oggetto di cancellazione:

- servitù attiva a non edificare, a favore dell'area distinta al foglio 410 con la particella 4022, a carico delle aree urbane distinte al foglio 410 con la particella 1501, subalterni 506, 507 e 510, costituita con atto a rogito notaio Bruno Cesarini di Roma del 27 aprile 2010, registrato a Roma il 25 maggio 2010 al n. 5929 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 26 maggio 2010 al n. 37559 di formalità;
- atto d'obbligo per vincolo del lotto, parcheggi, alberature e piano servizi, a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep. 13128/8561, registrato a Roma 4 il 9 giugno 2011 al n. 11706 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 10 giugno 2011 al n. 39923 di formalità con il quale il richiedente si è impegnato, tra l'altro, a:
  - .. *destinare permanentemente una superficie di mq 541,00 (cinquecentoquarantuno) a parcheggio privato, e mq 254,00 (duecentocinquantaquattro) a parcheggio privato di uso pubblico, assumendone a propria cura e spese la ordinaria e straordinaria manutenzione e sistemazione ed a mantenere permanentemente a giardino gli spazi di distacco del fabbricato ed a giardino pensile i solai di copertura invadenti i distacchi con coltre di terra vegetale di almeno cm 60 (sessanta), nonché a porre a dimora n. 20 (venti) alberi di altezza non inferiore a mt. 4,50 (quattro virgola cinquanta) e n. 54 (cinquantaquattro) arbusti come richiesto dalle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) e il mantenimento dell'alberatura esistente;*
  - .. *mantenere permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso dei locali al piano seminterrato, al piano servizi, al servizio dell'edificio ed a mantenere a giorno e libera la superficie del portico del piano terra e a tutti i piani. Le obbligazioni anzidette, da trascriversi presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Roma 1, non potranno essere cancellate o modificate senza il benessere del Comune di Roma.*
- cessione di diritti di edificazione (cubatura) stipulata con atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, trascritto a Roma 1 il 4 agosto 2011, al n. 56900 di formalità, con il quale sono stati venduti i diritti di edificazione (cubatura), al netto di quanto già edificato e quali risultanti dopo effettuata la demolizione del fabbricato insistente sulla particella 3640 del foglio 410, relativi alle aree distinte in catasto come segue: catasto terreni di Roma foglio 410, particelle: 3640, 1502, 1501 catasto Fabbricati di Roma foglio 410, particella 1501, subalterni: 506 (accorpata al subalterno 505); - 507 (accorpata al subalterno 2); - 509;
- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada della larghezza di circa m 5 (cinque) che dalla Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 3774, 3775 e 3776 del foglio 410, a carico dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56901 di formalità;
- servitù perpetua a non edificare a carico delle aree distinte in catasto terreni al foglio 410, particelle 1502 e 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...", costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56902 di formalità;
- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada interpoderale già esistente che dal civico 30 (trenta) della Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 1512 e 3598 del foglio 410, a carico dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501 subalterno 510 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...", costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56903 di formalità;
- regolamento di condominio, depositato negli atti del Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 15 settembre 2015 rep. n. 17057, trascritto a Roma 1, il 22 settembre 2015, al n. 70766 di formalità.



L'immobile è nella disponibilità della parte esecutata ed in corso di liberazione.

La vendita potrebbe essere soggetta a IVA.

Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il tutto, comunque, come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.



Il Giudice dell'esecuzione



## DESCRIZIONE DEL COMPENDIO

## Lotto 5

Piena proprietà delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Roma, Località Massimina, con accesso pedonale da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 9 e con accessi carrabili da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 11, e precisamente:

a) appartamento sviluppatosi su due livelli: piani primo e secondo della scala "A", collegati mediante una scala interna, distinto con il numero interno 7/a (sette/a), composto al piano primo da ingresso-soggiorno-pranzo con angolo cottura, disimpegno, camera, bagno e balcone al livello ed al piano secondo da un locale (ex locale tecnico), un bagno (ex lavatoio), disimpegno, balcone che funge da stenditoio stamponato ed un ambiente sottotetto, confinante con vano scala "A", dal quale ha accesso, cortile comune identificato con il subalterno 3 (tre), appartamento distinto con il numero interno 6/b della scala "B", salvo altri;

b) box auto sito nell'autorimessa al piano interrato, distinto con il numero 5 (cinque), della consistenza catastale di mq 26 (ventisei), confinante con spazio di manovra comune dal quale ha accesso, box auto distinti con i numeri 4 (quattro) e 6 (sei), salvo altri.

Le suddette porzioni immobiliari risultano censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 410, particella 4230:

.. subalterno 21, zona censuaria 6, categoria A/2, classe 5, vani 3,5, superficie catastale totale mq 70, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 63, Rendita Catastale Euro 488,05 [l'appartamento sopra descritto alla lettera a)];

.. subalterno 53, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 12, consistenza mq 26, superficie catastale totale mq 30, Rendita Catastale Euro 104,74 [il box auto sopra descritto alla lettera b)].

Come rilevato nella perizia versata in atti, a cui si rinvia:

.. lo stato di fatto dell'appartamento sopra descritto alla lettera a) presenta delle difformità rispetto alla planimetria ed ai dati catastali dovute a grafismo e relative alla presenza di un bagno al piano secondo anziché del lavatoio indicato in planimetria ed alla presenza di un ambiente sottotetto non graficizzato in planimetria collegato al locale;

.. lo stato di fatto del box auto sopra descritto alla lettera b) è sostanzialmente conforme alla planimetria ed ai dati catastali.

Relativamente alla situazione edilizio-urbanistica delle porzioni immobiliari sopra descritte l'Esperto estimatore ha riscontrato, nell'elaborato peritale cui si rinvia, che:

- le opere di costruzione del complesso immobiliare di cui fanno parte gli immobili pignorati sono state realizzate, previa demolizione del fabbricato preesistente, in forza del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Roma in data 29 settembre 2011 n. 577 e della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in variante presentata al Comune di Roma, Municipio XII, ai sensi degli art. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in data 1 aprile 2014, prot. n. CQ/2014/26183;

- per le suddette opere sono state presentate al Comune di Roma la richiesta di proroga fine lavori in data 6 novembre 2014 prot. n. 89124 e la dichiarazione di collaudo e fine lavori in data 29 settembre 2015 prot.n. CQ/2015/79731;

- è stata presentata al Comune di Roma, Dipartimento PAU, nei termini previsti dal D.P.R. 380/2001, istanza per il rilascio del certificato di agibilità in data 1 ottobre 2015, prot. n. QI/156579, in relazione alla quale, tra la documentazione fornita non è stato rinvenuto alcun atto interruttivo da parte della Pubblica Amministrazione e pertanto, trascorso il termine di giorni 60 dal deposito dell'istanza, l'agibilità si intende attestata sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del più volte citato DPR 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente al momento della presentazione dell'istanza; è stato indicato il termine di giorni 60 e non quello di giorni 30 giorni previsto dai commi 3 e 4 del citato articolo perché alla richiesta di Permesso di Costruire è allegata l'autodichiarazione del progettista incaricato, prevista all'art. 20 del DPR citato, circa la rispondenza dell'intervento alle norme igienico-sanitarie. Sul sito di Roma Capitale non risulta rilasciata la certificazione di abitabilità;



- il complesso edilizio presenta una sostanziale conformità al progetto approvato e a quello allegato alla DIA in variante sopra citati con le seguenti eccezioni:

- i. con l'atto d'obbligo a favore del Comune di Roma a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep.n. 13128/8561, appresso meglio citato, era stato assunto l'impegno di porre a dimora n. 20 alberi di altezza non inferiore a m 4,50 che non sono stati rilevati nel corso dei sopralluoghi effettuati così come non è stata rilevata la presenza dei n. 54 arbusti. Gli oneri, che sono a carico di tutti i proprietari delle porzioni immobiliari che compongono il complesso edilizio, per la messa a dimora dei n. 20 alberi di alto fusto e dei 54 arbusti sono stati stimati nella perizia depositata agli atti della procedura, e dell'incidenza degli stessi in relazione a ciascun lotto, si è tenuto conto nella valutazione;
- ii. alcune parti dell'area di distacco che dovevano essere mantenute a verde, sono state pavimentate benché di tali interventi vi è traccia nella variante depositata al Municipio;
- iii. nei locali al piano secondo, indicati con la destinazione "volumi tecnici", non è stata riscontrata la presenza degli impianti tecnologici indicati nel progetto allegato alla DIA in variante; i locali indicati con la destinazione "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico;
- iv. nei locali nel sottotetto dovrà essere ripristinata la funzione di "locale tecnico" indicata nei grafici di progetto;
- v. I locali nel sottosuolo previsti con la destinazione di "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico.


Altre lievi difformità riscontrate all'atto del sopralluogo secondo l'Esperto stimatore sono da intendersi ricomprese nelle tolleranze costruttive previste all'art. 34bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e pertanto non costituiscono violazione edilizia, considerato altresì che le strutture dell'edificio sono state collaudate dall'ing. Biagio Scazzuso che ha espressamente dichiarato "*... la conformità delle opere collaudate alla normativa sismica ed al progetto approvato ...*".

- oltre a quanto sopra specificato relativamente all'intero complesso edilizio, il confronto tra quanto rappresentato nel grafico allegato alla DIA in variante prot. n. CQ/2014/26183 del 1° aprile 2014, sopra citata, ed i rilievi effettuati, mette in evidenza una sostanziale conformità delle porzioni immobiliari che costituiscono il Lotto n. 5, (anche tenuto conto della dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori ed allegata alla dichiarazione di abitabilità - nella quale il citato professionista certifica che l'opera è stata realizzata in conformità al progetto approvato - e delle tolleranze in materia di edilizia indicate all'art. 34 bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 per le opere realizzate prima del 24 maggio 2024), ad eccezione delle difformità al piano secondo dell'appartamento consistenti nella realizzazione di un bagno in luogo del locale lavatoio previsto nel detto grafico, nell'assenza di impianti tecnologici nel locale e nella realizzazione dell'ambiente nel sottotetto collegato a detto locale da un'apertura, non previsto nel progetto e non rappresentato nella planimetria catastale. Le difformità sopra descritte non sono suscettibili di sanatoria: sarà pertanto necessario procedere a degli interventi finalizzati a ripristinare la situazione legittima. Detti interventi consisteranno nel ripristino della destinazione d'uso a lavatoio del bagno (con l'eliminazione dei sanitari e dei relativi impianti, lasciando solamente quelli necessari alla funzione del lavatoio e pertanto un impianto per l'adduzione dell'acqua e uno per lo scarico, con la demolizione dei pavimenti e dei rivestimenti e con la successiva nuova posa in opera, oltre alle opere accessorie) e nella realizzazione di un muro per separare l'ambiente nel sottotetto, oltre all'installazione di alcuni impianti tecnologici nel locale al secondo livello.

Il costo per la regolarizzazione di dette difformità, comprensivo degli interventi di ripristino, degli imprevisti, degli oneri di discarica, degli onorari del professionista incaricato della procedura edilizia e dei diritti di segreteria è stato considerato nella stima dell'Esperto; sono stati considerati nella stima altresì la quota per la messa a dimora degli alberi e degli arbusti previsti nel grafico di progetto.

Risultano le seguenti trascrizioni che non potranno essere oggetto di cancellazione:

- servitù attiva a non edificare, a favore dell'area distinta al foglio 410 con la particella 4022, a carico delle aree urbane distinte al foglio 410 con la particella 1501, subalterni 506, 507 e 510, costituita con atto a rogito notaio Bruno Cesarini di Roma del 27 aprile 2010, registrato a Roma il 25 maggio 2010 al n. 5929 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 26 maggio 2010 al n. 37559 di formalità;
- atto d'obbligo per vincolo del lotto, parcheggi, alberature e piano servizi, a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep. 13128/8561, registrato a Roma 4 il 9 giugno 2011 al n. 11706 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 10 giugno 2011 al n. 39923 di formalità con il quale il richiedente si è impegnato, tra l'altro, a:
  - .. destinare permanentemente una superficie di mq 541,00 (cinquecentoquarantuno) a parcheggio privato, e mq 254,00 (duecentocinquantaquattro) a parcheggio privato di uso pubblico, assumendone a propria cura e spese la ordinaria e straordinaria manutenzione e sistemazione ed a mantenere permanentemente a giardino gli spazi di distacco del fabbricato ed a giardino pensile i solai di copertura invadenti i distacchi con coltre di terra vegetale di almeno cm 60 (sessanta) , nonché a porre a dimora n. 20 (venti) alberi di altezza non inferiore a mt. 4,50 (quattro virgola cinquanta) e n. 54 (cinquantaquattro) arbusti come richiesto dalle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) e il mantenimento dell'alberatura esistente;*
  - .. mantenere permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso dei locali al piano seminterrato, al piano servizi, al servizio dell'edificio ed a mantenere a giorno e libera la superficie del portico del piano terra e a tutti i piani. Le obbligazioni anzidette, da trascriversi presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Roma 1, non potranno essere cancellate o modificate senza il benessere del Comune di Roma.*
- cessione di diritti di edificazione (cubatura) stipulata con atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, trascritto a Roma 1 il 4 agosto 2011, al n. 56900 di formalità, con il quale sono stati venduti i diritti di edificazione (cubatura), al netto di quanto già edificato e quali risultanti dopo effettuata la demolizione del fabbricato insistente sulla particella 3640 del foglio 410, relativi alle aree distinte in catasto come segue: catasto terreni di Roma foglio 410, particelle: 3640, 1502, 1501 catasto Fabbricati di Roma foglio 410, particella 1501, subalterni: 506 (accorpata al subalterno 505); - 507 (accorpata al subalterno 2); - 509;
- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada della larghezza di circa m 5 (cinque) che dalla Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 3774, 3775 e 3776 del foglio 410, a carico dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56901 di formalità;
- servitù perpetua a non edificare a carico delle aree distinte in catasto terreni al foglio 410, particelle 1502 e 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...”, costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56902 di formalità;
- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada interpoderale già esistente che dal civico 30 (trenta) della Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 1512 e 3598 del foglio 410, a carico dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501 subalterno 510 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...”, costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56903 di formalità;
- regolamento di condominio, depositato negli atti del Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 15 settembre 2015 rep. n. 17057, trascritto a Roma 1, il 22 settembre 2015, al n. 70766 di formalità.



L'immobile è nella disponibilità della parte esecutata ed in corso di liberazione.

La vendita potrebbe essere soggetta a IVA.

Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il tutto, comunque, come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.



Il Giudice dell'esecuzione



## DESCRIZIONE DEL COMPENDIO

## Lotto 6

Piena proprietà delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Roma, Località Massimina, con accesso pedonale da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 9 e con accessi carrabili da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 11, e precisamente:

a) appartamento sviluppantesi su due livelli: piani primo e secondo della scala "A", collegati mediante una scala interna, distinto con il numero interno 8/a (otto/a), composto al piano primo da ingresso-soggiorno-pranzo con angolo cottura, disimpegno, camera, bagno e balcone al livello ed al piano secondo da un locale (ex locale tecnico), un bagno (ex lavatoio), disimpegno, balcone che funge da stenditoio stamponato ed un ambiente sottotetto, confinante con vano scala "A", dal quale ha accesso, cortile comune identificato con il subalterno 3 (tre), appartamento distinto con il numero interno 5/b della scala "B", salvo altri;

b) box auto sito nell'autorimessa al piano interrato, distinto con il numero 10 (dieci), della consistenza catastale di mq 26 (ventisei), confinante con spazio di manovra comune dal quale ha accesso, box auto distinti con i numeri 9 (nove) e 11 (undici), salvo altri.

Le suddette porzioni immobiliari risultano censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 410, particella 4230:

.. subalterno 22, zona censuaria 6, categoria A/2, classe 5, vani 3,5, superficie catastale totale mq 69, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 62, Rendita Catastale Euro 488,05 [l'appartamento sopra descritto alla lettera a)];

.. subalterno 58, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 12, consistenza mq 26, superficie catastale totale mq 30, Rendita Catastale Euro 104,74 [il box auto sopra descritto alla lettera b)].

Come rilevato nella perizia versata in atti, a cui si rinvia:

.. lo stato di fatto dell'appartamento sopra descritto alla lettera a) presenta delle difformità rispetto alla planimetria ed ai dati catastali dovute a grafismo e relative alla presenza di un bagno al piano secondo anziché del lavatoio indicato in planimetria ed alla presenza di un ambiente sottotetto non graficizzato in planimetria collegato al locale;

.. lo stato di fatto del box auto sopra descritto alla lettera b) è sostanzialmente conforme alla planimetria ed ai dati catastali.

Relativamente alla situazione edilizio-urbanistica delle porzioni immobiliari sopra descritte l'Esperto estimatore ha riscontrato, nell'elaborato peritale cui si rinvia, che:

- le opere di costruzione del complesso immobiliare di cui fanno parte gli immobili pignorati sono state realizzate, previa demolizione del fabbricato preesistente, in forza del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Roma in data 29 settembre 2011 n. 577 e della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in variante presentata al Comune di Roma, Municipio XII, ai sensi degli art. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in data 1 aprile 2014, prot. n. CQ/2014/26183;

- per le suddette opere sono state presentate al Comune di Roma la richiesta di proroga fine lavori in data 6 novembre 2014 prot. n. 89124 e la dichiarazione di collaudo e fine lavori in data 29 settembre 2015 prot.n. CQ/2015/79731;

- è stata presentata al Comune di Roma, Dipartimento PAU, nei termini previsti dal D.P.R. 380/2001, istanza per il rilascio del certificato di agibilità in data 1 ottobre 2015, prot. n. QI/156579, in relazione alla quale, tra la documentazione fornita non è stato rinvenuto alcun atto interruttivo da parte della Pubblica Amministrazione e pertanto, trascorso il termine di giorni 60 dal deposito dell'istanza, l'agibilità si intende attestata sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del più volte citato DPR 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente al momento della presentazione dell'istanza; è stato indicato il termine di giorni 60 e non quello di giorni 30 giorni previsto dai commi 3 e 4 del citato articolo perché alla richiesta di Permesso di Costruire è allegata l'autodichiarazione del progettista incaricato, prevista all'art. 20 del DPR citato, circa la rispondenza dell'intervento alle norme igienico-sanitarie. Sul sito di Roma Capitale non risulta rilasciata la certificazione di abitabilità;



- il complesso edilizio presenta una sostanziale conformità al progetto approvato e a quello allegato alla DIA in variante sopra citati con le seguenti eccezioni:

- i. con l'atto d'obbligo a favore del Comune di Roma a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep.n. 13128/8561, appresso meglio citato, era stato assunto l'impegno di porre a dimora n. 20 alberi di altezza non inferiore a m 4,50 che non sono stati rilevati nel corso dei sopralluoghi effettuati così come non è stata rilevata la presenza dei n. 54 arbusti. Gli oneri, che sono a carico di tutti i proprietari delle porzioni immobiliari che compongono il complesso edilizio, per la messa a dimora dei n. 20 alberi di alto fusto e dei 54 arbusti sono stati stimati nella perizia depositata agli atti della procedura, e dell'incidenza degli stessi in relazione a ciascun lotto, si è tenuto conto nella valutazione;
- ii. alcune parti dell'area di distacco che dovevano essere mantenute a verde, sono state pavimentate benché di tali interventi vi è traccia nella variante depositata al Municipio;
- iii. nei locali al piano secondo, indicati con la destinazione "volumi tecnici", non è stata riscontrata la presenza degli impianti tecnologici indicati nel progetto allegato alla DIA in variante; i locali indicati con la destinazione "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico;
- iv. nei locali nel sottotetto dovrà essere ripristinata la funzione di "locale tecnico" indicata nei grafici di progetto;
- v. I locali nel sottosuolo previsti con la destinazione di "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico.


Altre lievi difformità riscontrate all'atto del sopralluogo secondo l'Esperto stimatore sono da intendersi ricomprese nelle tolleranze costruttive previste all'art. 34bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e pertanto non costituiscono violazione edilizia, considerato altresì che le strutture dell'edificio sono state collaudate dall'ing. Biagio Scazzuso che ha espressamente dichiarato "*... la conformità delle opere collaudate alla normativa sismica ed al progetto approvato ...*".

- oltre a quanto sopra specificato relativamente all'intero complesso edilizio, il confronto tra quanto rappresentato nel grafico allegato alla DIA in variante prot. n. CQ/2014/26183 del 1° aprile 2014, sopra citata, ed i rilievi effettuati, mette in evidenza una sostanziale conformità delle porzioni immobiliari che costituiscono il Lotto n. 6, (anche tenuto conto della dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori ed allegata alla dichiarazione di abitabilità - nella quale il citato professionista certifica che l'opera è stata realizzata in conformità al progetto approvato - e delle tolleranze in materia di edilizia indicate all'art. 34 bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 per le opere realizzate prima del 24 maggio 2024), ad eccezione delle difformità al piano secondo dell'appartamento consistenti nella realizzazione di un bagno in luogo del locale lavatoio previsto nel detto grafico, nell'assenza di impianti tecnologici nel locale e nella realizzazione dell'ambiente nel sottotetto collegato a detto locale da un'apertura, non previsto nel progetto e non rappresentato nella planimetria catastale. Le difformità sopra descritte non sono suscettibili di sanatoria: sarà pertanto necessario procedere a degli interventi finalizzati a ripristinare la situazione legittima. Detti interventi consisteranno nel ripristino della destinazione d'uso a lavatoio del bagno (con l'eliminazione dei sanitari e dei relativi impianti, lasciando solamente quelli necessari alla funzione del lavatoio e pertanto un impianto per l'adduzione dell'acqua e uno per lo scarico, con la demolizione dei pavimenti e dei rivestimenti e con la successiva nuova posa in opera, oltre alle opere accessorie) e nella realizzazione di un muro per separare l'ambiente nel sottotetto, oltre all'installazione di alcuni impianti tecnologici nel locale al secondo livello.

Il costo per la regolarizzazione di dette difformità, comprensivo degli interventi di ripristino, degli imprevisti, degli oneri di discarica, degli onorari del professionista incaricato della procedura edilizia e dei diritti di segreteria è stato considerato nella stima dell'Esperto; sono stati considerati nella stima altresì la quota per la messa a dimora degli alberi e degli arbusti previsti nel grafico di progetto.

Risultano le seguenti trascrizioni che non potranno essere oggetto di cancellazione:

- servitù attiva a non edificare, a favore dell'area distinta al foglio 410 con la particella 4022, a carico delle aree urbane distinte al foglio 410 con la particella 1501, subalterni 506, 507 e 510, costituita con atto a rogito notaio Bruno Cesarini di Roma del 27 aprile 2010, registrato a Roma il 25 maggio 2010 al n. 5929 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 26 maggio 2010 al n. 37559 di formalità;
- atto d'obbligo per vincolo del lotto, parcheggi, alberature e piano servizi, a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep. 13128/8561, registrato a Roma 4 il 9 giugno 2011 al n. 11706 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 10 giugno 2011 al n. 39923 di formalità con il quale il richiedente si è impegnato, tra l'altro, a:
  - .. *destinare permanentemente una superficie di mq 541,00 (cinquecentoquarantuno) a parcheggio privato, e mq 254,00 (duecentocinquantaquattro) a parcheggio privato di uso pubblico, assumendone a propria cura e spese la ordinaria e straordinaria manutenzione e sistemazione ed a mantenere permanentemente a giardino gli spazi di distacco del fabbricato ed a giardino pensile i solai di copertura invadenti i distacchi con coltre di terra vegetale di almeno cm 60 (sessanta) , nonché a porre a dimora n. 20 (venti) alberi di altezza non inferiore a mt. 4,50 (quattro virgola cinquanta) e n. 54 (cinquantaquattro) arbusti come richiesto dalle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) e il mantenimento dell'alberatura esistente;*
  - .. *mantenere permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso dei locali al piano seminterrato, al piano servizi, al servizio dell'edificio ed a mantenere a giorno e libera la superficie del portico del piano terra e a tutti i piani. Le obbligazioni anzidette, da trascriversi presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Roma 1, non potranno essere cancellate o modificate senza il benessere del Comune di Roma.*
- cessione di diritti di edificazione (cubatura) stipulata con atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, trascritto a Roma 1 il 4 agosto 2011, al n. 56900 di formalità, con il quale sono stati venduti i diritti di edificazione (cubatura), al netto di quanto già edificato e quali risultanti dopo effettuata la demolizione del fabbricato insistente sulla particella 3640 del foglio 410, relativi alle aree distinte in catasto come segue: catasto terreni di Roma foglio 410, particelle: 3640, 1502, 1501 catasto Fabbricati di Roma foglio 410, particella 1501, subalterni: 506 (accorpata al subalterno 505); - 507 (accorpata al subalterno 2); - 509;
- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada della larghezza di circa m 5 (cinque) che dalla Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 3774, 3775 e 3776 del foglio 410, a carico dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56901 di formalità;
- servitù perpetua a non edificare a carico delle aree distinte in catasto terreni al foglio 410, particelle 1502 e 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...”, costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56902 di formalità;
- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada interpoderale già esistente che dal civico 30 (trenta) della Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 1512 e 3598 del foglio 410, a carico dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501 subalterno 510 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...”, costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56903 di formalità;
- regolamento di condominio, depositato negli atti del Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 15 settembre 2015 rep. n. 17057, trascritto a Roma 1, il 22 settembre 2015, al n. 70766 di formalità.



L'immobile è nella disponibilità della parte esecutata ed in corso di liberazione.

La vendita potrebbe essere soggetta a IVA.

Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il tutto, comunque, come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.



Il Giudice dell'esecuzione



## DESCRIZIONE DEL COMPENDIO

## Lotto 7

Piena proprietà delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Roma, Località Massimina, con accesso pedonale da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 9 e con accessi carrabili da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 11, e precisamente:

a) appartamento sviluppatosi su due livelli: piani primo e secondo della scala "A", collegati mediante una scala interna, distinto con il numero interno 5/a (cinque/a), composto al piano primo da ingresso-soggiorno-pranzo con angolo cottura, disimpegno, camera, bagno e balcone al livello ed al piano secondo da un locale (ex locale tecnico), un bagno (ex lavatoio), disimpegno, balcone che funge da stenditoio stamponato ed un ambiente sottotetto, confinante con vano scala "A", dal quale ha accesso, cortile comune identificato con il subalterno 3 (tre), distacchi su due lati, salvo altri;

b) box auto sito nell'autorimessa al piano interrato, distinto con il numero 11 (undici), della consistenza catastale di mq 19 (diciannove), confinante con spazio di manovra comune dal quale ha accesso, box auto distinti con i numeri 10 (dieci) e 12 (dodici), salvo altri.

Le suddette porzioni immobiliari risultano censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 410, particella 4230:

.. subalterno 23, zona censuaria 6, categoria A/2, classe 5, vani 3,5, superficie catastale totale mq 70, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 63, Rendita Catastale Euro 488,05 [l'appartamento sopra descritto alla lettera a)];

.. subalterno 59, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 12, consistenza mq 19, superficie catastale totale mq 24, Rendita Catastale Euro 76,54 [il box auto sopra descritto alla lettera b)].

Come rilevato nella perizia versata in atti, a cui si rinvia:

.. lo stato di fatto dell'appartamento sopra descritto alla lettera a) presenta delle difformità rispetto alla planimetria ed ai dati catastali dovute a grafismo e relative alla presenza di un bagno al piano secondo anziché del lavatoio indicato in planimetria ed alla presenza di un ambiente sottotetto non graficizzato in planimetria collegato al locale;

.. lo stato di fatto del box auto sopra descritto alla lettera b) è sostanzialmente conforme alla planimetria ed ai dati catastali.

Relativamente alla situazione edilizio-urbanistica delle porzioni immobiliari sopra descritte l'Esperto estimatore ha riscontrato, nell'elaborato peritale cui si rinvia, che:

- le opere di costruzione del complesso immobiliare di cui fanno parte gli immobili pignorati sono state realizzate, previa demolizione del fabbricato preesistente, in forza del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Roma in data 29 settembre 2011 n. 577 e della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in variante presentata al Comune di Roma, Municipio XII, ai sensi degli art. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in data 1 aprile 2014, prot. n. CQ/2014/26183;

- per le suddette opere sono state presentate al Comune di Roma la richiesta di proroga fine lavori in data 6 novembre 2014 prot. n. 89124 e la dichiarazione di collaudo e fine lavori in data 29 settembre 2015 prot.n. CQ/2015/79731;

- è stata presentata al Comune di Roma, Dipartimento PAU, nei termini previsti dal D.P.R. 380/2001, istanza per il rilascio del certificato di agibilità in data 1 ottobre 2015, prot. n. QI/156579, in relazione alla quale, tra la documentazione fornita non è stato rinvenuto alcun atto interruttivo da parte della Pubblica Amministrazione e pertanto, trascorso il termine di giorni 60 dal deposito dell'istanza, l'agibilità si intende attestata sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del più volte citato DPR 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente al momento della presentazione dell'istanza; è stato indicato il termine di giorni 60 e non quello di giorni 30 giorni previsto dai commi 3 e 4 del citato articolo perché alla richiesta di Permesso di Costruire è allegata l'autodichiarazione del progettista incaricato, prevista all'art. 20 del DPR citato, circa la rispondenza dell'intervento alle norme igienico-sanitarie. Sul sito di Roma Capitale non risulta rilasciata la certificazione di abitabilità;



- il complesso edilizio presenta una sostanziale conformità al progetto approvato e a quello allegato alla DIA in variante sopra citati con le seguenti eccezioni:

- i. con l'atto d'obbligo a favore del Comune di Roma a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep.n. 13128/8561, appresso meglio citato, era stato assunto l'impegno di porre a dimora n. 20 alberi di altezza non inferiore a m 4,50 che non sono stati rilevati nel corso dei sopralluoghi effettuati così come non è stata rilevata la presenza dei n. 54 arbusti. Gli oneri, che sono a carico di tutti i proprietari delle porzioni immobiliari che compongono il complesso edilizio, per la messa a dimora dei n. 20 alberi di alto fusto e dei 54 arbusti sono stati stimati nella perizia depositata agli atti della procedura, e dell'incidenza degli stessi in relazione a ciascun lotto, si è tenuto conto nella valutazione;
- ii. alcune parti dell'area di distacco che dovevano essere mantenute a verde, sono state pavimentate benché di tali interventi vi è traccia nella variante depositata al Municipio;
- iii. nei locali al piano secondo, indicati con la destinazione "volumi tecnici", non è stata riscontrata la presenza degli impianti tecnologici indicati nel progetto allegato alla DIA in variante; i locali indicati con la destinazione "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico;
- iv. nei locali nel sottotetto dovrà essere ripristinata la funzione di "locale tecnico" indicata nei grafici di progetto;
- v. I locali nel sottosuolo previsti con la destinazione di "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico.

Altre lievi difformità riscontrate all'atto del sopralluogo secondo l'Esperto stimatore sono da intendersi ricomprese nelle tolleranze costruttive previste all'art. 34bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e pertanto non costituiscono violazione edilizia, considerato altresì che le strutture dell'edificio sono state collaudate dall'ing. Biagio Scazzuso che ha espressamente dichiarato "*... la conformità delle opere collaudate alla normativa sismica ed al progetto approvato ...*".

- oltre a quanto sopra specificato relativamente all'intero complesso edilizio, il confronto tra quanto rappresentato nel grafico allegato alla DIA in variante prot. n. CQ/2014/26183 del 1° aprile 2014, sopra citata, ed i rilievi effettuati, mette in evidenza una sostanziale conformità delle porzioni immobiliari che costituiscono il Lotto n. 7, (anche tenuto conto della dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori ed allegata alla dichiarazione di abitabilità - nella quale il citato professionista certifica che l'opera è stata realizzata in conformità al progetto approvato - e delle tolleranze in materia di edilizia indicate all'art. 34 bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 per le opere realizzate prima del 24 maggio 2024), ad eccezione delle difformità al piano secondo dell'appartamento consistenti nella realizzazione di un bagno in luogo del locale lavatoio previsto nel detto grafico, nell'assenza di impianti tecnologici nel locale e nella realizzazione dell'ambiente nel sottotetto collegato a detto locale da un'apertura, non previsto nel progetto e non rappresentato nella planimetria catastale. Le difformità sopra descritte non sono suscettibili di sanatoria: sarà pertanto necessario procedere a degli interventi finalizzati a ripristinare la situazione legittima. Detti interventi consisteranno nel ripristino della destinazione d'uso a lavatoio del bagno (con l'eliminazione dei sanitari e dei relativi impianti, lasciando solamente quelli necessari alla funzione del lavatoio e pertanto un impianto per l'adduzione dell'acqua e uno per lo scarico, con la demolizione dei pavimenti e dei rivestimenti e con la successiva nuova posa in opera, oltre alle opere accessorie) e nella realizzazione di un muro per separare l'ambiente nel sottotetto, oltre all'installazione di alcuni impianti tecnologici nel locale al secondo livello.

Il costo per la regolarizzazione di dette difformità, comprensivo degli interventi di ripristino, degli imprevisti, degli oneri di discarica, degli onorari del professionista incaricato della procedura edilizia e dei diritti di segreteria è stato considerato nella stima dell'Esperto; sono stati considerati nella stima altresì la quota per la messa a dimora degli alberi e degli arbusti previsti nel grafico di progetto.

Risultano le seguenti trascrizioni che non potranno essere oggetto di cancellazione:

- servitù attiva a non edificare, a favore dell'area distinta al foglio 410 con la particella 4022, a carico delle aree urbane distinte al foglio 410 con la particella 1501, subalterni 506, 507 e 510, costituita con atto a rogito notaio Bruno Cesarini di Roma del 27 aprile 2010, registrato a Roma il 25 maggio 2010 al n. 5929 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 26 maggio 2010 al n. 37559 di formalità;

- atto d'obbligo per vincolo del lotto, parcheggi, alberature e piano servizi, a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep. 13128/8561, registrato a Roma 4 il 9 giugno 2011 al n. 11706 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 10 giugno 2011 al n. 39923 di formalità con il quale il richiedente si è impegnato, tra l'altro, a:

*.. destinare permanentemente una superficie di mq 541,00 (cinquecentoquarantuno) a parcheggio privato, e mq 254,00 (duecentocinquantaquattro) a parcheggio privato di uso pubblico, assumendone a propria cura e spese la ordinaria e straordinaria manutenzione e sistemazione ed a mantenere permanentemente a giardino gli spazi di distacco del fabbricato ed a giardino pensile i solai di copertura invadenti i distacchi con coltre di terra vegetale di almeno cm 60 (sessanta), nonché a porre a dimora n. 20 (venti) alberi di altezza non inferiore a mt. 4,50 (quattro virgola cinquanta) e n. 54 (cinquantaquattro) arbusti come richiesto dalle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) e il mantenimento dell'alberatura esistente;*

*.. mantenere permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso dei locali al piano seminterrato, al piano servizi, al servizio dell'edificio ed a mantenere a giorno e libera la superficie del portico del piano terra e a tutti i piani. Le obbligazioni anzidette, da trascriversi presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Roma 1, non potranno essere cancellate o modificate senza il benessere del Comune di Roma.*


- cessione di diritti di edificazione (cubatura) stipulata con atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, trascritto a Roma 1 il 4 agosto 2011, al n. 56900 di formalità, con il quale sono stati venduti i diritti di edificazione (cubatura), al netto di quanto già edificato e quali risultanti dopo effettuata la demolizione del fabbricato insistente sulla particella 3640 del foglio 410, relativi alle aree distinte in catasto come segue: catasto terreni di Roma foglio 410, particelle: 3640, 1502, 1501 catasto Fabbricati di Roma foglio 410, particella 1501, subalterni: 506 (accorpata al subalterno 505); - 507 (accorpata al subalterno 2); - 509;

- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada della larghezza di circa m 5 (cinque) che dalla Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 3774, 3775 e 3776 del foglio 410, a carico dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56901 di formalità;

- servitù perpetua a non edificare a carico delle aree distinte in catasto terreni al foglio 410, particelle 1502 e 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) "...", costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56902 di formalità;

- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada interpoderale già esistente che dal civico 30 (trenta) della Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 1512 e 3598 del foglio 410, a carico dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501 subalterno 510 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) "...", costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56903 di formalità;

- regolamento di condominio, depositato negli atti del Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 15 settembre 2015 rep. n. 17057, trascritto a Roma 1, il 22 settembre 2015, al n. 70766 di formalità.



L'immobile è nella disponibilità della parte esecutata ed in corso di liberazione.

La vendita potrebbe essere soggetta a IVA.

Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il tutto, comunque, come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.



Il Giudice dell'esecuzione



## DESCRIZIONE DEL COMPENDIO

## Lotto 8

Piena proprietà delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Roma, Località Massimina, con accesso pedonale da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 9 e con accessi carrabili da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 11, e precisamente:

a) appartamento posto al piano terra della scala "B", distinto con il numero interno 1/b (uno/b), composto da ingresso-soggiorno-pranzo con angolo cottura, disimpegno, camera e bagno, con annesso giardino, in parte pavimentato, di pertinenza esclusiva, confinante con vano scala "B", vialetto pedonale di accesso comune e cortile comune identificato con il subalterno 4 (quattro), salvo altri;

b) box auto sito nell'autorimessa al piano interrato, distinto con il numero 20 (venti), della consistenza catastale di mq 17 (diciassette), confinante con spazio di manovra comune dal quale ha accesso, box auto distinti con i numeri 19 (diciannove) e 21 (ventuno), salvo altri.

Le suddette porzioni immobiliari risultano censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 410, particella 4230:

.. subalterno 24 graffato con il subalterno 25 (giardino), zona censuaria 6, categoria A/2, classe 5, vani 3, superficie catastale totale mq 53, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 49, Rendita Catastale Euro 418,33 [l'appartamento sopra descritto alla lettera a)];

.. subalterno 69, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 12, consistenza mq 17, superficie catastale totale mq 19, Rendita Catastale Euro 68,48 [il box auto sopra descritto alla lettera b)].

Come rilevato nella perizia versata in atti, a cui si rinvia, lo stato di fatto dell'appartamento ed il box auto sopra descritti è sostanzialmente conforme alle rispettive planimetrie e dati catastali.

Relativamente alla situazione edilizio-urbanistica delle porzioni immobiliari sopra descritte l'Esperto estimatore ha riscontrato, nell'elaborato peritale cui si rinvia, che:

- le opere di costruzione del complesso immobiliare di cui fanno parte gli immobili pignorati sono state realizzate, previa demolizione del fabbricato preesistente, in forza del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Roma in data 29 settembre 2011 n. 577 e della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in variante presentata al Comune di Roma, Municipio XII, ai sensi degli art. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in data 1 aprile 2014, prot. n. CQ/2014/26183;

- per le suddette opere sono state presentate al Comune di Roma la richiesta di proroga fine lavori in data 6 novembre 2014 prot. n. 89124 e la dichiarazione di collaudo e fine lavori in data 29 settembre 2015 prot.n. CQ/2015/79731;

- è stata presentata al Comune di Roma, Dipartimento PAU, nei termini previsti dal D.P.R. 380/2001, istanza per il rilascio del certificato di agibilità in data 1 ottobre 2015, prot. n. QI/156579, in relazione alla quale, tra la documentazione fornita non è stato rinvenuto alcun atto interruttivo da parte della Pubblica Amministrazione e pertanto, trascorso il termine di giorni 60 dal deposito dell'istanza, l'agibilità si intende attestata sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del più volte citato DPR 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente al momento della presentazione dell'istanza; è stato indicato il termine di giorni 60 e non quello di giorni 30 giorni previsto dai commi 3 e 4 del citato articolo perché alla richiesta di Permesso di Costruire è allegata l'autodichiarazione del progettista incaricato, prevista all'art. 20 del DPR citato, circa la rispondenza dell'intervento alle norme igienico-sanitarie. Sul sito di Roma Capitale non risulta rilasciata la certificazione di abitabilità;

- il complesso edilizio presenta una sostanziale conformità al progetto approvato e a quello allegato alla DIA in variante sopra citati con le seguenti eccezioni:

- i. con l'atto d'obbligo a favore del Comune di Roma a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep.n. 13128/8561, appreso meglio citato, era stato assunto l'impegno di porre a dimora n. 20 alberi di altezza non inferiore a m 4,50 che non sono stati rilevati nel corso dei sopralluoghi effettuati così come non è stata rilevata la presenza dei n. 54 arbusti. Gli oneri, che sono a carico di tutti i proprietari delle porzioni immobiliari



- che compongono il complesso edilizio, per la messa a dimora dei n. 20 alberi di alto fusto e dei 54 arbusti sono stati stimati nella perizia depositata agli atti della procedura, e dell'incidenza degli stessi in relazione a ciascun lotto, si è tenuto conto nella valutazione;
- ii. alcune parti dell'area di distacco che dovevano essere mantenute a verde, sono state pavimentate benché di tali interventi vi è traccia nella variante depositata al Municipio;
  - iii. nei locali al piano secondo, indicati con la destinazione "volumi tecnici", non è stata riscontrata la presenza degli impianti tecnologici indicati nel progetto allegato alla DIA in variante; i locali indicati con la destinazione "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico;
  - iv. nei locali nel sottotetto dovrà essere ripristinata la funzione di "locale tecnico" indicata nei grafici di progetto;
  - v. I locali nel sottosuolo previsti con la destinazione di "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico.

Altre lievi difformità riscontrate all'atto del sopralluogo secondo l'Esperto stimatore sono da intendersi ricomprese nelle tolleranze costruttive previste all'art. 34bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e pertanto non costituiscono violazione edilizia, considerato altresì che le strutture dell'edificio sono state collaudate dall'ing. Biagio Scazzuso che ha espressamente dichiarato "*... la conformità delle opere collaudate alla normativa sismica ed al progetto approvato ...*".

- oltre a quanto sopra specificato relativamente all'intero complesso edilizio, il confronto tra quanto rappresentato nel grafico allegato alla DIA in variante prot. n. CQ/2014/26183 del 1° aprile 2014, sopra citata, ed i rilievi effettuati, mette in evidenza una sostanziale conformità delle porzioni immobiliari che costituiscono il Lotto n. 8, anche tenuto conto della dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori ed allegata alla dichiarazione di abitabilità - nella quale il citato professionista certifica che l'opera è stata realizzata in conformità al progetto approvato - e delle tolleranze in materia di edilizia indicate all'art. 34 bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 per le opere realizzate prima del 24 maggio 2024.

Il costo per la regolarizzazione delle difformità sopra indicate relativo alla quota per la messa a dimora degli alberi e degli arbusti previsti nel grafico di progetto è stato considerato nella stima dell'Esperto. Risultano le seguenti trascrizioni che non potranno essere oggetto di cancellazione:

- servitù attiva a non edificare, a favore dell'area distinta al foglio 410 con la particella 4022, a carico delle aree urbane distinte al foglio 410 con la particella 1501, subalterni 506, 507 e 510, costituita con atto a rogito notaio Bruno Cesarini di Roma del 27 aprile 2010, registrato a Roma il 25 maggio 2010 al n. 5929 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 26 maggio 2010 al n. 37559 di formalità;

- atto d'obbligo per vincolo del lotto, parcheggi, alberature e piano servizi, a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep. 13128/8561, registrato a Roma 4 il 9 giugno 2011 al n. 11706 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 10 giugno 2011 al n. 39923 di formalità con il quale il richiedente si è impegnato, tra l'altro, a:

*.. destinare permanentemente una superficie di mq 541,00 (cinquecentoquarantuno) a parcheggio privato, e mq 254,00 (duecentocinquantaquattro) a parcheggio privato di uso pubblico, assumendone a propria cura e spese la ordinaria e straordinaria manutenzione e sistemazione ed a mantenere permanentemente a giardino gli spazi di distacco del fabbricato ed a giardino pensile i solai di copertura invadenti i distacchi con coltre di terra vegetale di almeno cm 60 (sessanta), nonché a porre a dimora n. 20 (venti) alberi di altezza non inferiore a mt. 4,50 (quattro virgola cinquanta) e n. 54 (cinquantaquattro) arbusti come richiesto dalle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) e il mantenimento dell'alberatura esistente;*

*.. mantenere permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso dei locali al piano seminterrato, al piano servizi, al servizio dell'edificio ed a mantenere a giorno e libera la superficie del portico del piano terra e a tutti i piani. Le obbligazioni anzidette, da trascriversi presso la*

*Conservatoria dei registri Immobiliari di Roma 1, non potranno essere cancellate o modificate senza il benessere del Comune di Roma.*

- cessione di diritti di edificazione (cubatura) stipulata con atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, trascritto a Roma 1 il 4 agosto 2011, al n. 56900 di formalità, con il quale sono stati venduti i diritti di edificazione (cubatura), al netto di quanto già edificato e quali risultanti dopo effettuata la demolizione del fabbricato insistente sulla particella 3640 del foglio 410, relativi alle aree distinte in catasto come segue: catasto terreni di Roma foglio 410, particelle: 3640, 1502, 1501 catasto Fabbricati di Roma foglio 410, particella 1501, subalterni: 506 (accorpata al subalterno 505); - 507 (accorpata al subalterno 2); - 509;

- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada della larghezza di circa m 5 (cinque) che dalla Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 3774, 3775 e 3776 del foglio 410, a carico dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56901 di formalità;

- servitù perpetua a non edificare a carico delle aree distinte in catasto terreni al foglio 410, particelle 1502 e 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...", costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56902 di formalità;

- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada interpoderale già esistente che dal civico 30 (trenta) della Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 1512 e 3598 del foglio 410, a carico dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501 subalterno 510 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...", costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56903 di formalità;

- regolamento di condominio, depositato negli atti del Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 15 settembre 2015 rep. n 17057, trascritto a Roma 1, il 22 settembre 2015, al n. 70766 di formalità.

L'immobile è nella disponibilità della parte esecutata ed in corso di liberazione.

La vendita potrebbe essere soggetta a IVA.

Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il tutto, comunque, come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.

Il Giudice dell'esecuzione

## DESCRIZIONE DEL COMPENDIO

## Lotto 9

Piena proprietà delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Roma, Località Massimina, con accesso pedonale da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 9 e con accessi carrabili da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 11, e precisamente:

a) appartamento posto al piano terra della scala "B", distinto con il numero interno 2/b (due/b), composto da ingresso-soggiorno-pranzo con angolo cottura, disimpegno, camera e bagno, con annesso giardino, in parte pavimentato, di pertinenza esclusiva, confinante con vano scala "B", vialetto pedonale di accesso comune e cortile comune identificato con il subalterno 4 (quattro), salvo altri;

b) box auto sito nell'autorimessa al piano interrato, distinto con il numero 2 (due), della consistenza catastale di mq 28 (ventotto), confinante con spazio di manovra comune dal quale ha accesso, box auto distinti con i numeri 1 (uno) e 3 (tre), salvo altri.

Le suddette porzioni immobiliari risultano censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 410, particella 4230:

.. subalterno 26 graffato con il subalterno 27 (giardino), zona censuaria 6, categoria A/2, classe 5, vani 3, superficie catastale totale mq 53, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 49, Rendita Catastale Euro 418,33 [l'appartamento sopra descritto alla lettera a)];

.. subalterno 50, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 12, consistenza mq 28, superficie catastale totale mq 31, Rendita Catastale Euro 112,79 [il box auto sopra descritto alla lettera b)].

Come rilevato nella perizia versata in atti, a cui si rinvia, lo stato di fatto dell'appartamento ed il box auto sopra descritti è sostanzialmente conforme alle rispettive planimetrie e dati catastali, ad eccezione di difformità dovute a grafismo.

Relativamente alla situazione edilizio-urbanistica delle porzioni immobiliari sopra descritte l'Esperto estimatore ha riscontrato, nell'elaborato peritale cui si rinvia, che:

- le opere di costruzione del complesso immobiliare di cui fanno parte gli immobili pignorati sono state realizzate, previa demolizione del fabbricato preesistente, in forza del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Roma in data 29 settembre 2011 n. 577 e della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in variante presentata al Comune di Roma, Municipio XII, ai sensi degli art. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in data 1 aprile 2014, prot. n. CQ/2014/26183;

- per le suddette opere sono state presentate al Comune di Roma la richiesta di proroga fine lavori in data 6 novembre 2014 prot. n. 89124 e la dichiarazione di collaudo e fine lavori in data 29 settembre 2015 prot.n. CQ/2015/79731;

- è stata presentata al Comune di Roma, Dipartimento PAU, nei termini previsti dal D.P.R. 380/2001, istanza per il rilascio del certificato di agibilità in data 1 ottobre 2015, prot. n. QI/156579, in relazione alla quale, tra la documentazione fornita non è stato rinvenuto alcun atto interruttivo da parte della Pubblica Amministrazione e pertanto, trascorso il termine di giorni 60 dal deposito dell'istanza, l'agibilità si intende attestata sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del più volte citato DPR 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente al momento della presentazione dell'istanza; è stato indicato il termine di giorni 60 e non quello di giorni 30 giorni previsto dai commi 3 e 4 del citato articolo perché alla richiesta di Permesso di Costruire è allegata l'autodichiarazione del progettista incaricato, prevista all'art. 20 del DPR citato, circa la rispondenza dell'intervento alle norme igienico-sanitarie. Sul sito di Roma Capitale non risulta rilasciata la certificazione di abitabilità;

- il complesso edilizio presenta una sostanziale conformità al progetto approvato e a quello allegato alla DIA in variante sopra citati con le seguenti eccezioni:

- i. con l'atto d'obbligo a favore del Comune di Roma a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep.n. 13128/8561, appresso meglio citato, era stato assunto l'impegno di porre a dimora n. 20 alberi di altezza non inferiore a m 4,50 che non sono stati rilevati nel corso dei sopralluoghi effettuati così come non è stata rilevata la presenza



- dei n. 54 arbusti. Gli oneri, che sono a carico di tutti i proprietari delle porzioni immobiliari che compongono il complesso edilizio, per la messa a dimora dei n. 20 alberi di alto fusto e dei 54 arbusti sono stati stimati nella perizia depositata agli atti della procedura, e dell'incidenza degli stessi in relazione a ciascun lotto, si è tenuto conto nella valutazione;
- ii. alcune parti dell'area di distacco che dovevano essere mantenute a verde, sono state pavimentate benché di tali interventi vi è traccia nella variante depositata al Municipio;
  - iii. nei locali al piano secondo, indicati con la destinazione "volumi tecnici", non è stata riscontrata la presenza degli impianti tecnologici indicati nel progetto allegato alla DIA in variante; i locali indicati con la destinazione "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico;
  - iv. nei locali nel sottotetto dovrà essere ripristinata la funzione di "locale tecnico" indicata nei grafici di progetto;
  - v. I locali nel sottosuolo previsti con la destinazione di "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico.

Altre lievi difformità riscontrate all'atto del sopralluogo secondo l'Esperto stimatore sono da intendersi ricomprese nelle tolleranze costruttive previste all'art. 34bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e pertanto non costituiscono violazione edilizia, considerato altresì che le strutture dell'edificio sono state collaudate dall'ing. Biagio Scazzuso che ha espressamente dichiarato "... *la conformità delle opere collaudate alla normativa sismica ed al progetto approvato ...*".

- oltre a quanto sopra specificato relativamente all'intero complesso edilizio, il confronto tra quanto rappresentato nel grafico allegato alla DIA in variante prot. n. CQ/2014/26183 del 1° aprile 2014, sopra citata, ed i rilievi effettuati, mette in evidenza una sostanziale conformità delle porzioni immobiliari che costituiscono il Lotto n. 9, anche tenuto conto della dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori ed allegata alla dichiarazione di abitabilità - nella quale il citato professionista certifica che l'opera è stata realizzata in conformità al progetto approvato - e delle tolleranze in materia di edilizia indicate all'art. 34 bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 per le opere realizzate prima del 24 maggio 2024.

Il costo per la regolarizzazione delle difformità sopra indicate relativo alla quota per la messa a dimora degli alberi e degli arbusti previsti nel grafico di progetto è stato considerato nella stima dell'Esperto. Risultano le seguenti trascrizioni che non potranno essere oggetto di cancellazione:

- servitù attiva a non edificare, a favore dell'area distinta al foglio 410 con la particella 4022, a carico delle aree urbane distinte al foglio 410 con la particella 1501, subalterni 506, 507 e 510, costituita con atto a rogito notaio Bruno Cesarini di Roma del 27 aprile 2010, registrato a Roma il 25 maggio 2010 al n. 5929 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 26 maggio 2010 al n. 37559 di formalità;

- atto d'obbligo per vincolo del lotto, parcheggi, alberature e piano servizi, a rogito Notaia Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep. 13128/8561, registrato a Roma 4 il 9 giugno 2011 al n. 11706 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 10 giugno 2011 al n. 39923 di formalità con il quale il richiedente si è impegnato, tra l'altro, a:

*.. destinare permanentemente una superficie di mq 541,00 (cinquecentoquarantuno) a parcheggio privato, e mq 254,00 (duecentocinquantaquattro) a parcheggio privato di uso pubblico, assumendone a propria cura e spese la ordinaria e straordinaria manutenzione e sistemazione ed a mantenere permanentemente a giardino gli spazi di distacco del fabbricato ed a giardino pensile i solai di copertura invadenti i distacchi con coltre di terra vegetale di almeno cm 60 (sessanta), nonché a porre a dimora n. 20 (venti) alberi di altezza non inferiore a mt. 4,50 (quattro virgola cinquanta) e n. 54 (cinquantaquattro) arbusti come richiesto dalle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) e il mantenimento dell'alberatura esistente;*

*.. mantenere permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso dei locali al piano seminterrato, al piano servizi, al servizio dell'edificio ed a mantenere a giorno e libera la superficie del portico del piano terra e a tutti i piani. Le obbligazioni anzidette, da trascriversi presso la*

*Conservatoria dei registri Immobiliari di Roma 1, non potranno essere cancellate o modificate senza il benessere del Comune di Roma.*

- cessione di diritti di edificazione (cubatura) stipulata con atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, trascritto a Roma 1 il 4 agosto 2011, al n. 56900 di formalità, con il quale sono stati venduti i diritti di edificazione (cubatura), al netto di quanto già edificato e quali risultanti dopo effettuata la demolizione del fabbricato insistente sulla particella 3640 del foglio 410, relativi alle aree distinte in catasto come segue: catasto terreni di Roma foglio 410, particelle: 3640, 1502,1501 catasto Fabbricati di Roma foglio 410, particella 1501, subalterni: 506 (accorpata al subalterno 505); - 507 (accorpata al subalterno 2); - 509;

- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada della larghezza di circa m 5 (cinque) che dalla Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 3774, 3775 e 3776 del foglio 410, a carico dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56901 di formalità;

- servitù perpetua a non edificare a carico delle aree distinte in catasto terreni al foglio 410, particelle 1502 e 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...", costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56902 di formalità;

- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada interpodereale già esistente che dal civico 30 (trenta) della Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 1512 e 3598 del foglio 410, a carico dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501 subalterno 510 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...", costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56903 di formalità;

- regolamento di condominio, depositato negli atti del Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 15 settembre 2015 rep. n 17057, trascritto a Roma 1, il 22 settembre 2015, al n. 70766 di formalità.

L'immobile è nella disponibilità della parte esecutata ed in corso di liberazione.

La vendita potrebbe essere soggetta a IVA.

Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il tutto, comunque, come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.

Il Giudice dell'esecuzione

## DESCRIZIONE DEL COMPENDIO

## Lotto 10

Piena proprietà delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Roma, Località Massimina, con accesso pedonale da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 9 e con accessi carrabili da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 11, e precisamente:

a) appartamento sviluppatosi su due livelli: piani seminterrato e terra della scala "B", collegati mediante una scala interna, distinto con il numero interno 3/b (tre/b), composto al piano seminterrato da cantina e bagno ed al piano terra da ingresso-soggiorno-pranzo con angolo cottura, disimpegno, camera, bagno e balcone al livello, con annessa area esterna porticata e corte di pertinenza esclusiva al piano seminterrato cui si accede anche dal balcone posto al piano terra mediante una scala esterna e da una porta di accesso dal passaggio pavimentato comune al piano seminterrato, il tutto confinante con vano scala "B", vialetto pedonale di accesso comune distinto con il subalterno 10 (dieci), cortile comune identificato con il subalterno 4 (quattro), spazio di distacco, salvo altri;

b) box auto sito nell'autorimessa al piano interrato, distinto con il numero 21 (ventuno), della consistenza catastale di mq 21 (ventuno), confinante con spazio di manovra, locali al piano seminterrato dell'appartamento sopra descritto alla lettera a), box auto identificato con il n. 20 (venti), salvo altri.

Le suddette porzioni immobiliari risultano censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 410, particella 4230:

.. subalterno 28 graffato con il subalterno 29 (corte), zona censuaria 6, categoria A/2, classe 5, vani 3,5, superficie catastale totale mq 72, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 62, Rendita Catastale Euro 488,05 [l'appartamento sopra descritto alla lettera a)];

.. subalterno 70, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 12, consistenza mq 21, superficie catastale totale mq 24, Rendita Catastale Euro 84,60 [il box auto sopra descritto alla lettera b)].

Come rilevato nella perizia versata in atti, a cui si rinvia:

.. lo stato di fatto dell'appartamento sopra descritto alla lettera a) presenta delle difformità rispetto alla planimetria ed ai dati catastali dovute al grafismo ed alla presenza di un bagno al piano seminterrato anziché del locale lavatoio indicato in planimetria;

.. lo stato di fatto del box auto sopra descritto alla lettera b) è sostanzialmente conforme alla planimetria ed ai dati catastali.

Relativamente alla situazione edilizio-urbanistica delle porzioni immobiliari sopra descritte l'Esperto estimatore ha riscontrato, nell'elaborato peritale cui si rinvia, che:

- le opere di costruzione del complesso immobiliare di cui fanno parte gli immobili pignorati sono state realizzate, previa demolizione del fabbricato preesistente, in forza del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Roma in data 29 settembre 2011 n. 577 e della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in variante presentata al Comune di Roma, Municipio XII, ai sensi degli art. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in data 1 aprile 2014, prot. n. CQ/2014/26183;

- per le suddette opere sono state presentate al Comune di Roma la richiesta di proroga fine lavori in data 6 novembre 2014 prot. n. 89124 e la dichiarazione di collaudo e fine lavori in data 29 settembre 2015 prot.n. CQ/2015/79731;

- è stata presentata al Comune di Roma, Dipartimento PAU, nei termini previsti dal D.P.R. 380/2001, istanza per il rilascio del certificato di agibilità in data 1 ottobre 2015, prot. n. QI/156579, in relazione alla quale, tra la documentazione fornita non è stato rinvenuto alcun atto interruttivo da parte della Pubblica Amministrazione e pertanto, trascorso il termine di giorni 60 dal deposito dell'istanza, l'agibilità si intende attestata sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del più volte citato DPR 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente al momento della presentazione dell'istanza; è stato indicato il termine di giorni 60 e non quello di giorni 30 giorni previsto dai commi 3 e 4 del citato articolo perché alla richiesta di Permesso di Costruire è allegata l'autodichiarazione del progettista incaricato,



prevista all'art. 20 del DPR citato, circa la rispondenza dell'intervento alle norme igienico-sanitarie. Sul sito di Roma Capitale non risulta rilasciata la certificazione di abitabilità;

- il complesso edilizio presenta una sostanziale conformità al progetto approvato e a quello allegato alla DIA in variante sopra citati con le seguenti eccezioni:

- i. con l'atto d'obbligo a favore del Comune di Roma a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep.n. 13128/8561, appresso meglio citato, era stato assunto l'impegno di porre a dimora n. 20 alberi di altezza non inferiore a m 4,50 che non sono stati rilevati nel corso dei sopralluoghi effettuati così come non è stata rilevata la presenza dei n. 54 arbusti. Gli oneri, che sono a carico di tutti i proprietari delle porzioni immobiliari che compongono il complesso edilizio, per la messa a dimora dei n. 20 alberi di alto fusto e dei 54 arbusti sono stati stimati nella perizia depositata agli atti della procedura, e dell'incidenza degli stessi in relazione a ciascun lotto, si è tenuto conto nella valutazione;
- ii. alcune parti dell'area di distacco che dovevano essere mantenute a verde, sono state pavimentate benché di tali interventi vi è traccia nella variante depositata al Municipio;
- iii. nei locali al piano secondo, indicati con la destinazione "volumi tecnici", non è stata riscontrata la presenza degli impianti tecnologici indicati nel progetto allegato alla DIA in variante; i locali indicati con la destinazione "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico;
- iv. nei locali nel sottotetto dovrà essere ripristinata la funzione di "locale tecnico" indicata nei grafici di progetto;
- v. I locali nel sottosuolo previsti con la destinazione di "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico.

Altre lievi difformità riscontrate all'atto del sopralluogo secondo l'Esperto stimatore sono da intendersi ricomprese nelle tolleranze costruttive previste all'art. 34bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e pertanto non costituiscono violazione edilizia, considerato altresì che le strutture dell'edificio sono state collaudate dall'ing. Biagio Scazzuso che ha espressamente dichiarato "*... la conformità delle opere collaudate alla normativa sismica ed al progetto approvato ...*".

- oltre a quanto sopra specificato relativamente all'intero complesso edilizio, il confronto tra quanto rappresentato nel grafico allegato alla DIA in variante prot. n. CQ/2014/26183 del 1° aprile 2014, sopra citata, ed i rilievi effettuati, mette in evidenza una sostanziale conformità delle porzioni immobiliari che costituiscono il Lotto n. 10, (anche tenuto conto della dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori ed allegata alla dichiarazione di abitabilità - nella quale il citato professionista certifica che l'opera è stata realizzata in conformità al progetto approvato - e delle tolleranze in materia di edilizia indicate all'art. 34 bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 per le opere realizzate prima del 24 maggio 2024), ad eccezione della difformità al piano seminterrato dell'appartamento consistente nella realizzazione di un bagno in luogo del locale lavatoio previsto nel detto grafico: l'intervento non è suscettibile di regolarizzazione e pertanto sarà necessario procedere alla riduzione in pristino con l'eliminazione dei sanitari e dei relativi impianti, lasciando solamente quelli necessari alla funzione del lavatoio e pertanto un impianto per l'adduzione dell'acqua e uno per lo scarico; l'intervento comporta la demolizione dei pavimenti e dei rivestimenti e la successiva nuova posa in opera, oltre alle opere accessorie. Il costo per la regolarizzazione di detta difformità riscontrata, comprensivo degli interventi di ripristino, degli imprevisti, degli oneri di discarica, degli onorari del professionista incaricato della procedura edilizia e dei diritti di segreteria è stato considerato nella stima dell'Esperto; sono stati considerati nella stima altresì la quota per la messa a dimora degli alberi e degli arbusti previsti nel grafico di progetto.

Risultano le seguenti trascrizioni che non potranno essere oggetto di cancellazione:

- servitù attiva a non edificare, a favore dell'area distinta al foglio 410 con la particella 4022, a carico delle aree urbane distinte al foglio 410 con la particella 1501, subalterni 506, 507 e 510, costituita

con atto a rogito notaio Bruno Cesarini di Roma del 27 aprile 2010, registrato a Roma il 25 maggio 2010 al n. 5929 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 26 maggio 2010 al n. 37559 di formalità;

- atto d'obbligo per vincolo del lotto, parcheggi, alberature e piano servizi, a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep. 13128/8561, registrato a Roma 4 il 9 giugno 2011 al n. 11706 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 10 giugno 2011 al n. 39923 di formalità con il quale il richiedente si è impegnato, tra l'altro, a:

*.. destinare permanentemente una superficie di mq 541,00 (cinquecentoquarantuno) a parcheggio privato, e mq 254,00 (duecentocinquantaquattro) a parcheggio privato di uso pubblico, assumendone a propria cura e spese la ordinaria e straordinaria manutenzione e sistemazione ed a mantenere permanentemente a giardino gli spazi di distacco del fabbricato ed a giardino pensile i solai di copertura invadenti i distacchi con coltre di terra vegetale di almeno cm 60 (sessanta) , nonché a porre a dimora n. 20 (venti) alberi di altezza non inferiore a mt. 4,50 (quattro virgola cinquanta) e n. 54 (cinquantaquattro) arbusti come richiesto dalle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) e il mantenimento dell'alberatura esistente;*

*.. mantenere permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso dei locali al piano seminterrato, al piano servizi, al servizio dell'edificio ed a mantenere a giorno e libera la superficie del portico del piano terra e a tutti i piani. Le obbligazioni anzidette, da trascriversi presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Roma 1, non potranno essere cancellate o modificate senza il benessere del Comune di Roma.*

- cessione di diritti di edificazione (cubatura) stipulata con atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, trascritto a Roma 1 il 4 agosto 2011, al n. 56900 di formalità, con il quale sono stati venduti i diritti di edificazione (cubatura), al netto di quanto già edificato e quali risultanti dopo effettuata la demolizione del fabbricato insistente sulla particella 3640 del foglio 410, relativi alle aree distinte in catasto come segue: catasto terreni di Roma foglio 410, particelle: 3640, 1502, 1501 catasto Fabbricati di Roma foglio 410, particella 1501, subalterni: 506 (accorpata al subalterno 505); - 507 (accorpata al subalterno 2); - 509;

- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada della larghezza di circa m 5 (cinque) che dalla Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 3774, 3775 e 3776 del foglio 410, a carico dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56901 di formalità;

- servitù perpetua a non edificare a carico delle aree distinte in catasto terreni al foglio 410, particelle 1502 e 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...", costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56902 di formalità;

- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada interpodereale già esistente che dal civico 30 (trenta) della Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 1512 e 3598 del foglio 410, a carico dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501 subalterno 510 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...", costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56903 di formalità;

- regolamento di condominio, depositato negli atti del Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 15 settembre 2015 rep. n. 17057, trascritto a Roma 1, il 22 settembre 2015, al n. 70766 di formalità.

L'immobile è nella disponibilità della parte esecutata ed in corso di liberazione.

La vendita potrebbe essere soggetta a IVA.



Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il tutto, comunque, come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.



Il Giudice dell'esecuzione



## DESCRIZIONE DEL COMPENDIO

## Lotto 11

Piena proprietà delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Roma, Località Massimina, con accesso pedonale da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 9 e con accessi carrabili da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 11, e precisamente:

a) appartamento sviluppatosi su due livelli: piani seminterrato e terra della scala "B", collegati mediante una scala interna, distinto con il numero interno 4/b (quattro/b), composto al piano seminterrato da cantina e bagno ed al piano terra da ingresso-soggiorno-pranzo con angolo cottura, disimpegno, camera, bagno e balcone al livello, con annessa area esterna porticata e corte di pertinenza esclusiva al piano seminterrato cui si accede anche dal balcone posto al piano terra mediante una scala esterna e da una porta di accesso dal passaggio pavimentato comune al piano seminterrato, il tutto confinante con vano scala "B", cortile comune identificato con il subalterno 4 (quattro), appartamento distinto con il numero interno 3/a (tre/a), salvo altri;

b) box auto sito nell'autorimessa al piano interrato, distinto con il numero 22 (ventidue), della consistenza catastale di mq 21 (ventuno), confinante con spazio di manovra comune dal quale ha accesso, locali al piano seminterrato dell'appartamento sopra descritto alla lettera a) e box auto distinto con il numero 23 (ventitre), salvo altri.

Le suddette porzioni immobiliari risultano censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 410, particella 4230:

.. subalterno 30 graffato con il subalterno 31 (corte), zona censuaria 6, categoria A/2, classe 5, vani 3,5, superficie catastale totale mq 71, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 62, Rendita Catastale Euro 488,05 [l'appartamento sopra descritto alla lettera a)];

.. subalterno 71, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 12, consistenza mq 21, superficie catastale totale mq 24, Rendita Catastale Euro 84,60 [il box auto sopra descritto alla lettera b)].

Come rilevato nella perizia versata in atti, a cui si rinvia:

.. lo stato di fatto dell'appartamento sopra descritto alla lettera a) presenta delle difformità rispetto alla planimetria ed ai dati catastali dovute al grafismo ed alla presenza di un bagno al piano seminterrato anziché del locale lavatoio indicato in planimetria;

.. lo stato di fatto del box auto sopra descritto alla lettera b) è sostanzialmente conforme alla planimetria ed ai dati catastali.

Relativamente alla situazione edilizio-urbanistica delle porzioni immobiliari sopra descritte l'Esperto estimatore ha riscontrato, nell'elaborato peritale cui si rinvia, che:

- le opere di costruzione del complesso immobiliare di cui fanno parte gli immobili pignorati sono state realizzate, previa demolizione del fabbricato preesistente, in forza del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Roma in data 29 settembre 2011 n. 577 e della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in variante presentata al Comune di Roma, Municipio XII, ai sensi degli art. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in data 1 aprile 2014, prot. n. CQ/2014/26183;

- per le suddette opere sono state presentate al Comune di Roma la richiesta di proroga fine lavori in data 6 novembre 2014 prot. n. 89124 e la dichiarazione di collaudo e fine lavori in data 29 settembre 2015 prot.n. CQ/2015/79731;

- è stata presentata al Comune di Roma, Dipartimento PAU, nei termini previsti dal D.P.R. 380/2001, istanza per il rilascio del certificato di agibilità in data 1 ottobre 2015, prot. n. QI/156579, in relazione alla quale, tra la documentazione fornita non è stato rinvenuto alcun atto interruttivo da parte della Pubblica Amministrazione e pertanto, trascorso il termine di giorni 60 dal deposito dell'istanza, l'agibilità si intende attestata sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del più volte citato DPR 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente al momento della presentazione dell'istanza; è stato indicato il termine di giorni 60 e non quello di giorni 30 giorni previsto dai commi 3 e 4 del citato articolo perché alla richiesta di Permesso di Costruire è allegata l'autodichiarazione del progettista incaricato,



prevista all'art. 20 del DPR citato, circa la rispondenza dell'intervento alle norme igienico-sanitarie. Sul sito di Roma Capitale non risulta rilasciata la certificazione di abitabilità;

- il complesso edilizio presenta una sostanziale conformità al progetto approvato e a quello allegato alla DIA in variante sopra citati con le seguenti eccezioni:

- i. con l'atto d'obbligo a favore del Comune di Roma a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep.n. 13128/8561, appresso meglio citato, era stato assunto l'impegno di porre a dimora n. 20 alberi di altezza non inferiore a m 4,50 che non sono stati rilevati nel corso dei sopralluoghi effettuati così come non è stata rilevata la presenza dei n. 54 arbusti. Gli oneri, che sono a carico di tutti i proprietari delle porzioni immobiliari che compongono il complesso edilizio, per la messa a dimora dei n. 20 alberi di alto fusto e dei 54 arbusti sono stati stimati nella perizia depositata agli atti della procedura, e dell'incidenza degli stessi in relazione a ciascun lotto, si è tenuto conto nella valutazione;
- ii. alcune parti dell'area di distacco che dovevano essere mantenute a verde, sono state pavimentate benché di tali interventi vi è traccia nella variante depositata al Municipio;
- iii. nei locali al piano secondo, indicati con la destinazione "volumi tecnici", non è stata riscontrata la presenza degli impianti tecnologici indicati nel progetto allegato alla DIA in variante; i locali indicati con la destinazione "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico;
- iv. nei locali nel sottotetto dovrà essere ripristinata la funzione di "locale tecnico" indicata nei grafici di progetto;
- v. I locali nel sottosuolo previsti con la destinazione di "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico.

Altre lievi difformità riscontrate all'atto del sopralluogo secondo l'Esperto stimatore sono da intendersi ricomprese nelle tolleranze costruttive previste all'art. 34bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e pertanto non costituiscono violazione edilizia, considerato altresì che le strutture dell'edificio sono state collaudate dall'ing. Biagio Scazzuso che ha espressamente dichiarato "*... la conformità delle opere collaudate alla normativa sismica ed al progetto approvato ...*".

- oltre a quanto sopra specificato relativamente all'intero complesso edilizio, il confronto tra quanto rappresentato nel grafico allegato alla DIA in variante prot. n. CQ/2014/26183 del 1° aprile 2014, sopra citata, ed i rilievi effettuati, mette in evidenza una sostanziale conformità delle porzioni immobiliari che costituiscono il Lotto n. 11, (anche tenuto conto della dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori ed allegata alla dichiarazione di abitabilità - nella quale il citato professionista certifica che l'opera è stata realizzata in conformità al progetto approvato - e delle tolleranze in materia di edilizia indicate all'art. 34 bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 per le opere realizzate prima del 24 maggio 2024), ad eccezione della difformità al piano seminterrato dell'appartamento consistente nella realizzazione di un bagno in luogo del locale lavatoio previsto nel detto grafico: l'intervento non è suscettibile di regolarizzazione e pertanto sarà necessario procedere alla riduzione in pristino con l'eliminazione dei sanitari e dei relativi impianti, lasciando solamente quelli necessari alla funzione del lavatoio e pertanto un impianto per l'adduzione dell'acqua e uno per lo scarico; l'intervento comporta la demolizione dei pavimenti e dei rivestimenti e la successiva nuova posa in opera, oltre alle opere accessorie. Il costo per la regolarizzazione di detta difformità riscontrata, comprensivo degli interventi di ripristino, degli imprevisti, degli oneri di discarica, degli onorari del professionista incaricato della procedura edilizia e dei diritti di segreteria è stato considerato nella stima dell'Esperto; sono stati considerati nella stima altresì la quota per la messa a dimora degli alberi e degli arbusti previsti nel grafico di progetto.

Risultano le seguenti trascrizioni che non potranno essere oggetto di cancellazione:

- servitù attiva a non edificare, a favore dell'area distinta al foglio 410 con la particella 4022, a carico delle aree urbane distinte al foglio 410 con la particella 1501, subalterni 506, 507 e 510, costituita

con atto a rogito notaio Bruno Cesarini di Roma del 27 aprile 2010, registrato a Roma il 25 maggio 2010 al n. 5929 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 26 maggio 2010 al n. 37559 di formalità;

- atto d'obbligo per vincolo del lotto, parcheggi, alberature e piano servizi, a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep. 13128/8561, registrato a Roma 4 il 9 giugno 2011 al n. 11706 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 10 giugno 2011 al n. 39923 di formalità con il quale il richiedente si è impegnato, tra l'altro, a:

*.. destinare permanentemente una superficie di mq 541,00 (cinquecentoquarantuno) a parcheggio privato, e mq 254,00 (duecentocinquantaquattro) a parcheggio privato di uso pubblico, assumendone a propria cura e spese la ordinaria e straordinaria manutenzione e sistemazione ed a mantenere permanentemente a giardino gli spazi di distacco del fabbricato ed a giardino pensile i solai di copertura invadenti i distacchi con coltre di terra vegetale di almeno cm 60 (sessanta), nonché a porre a dimora n. 20 (venti) alberi di altezza non inferiore a mt. 4,50 (quattro virgola cinquanta) e n. 54 (cinquantaquattro) arbusti come richiesto dalle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) e il mantenimento dell'alberatura esistente;*

*.. mantenere permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso dei locali al piano seminterrato, al piano servizi, al servizio dell'edificio ed a mantenere a giorno e libera la superficie del portico del piano terra e a tutti i piani. Le obbligazioni anzidette, da trascriversi presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Roma 1, non potranno essere cancellate o modificate senza il benessere del Comune di Roma.*

- cessione di diritti di edificazione (cubatura) stipulata con atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, trascritto a Roma 1 il 4 agosto 2011, al n. 56900 di formalità, con il quale sono stati venduti i diritti di edificazione (cubatura), al netto di quanto già edificato e quali risultanti dopo effettuata la demolizione del fabbricato insistente sulla particella 3640 del foglio 410, relativi alle aree distinte in catasto come segue: catasto terreni di Roma foglio 410, particelle: 3640, 1502, 1501 catasto Fabbricati di Roma foglio 410, particella 1501, subalterni: 506 (accorpata al subalterno 505); - 507 (accorpata al subalterno 2); - 509;

- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada della larghezza di circa m 5 (cinque) che dalla Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 3774, 3775 e 3776 del foglio 410, a carico dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56901 di formalità;

- servitù perpetua a non edificare a carico delle aree distinte in catasto terreni al foglio 410, particelle 1502 e 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...", costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56902 di formalità;

- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada interpodereale già esistente che dal civico 30 (trenta) della Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 1512 e 3598 del foglio 410, a carico dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501 subalterno 510 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...", costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56903 di formalità;

- regolamento di condominio, depositato negli atti del Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 15 settembre 2015 rep. n. 17057, trascritto a Roma 1, il 22 settembre 2015, al n. 70766 di formalità.

L'immobile è nella disponibilità della parte esecutata ed in corso di liberazione.

La vendita potrebbe essere soggetta a IVA.



Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il tutto, comunque, come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.



Il Giudice dell'esecuzione



## DESCRIZIONE DEL COMPENDIO

## Lotto 12

Piena proprietà delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Roma, Località Massimina, con accesso pedonale da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 9 e con accessi carrabili da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 11, e precisamente:

a) appartamento sviluppatosi su due livelli: piani primo e secondo della scala "B", collegati mediante una scala interna, distinto con il numero interno 6/b (sei/b), composto al piano primo da ingresso-soggiorno-pranzo con angolo cottura, disimpegno, camera, bagno e balcone al livello ed al piano secondo da un locale (ex locale tecnico), un bagno (ex lavatoio), disimpegno, balcone che funge da stenditoio stamponato ed un ambiente sottotetto, confinante con vano scala "B", cortile comune identificato con il subalterno 4 (quattro), appartamento distinto con il numero interno 7/a (sette/a), salvo altri;

b) box auto sito nell'autorimessa al piano interrato, distinto con il numero 6 (sei), della consistenza catastale di mq 26 (ventisei), confinante con spazio di manovra comune dal quale ha accesso, box auto distinti con i numeri 5 (cinque) e 7 (sette), salvo altri.

Le suddette porzioni immobiliari risultano censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 410, particella 4230:

.. subalterno 32, zona censuaria 6, categoria A/2, classe 5, vani 3,5, superficie catastale totale mq 70, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 63, Rendita Catastale Euro 488,05 [l'appartamento sopra descritto alla lettera a)];

.. subalterno 54, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 12, consistenza mq 26, superficie catastale totale mq 30, Rendita Catastale Euro 104,74 [il box auto sopra descritto alla lettera b)].

Come rilevato nella perizia versata in atti, a cui si rinvia:

.. lo stato di fatto dell'appartamento sopra descritto alla lettera a) presenta delle difformità rispetto alla planimetria ed ai dati catastali dovute a grafismo e relative alla presenza di un bagno al piano secondo anziché del lavatoio indicato in planimetria ed alla presenza di un ambiente sottotetto non graficizzato in planimetria collegato al locale;

.. lo stato di fatto del box auto sopra descritto alla lettera b) è sostanzialmente conforme alla planimetria ed ai dati catastali.

Relativamente alla situazione edilizio-urbanistica delle porzioni immobiliari sopra descritte l'Esperto estimatore ha riscontrato, nell'elaborato peritale cui si rinvia, che:

- le opere di costruzione del complesso immobiliare di cui fanno parte gli immobili pignorati sono state realizzate, previa demolizione del fabbricato preesistente, in forza del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Roma in data 29 settembre 2011 n. 577 e della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in variante presentata al Comune di Roma, Municipio XII, ai sensi degli art. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in data 1 aprile 2014, prot. n. CQ/2014/26183;

- per le suddette opere sono state presentate al Comune di Roma la richiesta di proroga fine lavori in data 6 novembre 2014 prot. n. 89124 e la dichiarazione di collaudo e fine lavori in data 29 settembre 2015 prot.n. CQ/2015/79731;

- è stata presentata al Comune di Roma, Dipartimento PAU, nei termini previsti dal D.P.R. 380/2001, istanza per il rilascio del certificato di agibilità in data 1 ottobre 2015, prot. n. QI/156579, in relazione alla quale, tra la documentazione fornita non è stato rinvenuto alcun atto interruttivo da parte della Pubblica Amministrazione e pertanto, trascorso il termine di giorni 60 dal deposito dell'istanza, l'agibilità si intende attestata sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del più volte citato DPR 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente al momento della presentazione dell'istanza; è stato indicato il termine di giorni 60 e non quello di giorni 30 giorni previsto dai commi 3 e 4 del citato articolo perché alla richiesta di Permesso di Costruire è allegata l'autodichiarazione del progettista incaricato, prevista all'art. 20 del DPR citato, circa la rispondenza dell'intervento alle norme igienico-sanitarie. Sul sito di Roma Capitale non risulta rilasciata la certificazione di abitabilità;



- il complesso edilizio presenta una sostanziale conformità al progetto approvato e a quello allegato alla DIA in variante sopra citati con le seguenti eccezioni:

- i. con l'atto d'obbligo a favore del Comune di Roma a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep.n. 13128/8561, appresso meglio citato, era stato assunto l'impegno di porre a dimora n. 20 alberi di altezza non inferiore a m 4,50 che non sono stati rilevati nel corso dei sopralluoghi effettuati così come non è stata rilevata la presenza dei n. 54 arbusti. Gli oneri, che sono a carico di tutti i proprietari delle porzioni immobiliari che compongono il complesso edilizio, per la messa a dimora dei n. 20 alberi di alto fusto e dei 54 arbusti sono stati stimati nella perizia depositata agli atti della procedura, e dell'incidenza degli stessi in relazione a ciascun lotto, si è tenuto conto nella valutazione;
- ii. alcune parti dell'area di distacco che dovevano essere mantenute a verde, sono state pavimentate benché di tali interventi vi è traccia nella variante depositata al Municipio;
- iii. nei locali al piano secondo, indicati con la destinazione "volumi tecnici", non è stata riscontrata la presenza degli impianti tecnologici indicati nel progetto allegato alla DIA in variante; i locali indicati con la destinazione "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico;
- iv. nei locali nel sottotetto dovrà essere ripristinata la funzione di "locale tecnico" indicata nei grafici di progetto;
- v. I locali nel sottosuolo previsti con la destinazione di "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico.

Altre lievi difformità riscontrate all'atto del sopralluogo secondo l'Esperto stimatore sono da intendersi ricomprese nelle tolleranze costruttive previste all'art. 34bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e pertanto non costituiscono violazione edilizia, considerato altresì che le strutture dell'edificio sono state collaudate dall'ing. Biagio Scazzuso che ha espressamente dichiarato "*... la conformità delle opere collaudate alla normativa sismica ed al progetto approvato ...*".

- oltre a quanto sopra specificato relativamente all'intero complesso edilizio, il confronto tra quanto rappresentato nel grafico allegato alla DIA in variante prot. n. CQ/2014/26183 del 1° aprile 2014, sopra citata, ed i rilievi effettuati, mette in evidenza una sostanziale conformità delle porzioni immobiliari che costituiscono il Lotto n. 12, (anche tenuto conto della dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori ed allegata alla dichiarazione di abitabilità - nella quale il citato professionista certifica che l'opera è stata realizzata in conformità al progetto approvato - e delle tolleranze in materia di edilizia indicate all'art. 34 bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 per le opere realizzate prima del 24 maggio 2024), ad eccezione delle difformità al piano secondo dell'appartamento consistenti nella realizzazione di un bagno in luogo del locale lavatoio previsto nel detto grafico, nell'assenza di impianti tecnologici nel locale e nella realizzazione dell'ambiente nel sottotetto collegato a detto locale da un'apertura, non previsto nel progetto e non rappresentato nella planimetria catastale. Le difformità sopra descritte non sono suscettibili di sanatoria: sarà pertanto necessario procedere a degli interventi finalizzati a ripristinare la situazione legittima. Detti interventi consisteranno nel ripristino della destinazione d'uso a lavatoio del bagno (con l'eliminazione dei sanitari e dei relativi impianti, lasciando solamente quelli necessari alla funzione del lavatoio e pertanto un impianto per l'adduzione dell'acqua e uno per lo scarico, con la demolizione dei pavimenti e dei rivestimenti e con la successiva nuova posa in opera, oltre alle opere accessorie) e nella realizzazione di un muro per separare l'ambiente nel sottotetto, oltre all'installazione di alcuni impianti tecnologici nel locale al secondo livello.

Il costo per la regolarizzazione di dette difformità, comprensivo degli interventi di ripristino, degli imprevisti, degli oneri di discarica, degli onorari del professionista incaricato della procedura edilizia e dei diritti di segreteria è stato considerato nella stima dell'Esperto; sono stati considerati nella stima altresì la quota per la messa a dimora degli alberi e degli arbusti previsti nel grafico di progetto.

Risultano le seguenti trascrizioni che non potranno essere oggetto di cancellazione:

- servitù attiva a non edificare, a favore dell'area distinta al foglio 410 con la particella 4022, a carico delle aree urbane distinte al foglio 410 con la particella 1501, subalterni 506, 507 e 510, costituita con atto a rogito notaio Bruno Cesarini di Roma del 27 aprile 2010, registrato a Roma il 25 maggio 2010 al n. 5929 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 26 maggio 2010 al n. 37559 di formalità;

- atto d'obbligo per vincolo del lotto, parcheggi, alberature e piano servizi, a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep. 13128/8561, registrato a Roma 4 il 9 giugno 2011 al n. 11706 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 10 giugno 2011 al n. 39923 di formalità con il quale il richiedente si è impegnato, tra l'altro, a:

*.. destinare permanentemente una superficie di mq 541,00 (cinquecentoquarantuno) a parcheggio privato, e mq 254,00 (duecentocinquantaquattro) a parcheggio privato di uso pubblico, assumendone a propria cura e spese la ordinaria e straordinaria manutenzione e sistemazione ed a mantenere permanentemente a giardino gli spazi di distacco del fabbricato ed a giardino pensile i solai di copertura invadenti i distacchi con coltre di terra vegetale di almeno cm 60 (sessanta) , nonché a porre a dimora n. 20 (venti) alberi di altezza non inferiore a mt. 4,50 (quattro virgola cinquanta) e n. 54 (cinquantaquattro) arbusti come richiesto dalle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) e il mantenimento dell'alberatura esistente;*

*.. mantenere permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso dei locali al piano seminterrato, al piano servizi, al servizio dell'edificio ed a mantenere a giorno e libera la superficie del portico del piano terra e a tutti i piani. Le obbligazioni anzidette, da trascriversi presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Roma 1, non potranno essere cancellate o modificate senza il benessere del Comune di Roma.*


- cessione di diritti di edificazione (cubatura) stipulata con atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, trascritto a Roma 1 il 4 agosto 2011, al n. 56900 di formalità, con il quale sono stati venduti i diritti di edificazione (cubatura), al netto di quanto già edificato e quali risultanti dopo effettuata la demolizione del fabbricato insistente sulla particella 3640 del foglio 410, relativi alle aree distinte in catasto come segue: catasto terreni di Roma foglio 410, particelle: 3640, 1502,1501 catasto Fabbricati di Roma foglio 410, particella 1501, subalterni: 506 (accorpata al subalterno 505); - 507 (accorpata al subalterno 2); - 509;

- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada della larghezza di circa m 5 (cinque) che dalla Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 3774, 3775 e 3776 del foglio 410, a carico dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56901 di formalità;

- servitù perpetua a non edificare a carico delle aree distinte in catasto terreni al foglio 410, particelle 1502 e 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...”, costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56902 di formalità;

- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada interpoderale già esistente che dal civico 30 (trenta) della Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 1512 e 3598 del foglio 410, a carico dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501 subalterno 510 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...”, costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56903 di formalità;

- regolamento di condominio, depositato negli atti del Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 15 settembre 2015 rep. n 17057, trascritto a Roma 1, il 22 settembre 2015, al n. 70766 di formalità.



L'immobile è nella disponibilità della parte esecutata ed in corso di liberazione.

La vendita potrebbe essere soggetta a IVA.

Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il tutto, comunque, come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.



Il Giudice dell'esecuzione



## DESCRIZIONE DEL COMPENDIO

## Lotto 13

Piena proprietà delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Roma, Località Massimina, con accesso pedonale da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 9 e con accessi carrabili da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 11, e precisamente:

a) appartamento sviluppatosi su due livelli: piani primo e secondo della scala "B", collegati mediante una scala interna, distinto con il numero interno 7/b (sette/b), composto al piano primo da ingresso-soggiorno-pranzo con angolo cottura, disimpegno, camera, bagno e balcone al livello ed al piano secondo da un locale (ex locale tecnico), un bagno (ex lavatoio), disimpegno, balcone che funge da stenditoio stamponato ed un ambiente sottotetto, confinante con vano scala "B", dal quale ha accesso, cortile comune identificato con il subalterno 4 (quattro), area di distacco, salvo altri;

b) box auto sito nell'autorimessa al piano interrato, distinto con il numero 7 (sette), della consistenza catastale di mq 28 (ventotto), confinante con spazio di manovra comune dal quale ha accesso, box auto distinti con i numeri 6 (sei) e 8 (otto), salvo altri.

Le suddette porzioni immobiliari risultano censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 410, particella 4230:

.. subalterno 33, zona censuaria 6, categoria A/2, classe 5, vani 3,5, superficie catastale totale mq 70, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 63, Rendita Catastale Euro 488,05 [l'appartamento sopra descritto alla lettera a)];

.. subalterno 55, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 12, consistenza mq 28, superficie catastale totale mq 31, Rendita Catastale Euro 112,79 [il box auto sopra descritto alla lettera b)].

Come rilevato nella perizia versata in atti, a cui si rinvia:

.. lo stato di fatto dell'appartamento sopra descritto alla lettera a) presenta delle difformità rispetto alla planimetria ed ai dati catastali dovute a grafismo e relative alla presenza di un bagno al piano secondo anziché del lavatoio indicato in planimetria ed alla presenza di un ambiente sottotetto non graficizzato in planimetria collegato al locale;

.. lo stato di fatto del box auto sopra descritto alla lettera b) è sostanzialmente conforme alla planimetria ed ai dati catastali.

Relativamente alla situazione edilizio-urbanistica delle porzioni immobiliari sopra descritte l'Esperto estimatore ha riscontrato, nell'elaborato peritale cui si rinvia, che:

- le opere di costruzione del complesso immobiliare di cui fanno parte gli immobili pignorati sono state realizzate, previa demolizione del fabbricato preesistente, in forza del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Roma in data 29 settembre 2011 n. 577 e della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in variante presentata al Comune di Roma, Municipio XII, ai sensi degli art. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in data 1 aprile 2014, prot. n. CQ/2014/26183;

- per le suddette opere sono state presentate al Comune di Roma la richiesta di proroga fine lavori in data 6 novembre 2014 prot. n. 89124 e la dichiarazione di collaudo e fine lavori in data 29 settembre 2015 prot.n. CQ/2015/79731;

- è stata presentata al Comune di Roma, Dipartimento PAU, nei termini previsti dal D.P.R. 380/2001, istanza per il rilascio del certificato di agibilità in data 1 ottobre 2015, prot. n. QI/156579, in relazione alla quale, tra la documentazione fornita non è stato rinvenuto alcun atto interruttivo da parte della Pubblica Amministrazione e pertanto, trascorso il termine di giorni 60 dal deposito dell'istanza, l'agibilità si intende attestata sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del più volte citato DPR 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente al momento della presentazione dell'istanza; è stato indicato il termine di giorni 60 e non quello di giorni 30 giorni previsto dai commi 3 e 4 del citato articolo perché alla richiesta di Permesso di Costruire è allegata l'autodichiarazione del progettista incaricato, prevista all'art. 20 del DPR citato, circa la rispondenza dell'intervento alle norme igienico-sanitarie. Sul sito di Roma Capitale non risulta rilasciata la certificazione di abitabilità;



- il complesso edilizio presenta una sostanziale conformità al progetto approvato e a quello allegato alla DIA in variante sopra citati con le seguenti eccezioni:

- i. con l'atto d'obbligo a favore del Comune di Roma a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep.n. 13128/8561, appresso meglio citato, era stato assunto l'impegno di porre a dimora n. 20 alberi di altezza non inferiore a m 4,50 che non sono stati rilevati nel corso dei sopralluoghi effettuati così come non è stata rilevata la presenza dei n. 54 arbusti. Gli oneri, che sono a carico di tutti i proprietari delle porzioni immobiliari che compongono il complesso edilizio, per la messa a dimora dei n. 20 alberi di alto fusto e dei 54 arbusti sono stati stimati nella perizia depositata agli atti della procedura, e dell'incidenza degli stessi in relazione a ciascun lotto, si è tenuto conto nella valutazione;
- ii. alcune parti dell'area di distacco che dovevano essere mantenute a verde, sono state pavimentate benché di tali interventi vi è traccia nella variante depositata al Municipio;
- iii. nei locali al piano secondo, indicati con la destinazione "volumi tecnici", non è stata riscontrata la presenza degli impianti tecnologici indicati nel progetto allegato alla DIA in variante; i locali indicati con la destinazione "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico;
- iv. nei locali nel sottotetto dovrà essere ripristinata la funzione di "locale tecnico" indicata nei grafici di progetto;
- v. I locali nel sottosuolo previsti con la destinazione di "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico.


Altre lievi difformità riscontrate all'atto del sopralluogo secondo l'Esperto stimatore sono da intendersi ricomprese nelle tolleranze costruttive previste all'art. 34bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e pertanto non costituiscono violazione edilizia, considerato altresì che le strutture dell'edificio sono state collaudate dall'ing. Biagio Scazzuso che ha espressamente dichiarato "*... la conformità delle opere collaudate alla normativa sismica ed al progetto approvato ...*".

- oltre a quanto sopra specificato relativamente all'intero complesso edilizio, il confronto tra quanto rappresentato nel grafico allegato alla DIA in variante prot. n. CQ/2014/26183 del 1° aprile 2014, sopra citata, ed i rilievi effettuati, mette in evidenza una sostanziale conformità delle porzioni immobiliari che costituiscono il Lotto n. 13, (anche tenuto conto della dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori ed allegata alla dichiarazione di abitabilità - nella quale il citato professionista certifica che l'opera è stata realizzata in conformità al progetto approvato - e delle tolleranze in materia di edilizia indicate all'art. 34 bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 per le opere realizzate prima del 24 maggio 2024), ad eccezione delle difformità al piano secondo dell'appartamento consistenti nella realizzazione di un bagno in luogo del locale lavatoio previsto nel detto grafico, nell'assenza di impianti tecnologici nel locale e nella realizzazione dell'ambiente nel sottotetto collegato a detto locale da un'apertura, non previsto nel progetto e non rappresentato nella planimetria catastale. Le difformità sopra descritte non sono suscettibili di sanatoria: sarà pertanto necessario procedere a degli interventi finalizzati a ripristinare la situazione legittima. Detti interventi consisteranno nel ripristino della destinazione d'uso a lavatoio del bagno (con l'eliminazione dei sanitari e dei relativi impianti, lasciando solamente quelli necessari alla funzione del lavatoio e pertanto un impianto per l'adduzione dell'acqua e uno per lo scarico, con la demolizione dei pavimenti e dei rivestimenti e con la successiva nuova posa in opera, oltre alle opere accessorie) e nella realizzazione di un muro per separare l'ambiente nel sottotetto, oltre all'installazione di alcuni impianti tecnologici nel locale al secondo livello.

Il costo per la regolarizzazione di dette difformità, comprensivo degli interventi di ripristino, degli imprevisti, degli oneri di discarica, degli onorari del professionista incaricato della procedura edilizia e dei diritti di segreteria è stato considerato nella stima dell'Esperto; sono stati considerati nella stima altresì la quota per la messa a dimora degli alberi e degli arbusti previsti nel grafico di progetto.

Risultano le seguenti trascrizioni che non potranno essere oggetto di cancellazione:

- servitù attiva a non edificare, a favore dell'area distinta al foglio 410 con la particella 4022, a carico delle aree urbane distinte al foglio 410 con la particella 1501, subalterni 506, 507 e 510, costituita con atto a rogito notaio Bruno Cesarini di Roma del 27 aprile 2010, registrato a Roma il 25 maggio 2010 al n. 5929 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 26 maggio 2010 al n. 37559 di formalità;
- atto d'obbligo per vincolo del lotto, parcheggi, alberature e piano servizi, a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep. 13128/8561, registrato a Roma 4 il 9 giugno 2011 al n. 11706 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 10 giugno 2011 al n. 39923 di formalità con il quale il richiedente si è impegnato, tra l'altro, a:
  - .. *destinare permanentemente una superficie di mq 541,00 (cinquecentoquarantuno) a parcheggio privato, e mq 254,00 (duecentocinquantaquattro) a parcheggio privato di uso pubblico, assumendone a propria cura e spese la ordinaria e straordinaria manutenzione e sistemazione ed a mantenere permanentemente a giardino gli spazi di distacco del fabbricato ed a giardino pensile i solai di copertura invadenti i distacchi con coltre di terra vegetale di almeno cm 60 (sessanta), nonché a porre a dimora n. 20 (venti) alberi di altezza non inferiore a mt. 4,50 (quattro virgola cinquanta) e n. 54 (cinquantaquattro) arbusti come richiesto dalle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) e il mantenimento dell'alberatura esistente;*
  - .. *mantenere permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso dei locali al piano seminterrato, al piano servizi, al servizio dell'edificio ed a mantenere a giorno e libera la superficie del portico del piano terra e a tutti i piani. Le obbligazioni anzidette, da trascriversi presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Roma 1, non potranno essere cancellate o modificate senza il benessere del Comune di Roma.*
- cessione di diritti di edificazione (cubatura) stipulata con atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, trascritto a Roma 1 il 4 agosto 2011, al n. 56900 di formalità, con il quale sono stati venduti i diritti di edificazione (cubatura), al netto di quanto già edificato e quali risultanti dopo effettuata la demolizione del fabbricato insistente sulla particella 3640 del foglio 410, relativi alle aree distinte in catasto come segue: catasto terreni di Roma foglio 410, particelle: 3640, 1502, 1501 catasto Fabbricati di Roma foglio 410, particella 1501, subalterni: 506 (accorpata al subalterno 505); - 507 (accorpata al subalterno 2); - 509;
- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada della larghezza di circa m 5 (cinque) che dalla Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 3774, 3775 e 3776 del foglio 410, a carico dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56901 di formalità;
- servitù perpetua a non edificare a carico delle aree distinte in catasto terreni al foglio 410, particelle 1502 e 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...”, costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56902 di formalità;
- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada interpoderale già esistente che dal civico 30 (trenta) della Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 1512 e 3598 del foglio 410, a carico dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501 subalterno 510 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...”, costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56903 di formalità;
- regolamento di condominio, depositato negli atti del Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 15 settembre 2015 rep. n. 17057, trascritto a Roma 1, il 22 settembre 2015, al n. 70766 di formalità.



L'immobile è nella disponibilità della parte esecutata ed in corso di liberazione.

La vendita potrebbe essere soggetta a IVA.

Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il tutto, comunque, come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.



Il Giudice dell'esecuzione



## DESCRIZIONE DEL COMPENDIO

## Lotto 14

Piena proprietà delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Roma, Località Massimina, con accesso pedonale da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 9 e con accessi carrabili da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 11, e precisamente:

a) appartamento sviluppatosi su due livelli: piani primo e secondo della scala "B", collegati mediante una scala interna, distinto con il numero interno 8/b (otto/b), composto al piano primo da ingresso-soggiorno-pranzo con angolo cottura, disimpegno, camera, bagno e balcone al livello ed al piano secondo da un locale (ex locale tecnico), un bagno (ex lavatoio), disimpegno, balcone che funge da stenditoio stamponato ed un ambiente sottotetto, confinante con vano scala "B", dal quale ha accesso, cortile comune identificato con il subalterno 4 (quattro), area di distacco, salvo altri;

b) box auto sito nell'autorimessa al piano interrato, distinto con il numero 8 (otto), della consistenza catastale di mq 19 (diciannove), confinante con spazio di manovra comune dal quale ha accesso, box auto distinti con i numeri 7 (sette) e 9 (nove), salvo altri.

Le suddette porzioni immobiliari risultano censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 410, particella 4230:

.. subalterno 34, zona censuaria 6, categoria A/2, classe 5, vani 3,5, superficie catastale totale mq 71, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 64, Rendita Catastale Euro 488,05 [l'appartamento sopra descritto alla lettera a)];

.. subalterno 56, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 12, consistenza mq 19, superficie catastale totale mq 21, Rendita Catastale Euro 76,54 [il box auto sopra descritto alla lettera b)].

Come rilevato nella perizia versata in atti, a cui si rinvia:

.. lo stato di fatto dell'appartamento sopra descritto alla lettera a) presenta delle difformità rispetto alla planimetria ed ai dati catastali dovute a grafismo e relative alla presenza di un bagno al piano secondo anziché del lavatoio indicato in planimetria ed alla presenza di un ambiente sottotetto non graficizzato in planimetria collegato al locale;

.. lo stato di fatto del box auto sopra descritto alla lettera b) è sostanzialmente conforme alla planimetria ed ai dati catastali.

Relativamente alla situazione edilizio-urbanistica delle porzioni immobiliari sopra descritte l'Esperto estimatore ha riscontrato, nell'elaborato peritale cui si rinvia, che:

- le opere di costruzione del complesso immobiliare di cui fanno parte gli immobili pignorati sono state realizzate, previa demolizione del fabbricato preesistente, in forza del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Roma in data 29 settembre 2011 n. 577 e della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in variante presentata al Comune di Roma, Municipio XII, ai sensi degli art. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in data 1 aprile 2014, prot. n. CQ/2014/26183;

- per le suddette opere sono state presentate al Comune di Roma la richiesta di proroga fine lavori in data 6 novembre 2014 prot. n. 89124 e la dichiarazione di collaudo e fine lavori in data 29 settembre 2015 prot.n. CQ/2015/79731;

- è stata presentata al Comune di Roma, Dipartimento PAU, nei termini previsti dal D.P.R. 380/2001, istanza per il rilascio del certificato di agibilità in data 1 ottobre 2015, prot. n. QI/156579, in relazione alla quale, tra la documentazione fornita non è stato rinvenuto alcun atto interruttivo da parte della Pubblica Amministrazione e pertanto, trascorso il termine di giorni 60 dal deposito dell'istanza, l'agibilità si intende attestata sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del più volte citato DPR 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente al momento della presentazione dell'istanza; è stato indicato il termine di giorni 60 e non quello di giorni 30 giorni previsto dai commi 3 e 4 del citato articolo perché alla richiesta di Permesso di Costruire è allegata l'autodichiarazione del progettista incaricato, prevista all'art. 20 del DPR citato, circa la rispondenza dell'intervento alle norme igienico-sanitarie. Sul sito di Roma Capitale non risulta rilasciata la certificazione di abitabilità;



- il complesso edilizio presenta una sostanziale conformità al progetto approvato e a quello allegato alla DIA in variante sopra citati con le seguenti eccezioni:

- i. con l'atto d'obbligo a favore del Comune di Roma a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep.n. 13128/8561, appresso meglio citato, era stato assunto l'impegno di porre a dimora n. 20 alberi di altezza non inferiore a m 4,50 che non sono stati rilevati nel corso dei sopralluoghi effettuati così come non è stata rilevata la presenza dei n. 54 arbusti. Gli oneri, che sono a carico di tutti i proprietari delle porzioni immobiliari che compongono il complesso edilizio, per la messa a dimora dei n. 20 alberi di alto fusto e dei 54 arbusti sono stati stimati nella perizia depositata agli atti della procedura, e dell'incidenza degli stessi in relazione a ciascun lotto, si è tenuto conto nella valutazione;
- ii. alcune parti dell'area di distacco che dovevano essere mantenute a verde, sono state pavimentate benché di tali interventi vi è traccia nella variante depositata al Municipio;
- iii. nei locali al piano secondo, indicati con la destinazione "volumi tecnici", non è stata riscontrata la presenza degli impianti tecnologici indicati nel progetto allegato alla DIA in variante; i locali indicati con la destinazione "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico;
- iv. nei locali nel sottotetto dovrà essere ripristinata la funzione di "locale tecnico" indicata nei grafici di progetto;
- v. I locali nel sottosuolo previsti con la destinazione di "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico.


Altre lievi difformità riscontrate all'atto del sopralluogo secondo l'Esperto stimatore sono da intendersi ricomprese nelle tolleranze costruttive previste all'art. 34bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e pertanto non costituiscono violazione edilizia, considerato altresì che le strutture dell'edificio sono state collaudate dall'ing. Biagio Scazzuso che ha espressamente dichiarato "*... la conformità delle opere collaudate alla normativa sismica ed al progetto approvato ...*".

- oltre a quanto sopra specificato relativamente all'intero complesso edilizio, il confronto tra quanto rappresentato nel grafico allegato alla DIA in variante prot. n. CQ/2014/26183 del 1° aprile 2014, sopra citata, ed i rilievi effettuati, mette in evidenza una sostanziale conformità delle porzioni immobiliari che costituiscono il Lotto n. 14, (anche tenuto conto della dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori ed allegata alla dichiarazione di abitabilità - nella quale il citato professionista certifica che l'opera è stata realizzata in conformità al progetto approvato - e delle tolleranze in materia di edilizia indicate all'art. 34 bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 per le opere realizzate prima del 24 maggio 2024), ad eccezione delle difformità al piano secondo dell'appartamento consistenti nella realizzazione di un bagno in luogo del locale lavatoio previsto nel detto grafico, nell'assenza di impianti tecnologici nel locale e nella realizzazione dell'ambiente nel sottotetto collegato a detto locale da un'apertura, non previsto nel progetto e non rappresentato nella planimetria catastale. Le difformità sopra descritte non sono suscettibili di sanatoria: sarà pertanto necessario procedere a degli interventi finalizzati a ripristinare la situazione legittima. Detti interventi consisteranno nel ripristino della destinazione d'uso a lavatoio del bagno (con l'eliminazione dei sanitari e dei relativi impianti, lasciando solamente quelli necessari alla funzione del lavatoio e pertanto un impianto per l'adduzione dell'acqua e uno per lo scarico, con la demolizione dei pavimenti e dei rivestimenti e con la successiva nuova posa in opera, oltre alle opere accessorie) e nella realizzazione di un muro per separare l'ambiente nel sottotetto, oltre all'installazione di alcuni impianti tecnologici nel locale al secondo livello.

Il costo per la regolarizzazione di dette difformità, comprensivo degli interventi di ripristino, degli imprevisti, degli oneri di discarica, degli onorari del professionista incaricato della procedura edilizia e dei diritti di segreteria è stato considerato nella stima dell'Esperto; sono stati considerati nella stima altresì la quota per la messa a dimora degli alberi e degli arbusti previsti nel grafico di progetto.

Risultano le seguenti trascrizioni che non potranno essere oggetto di cancellazione:

- servitù attiva a non edificare, a favore dell'area distinta al foglio 410 con la particella 4022, a carico delle aree urbane distinte al foglio 410 con la particella 1501, subalterni 506, 507 e 510, costituita con atto a rogito notaio Bruno Cesarini di Roma del 27 aprile 2010, registrato a Roma il 25 maggio 2010 al n. 5929 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 26 maggio 2010 al n. 37559 di formalità;
- atto d'obbligo per vincolo del lotto, parcheggi, alberature e piano servizi, a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep. 13128/8561, registrato a Roma 4 il 9 giugno 2011 al n. 11706 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 10 giugno 2011 al n. 39923 di formalità con il quale il richiedente si è impegnato, tra l'altro, a:
  - .. *destinare permanentemente una superficie di mq 541,00 (cinquecentoquarantuno) a parcheggio privato, e mq 254,00 (duecentocinquantaquattro) a parcheggio privato di uso pubblico, assumendone a propria cura e spese la ordinaria e straordinaria manutenzione e sistemazione ed a mantenere permanentemente a giardino gli spazi di distacco del fabbricato ed a giardino pensile i solai di copertura invadenti i distacchi con coltre di terra vegetale di almeno cm 60 (sessanta) , nonché a porre a dimora n. 20 (venti) alberi di altezza non inferiore a mt. 4,50 (quattro virgola cinquanta) e n. 54 (cinquantaquattro) arbusti come richiesto dalle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) e il mantenimento dell'alberatura esistente;*
  - .. *mantenere permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso dei locali al piano seminterrato, al piano servizi, al servizio dell'edificio ed a mantenere a giorno e libera la superficie del portico del piano terra e a tutti i piani. Le obbligazioni anzidette, da trascriversi presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Roma 1, non potranno essere cancellate o modificate senza il benessere del Comune di Roma.*
- cessione di diritti di edificazione (cubatura) stipulata con atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, trascritto a Roma 1 il 4 agosto 2011, al n. 56900 di formalità, con il quale sono stati venduti i diritti di edificazione (cubatura), al netto di quanto già edificato e quali risultanti dopo effettuata la demolizione del fabbricato insistente sulla particella 3640 del foglio 410, relativi alle aree distinte in catasto come segue: catasto terreni di Roma foglio 410, particelle: 3640, 1502, 1501 catasto Fabbricati di Roma foglio 410, particella 1501, subalterni: 506 (accorpata al subalterno 505); - 507 (accorpata al subalterno 2); - 509;
- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada della larghezza di circa m 5 (cinque) che dalla Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 3774, 3775 e 3776 del foglio 410, a carico dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56901 di formalità;
- servitù perpetua a non edificare a carico delle aree distinte in catasto terreni al foglio 410, particelle 1502 e 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...”, costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56902 di formalità;
- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada interpodereale già esistente che dal civico 30 (trenta) della Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 1512 e 3598 del foglio 410, a carico dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501 subalterno 510 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...”, costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56903 di formalità;
- regolamento di condominio, depositato negli atti del Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 15 settembre 2015 rep. n. 17057, trascritto a Roma 1, il 22 settembre 2015, al n. 70766 di formalità.



L'immobile è nella disponibilità della parte esecutata ed in corso di liberazione.

La vendita potrebbe essere soggetta a IVA.

Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il tutto, comunque, come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.



Il Giudice dell'esecuzione



## DESCRIZIONE DEL COMPENDIO

## Lotto 15

Piena proprietà delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Roma, Località Massimina, con accesso pedonale da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 9 e con accessi carrabili da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 11, e precisamente:

a) appartamento sviluppantesi su due livelli: piani primo e secondo della scala "B", collegati mediante una scala interna, distinto con il numero interno 5/b (cinque/b), composto al piano primo da ingresso-soggiorno-pranzo con angolo cottura, disimpegno, camera, bagno e balcone al livello ed al piano secondo da un locale (ex locale tecnico), un bagno (ex lavatoio), disimpegno, balcone che funge da stenditoio stamponato ed un ambiente sottotetto, confinante con vano scala "B", dal quale ha accesso, cortile comune identificato con il subalterno 4 (quattro), appartamento distinto con il numero interno 8 (otto), salvo altri;

b) box auto sito nell'autorimessa al piano interrato, distinto con il numero 9 (nove), della consistenza catastale di mq 28 (ventotto), confinante con spazio di manovra comune dal quale ha accesso, box auto distinti con i numeri 8 (otto) e 10 (dieci), salvo altri.

Le suddette porzioni immobiliari risultano censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 410, particella 4230:

.. subalterno 35, zona censuaria 6, categoria A/2, classe 5, vani 3,5, superficie catastale totale mq 70, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 63, Rendita Catastale Euro 488,05 [l'appartamento sopra descritto alla lettera a)];

.. subalterno 57, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 12, consistenza mq 28, superficie catastale totale mq 31, Rendita Catastale Euro 112,79 [il box auto sopra descritto alla lettera b)].

Come rilevato nella perizia versata in atti, a cui si rinvia:

.. lo stato di fatto dell'appartamento sopra descritto alla lettera a) presenta delle difformità rispetto alla planimetria ed ai dati catastali dovute a grafismo e relative alla presenza di un bagno al piano secondo anziché del lavatoio indicato in planimetria ed alla presenza di un ambiente sottotetto non graficizzato in planimetria collegato al locale;

.. lo stato di fatto del box auto sopra descritto alla lettera b) è sostanzialmente conforme alla planimetria ed ai dati catastali.

Relativamente alla situazione edilizio-urbanistica delle porzioni immobiliari sopra descritte l'Esperto estimatore ha riscontrato, nell'elaborato peritale cui si rinvia, che:

- le opere di costruzione del complesso immobiliare di cui fanno parte gli immobili pignorati sono state realizzate, previa demolizione del fabbricato preesistente, in forza del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Roma in data 29 settembre 2011 n. 577 e della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in variante presentata al Comune di Roma, Municipio XII, ai sensi degli art. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in data 1 aprile 2014, prot. n. CQ/2014/26183;

- per le suddette opere sono state presentate al Comune di Roma la richiesta di proroga fine lavori in data 6 novembre 2014 prot. n. 89124 e la dichiarazione di collaudo e fine lavori in data 29 settembre 2015 prot.n. CQ/2015/79731;

- è stata presentata al Comune di Roma, Dipartimento PAU, nei termini previsti dal D.P.R. 380/2001, istanza per il rilascio del certificato di agibilità in data 1 ottobre 2015, prot. n. QI/156579, in relazione alla quale, tra la documentazione fornita non è stato rinvenuto alcun atto interruttivo da parte della Pubblica Amministrazione e pertanto, trascorso il termine di giorni 60 dal deposito dell'istanza, l'agibilità si intende attestata sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del più volte citato DPR 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente al momento della presentazione dell'istanza; è stato indicato il termine di giorni 60 e non quello di giorni 30 giorni previsto dai commi 3 e 4 del citato articolo perché alla richiesta di Permesso di Costruire è allegata l'autodichiarazione del progettista incaricato, prevista all'art. 20 del DPR citato, circa la rispondenza dell'intervento alle norme igienico-sanitarie. Sul sito di Roma Capitale non risulta rilasciata la certificazione di abitabilità;



- il complesso edilizio presenta una sostanziale conformità al progetto approvato e a quello allegato alla DIA in variante sopra citati con le seguenti eccezioni:

- i. con l'atto d'obbligo a favore del Comune di Roma a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep.n. 13128/8561, appresso meglio citato, era stato assunto l'impegno di porre a dimora n. 20 alberi di altezza non inferiore a m 4,50 che non sono stati rilevati nel corso dei sopralluoghi effettuati così come non è stata rilevata la presenza dei n. 54 arbusti. Gli oneri, che sono a carico di tutti i proprietari delle porzioni immobiliari che compongono il complesso edilizio, per la messa a dimora dei n. 20 alberi di alto fusto e dei 54 arbusti sono stati stimati nella perizia depositata agli atti della procedura, e dell'incidenza degli stessi in relazione a ciascun lotto, si è tenuto conto nella valutazione;
- ii. alcune parti dell'area di distacco che dovevano essere mantenute a verde, sono state pavimentate benché di tali interventi vi è traccia nella variante depositata al Municipio;
- iii. nei locali al piano secondo, indicati con la destinazione "volumi tecnici", non è stata riscontrata la presenza degli impianti tecnologici indicati nel progetto allegato alla DIA in variante; i locali indicati con la destinazione "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico;
- iv. nei locali nel sottotetto dovrà essere ripristinata la funzione di "locale tecnico" indicata nei grafici di progetto;
- v. I locali nel sottosuolo previsti con la destinazione di "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico.

Altre lievi difformità riscontrate all'atto del sopralluogo secondo l'Esperto stimatore sono da intendersi ricomprese nelle tolleranze costruttive previste all'art. 34bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e pertanto non costituiscono violazione edilizia, considerato altresì che le strutture dell'edificio sono state collaudate dall'ing. Biagio Scazzuso che ha espressamente dichiarato "*... la conformità delle opere collaudate alla normativa sismica ed al progetto approvato ...*".

- oltre a quanto sopra specificato relativamente all'intero complesso edilizio, il confronto tra quanto rappresentato nel grafico allegato alla DIA in variante prot. n. CQ/2014/26183 del 1° aprile 2014, sopra citata, ed i rilievi effettuati, mette in evidenza una sostanziale conformità delle porzioni immobiliari che costituiscono il Lotto n. 15, (anche tenuto conto della dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori ed allegata alla dichiarazione di abitabilità - nella quale il citato professionista certifica che l'opera è stata realizzata in conformità al progetto approvato - e delle tolleranze in materia di edilizia indicate all'art. 34 bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 per le opere realizzate prima del 24 maggio 2024), ad eccezione delle difformità al piano secondo dell'appartamento consistenti nella realizzazione di un bagno in luogo del locale lavatoio previsto nel detto grafico, nell'assenza di impianti tecnologici nel locale e nella realizzazione dell'ambiente nel sottotetto collegato a detto locale da un'apertura, non previsto nel progetto e non rappresentato nella planimetria catastale. Le difformità sopra descritte non sono suscettibili di sanatoria: sarà pertanto necessario procedere a degli interventi finalizzati a ripristinare la situazione legittima. Detti interventi consisteranno nel ripristino della destinazione d'uso a lavatoio del bagno (con l'eliminazione dei sanitari e dei relativi impianti, lasciando solamente quelli necessari alla funzione del lavatoio e pertanto un impianto per l'adduzione dell'acqua e uno per lo scarico, con la demolizione dei pavimenti e dei rivestimenti e con la successiva nuova posa in opera, oltre alle opere accessorie) e nella realizzazione di un muro per separare l'ambiente nel sottotetto, oltre all'installazione di alcuni impianti tecnologici nel locale al secondo livello.

Il costo per la regolarizzazione di dette difformità, comprensivo degli interventi di ripristino, degli imprevisti, degli oneri di discarica, degli onorari del professionista incaricato della procedura edilizia e dei diritti di segreteria è stato considerato nella stima dell'Esperto; sono stati considerati nella stima altresì la quota per la messa a dimora degli alberi e degli arbusti previsti nel grafico di progetto.

Risultano le seguenti trascrizioni che non potranno essere oggetto di cancellazione:

- servitù attiva a non edificare, a favore dell'area distinta al foglio 410 con la particella 4022, a carico delle aree urbane distinte al foglio 410 con la particella 1501, subalterni 506, 507 e 510, costituita con atto a rogito notaio Bruno Cesarini di Roma del 27 aprile 2010, registrato a Roma il 25 maggio 2010 al n. 5929 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 26 maggio 2010 al n. 37559 di formalità;

- atto d'obbligo per vincolo del lotto, parcheggi, alberature e piano servizi, a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep. 13128/8561, registrato a Roma 4 il 9 giugno 2011 al n. 11706 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 10 giugno 2011 al n. 39923 di formalità con il quale il richiedente si è impegnato, tra l'altro, a:

*.. destinare permanentemente una superficie di mq 541,00 (cinquecentoquarantuno) a parcheggio privato, e mq 254,00 (duecentocinquantaquattro) a parcheggio privato di uso pubblico, assumendone a propria cura e spese la ordinaria e straordinaria manutenzione e sistemazione ed a mantenere permanentemente a giardino gli spazi di distacco del fabbricato ed a giardino pensile i solai di copertura invadenti i distacchi con coltre di terra vegetale di almeno cm 60 (sessanta), nonché a porre a dimora n. 20 (venti) alberi di altezza non inferiore a mt. 4,50 (quattro virgola cinquanta) e n. 54 (cinquantaquattro) arbusti come richiesto dalle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) e il mantenimento dell'alberatura esistente;*

*.. mantenere permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso dei locali al piano seminterrato, al piano servizi, al servizio dell'edificio ed a mantenere a giorno e libera la superficie del portico del piano terra e a tutti i piani. Le obbligazioni anzidette, da trascriversi presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Roma 1, non potranno essere cancellate o modificate senza il benessere del Comune di Roma.*


- cessione di diritti di edificazione (cubatura) stipulata con atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, trascritto a Roma 1 il 4 agosto 2011, al n. 56900 di formalità, con il quale sono stati venduti i diritti di edificazione (cubatura), al netto di quanto già edificato e quali risultanti dopo effettuata la demolizione del fabbricato insistente sulla particella 3640 del foglio 410, relativi alle aree distinte in catasto come segue: catasto terreni di Roma foglio 410, particelle: 3640, 1502, 1501 catasto Fabbricati di Roma foglio 410, particella 1501, subalterni: 506 (accorpata al subalterno 505); - 507 (accorpata al subalterno 2); - 509;

- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada della larghezza di circa m 5 (cinque) che dalla Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 3774, 3775 e 3776 del foglio 410, a carico dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56901 di formalità;

- servitù perpetua a non edificare a carico delle aree distinte in catasto terreni al foglio 410, particelle 1502 e 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) "...", costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56902 di formalità;

- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada interpodereale già esistente che dal civico 30 (trenta) della Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 1512 e 3598 del foglio 410, a carico dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501 subalterno 510 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) "...", costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56903 di formalità;

- regolamento di condominio, depositato negli atti del Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 15 settembre 2015 rep. n. 17057, trascritto a Roma 1, il 22 settembre 2015, al n. 70766 di formalità.



L'immobile è nella disponibilità della parte esecutata ed in corso di liberazione.

La vendita potrebbe essere soggetta a IVA.

Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il tutto, comunque, come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.



Il Giudice dell'esecuzione



## DESCRIZIONE DEL COMPENDIO

## Lotto 16

Piena proprietà delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Roma, Località Massimina, con accesso pedonale da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 9 e con accessi carrabili da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 11, e precisamente:

a) appartamento posto al piano terra della scala "C", distinto con il numero interno 1/c (uno/c), composto da ingresso-soggiorno-pranzo con angolo cottura, disimpegno, camera e bagno, con annesso giardino, in parte pavimentato, di pertinenza esclusiva, confinante con vano scala "C", vialetto pedonale di accesso comune e cortile comune identificato con il subalterno 5 (cinque), salvo altri;

b) box auto sito nell'autorimessa al piano interrato, distinto con il numero 14 (quattordici), della consistenza catastale di mq 19 (diciannove), confinante con spazio di manovra comune dal quale ha accesso, box auto distinti con i numeri 13 (tredici) e 15 (quindici), salvo altri.

Le suddette porzioni immobiliari risultano censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 410, particella 4230:

.. subalterno 36 graffato con il subalterno 37 (giardino), zona censuaria 6, categoria A/2, classe 5, vani 3, superficie catastale totale mq 55, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 51, Rendita Catastale Euro 418,33 [l'appartamento sopra descritto alla lettera a)];

.. subalterno 62, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 12, consistenza mq 19, superficie catastale totale mq 21, Rendita Catastale Euro 76,54 [il box auto sopra descritto alla lettera b)].

Come rilevato nella perizia versata in atti, a cui si rinvia, lo stato di fatto dell'appartamento ed il box auto sopra descritti è sostanzialmente conforme alle rispettive planimetrie e dati catastali ad eccezione di difformità dovute a grafismo.

Relativamente alla situazione edilizio-urbanistica delle porzioni immobiliari sopra descritte l'Esperto estimatore ha riscontrato, nell'elaborato peritale cui si rinvia, che:

- le opere di costruzione del complesso immobiliare di cui fanno parte gli immobili pignorati sono state realizzate, previa demolizione del fabbricato preesistente, in forza del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Roma in data 29 settembre 2011 n. 577 e della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in variante presentata al Comune di Roma, Municipio XII, ai sensi degli art. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in data 1 aprile 2014, prot. n. CQ/2014/26183;

- per le suddette opere sono state presentate al Comune di Roma la richiesta di proroga fine lavori in data 6 novembre 2014 prot. n. 89124 e la dichiarazione di collaudo e fine lavori in data 29 settembre 2015 prot.n. CQ/2015/79731;

- è stata presentata al Comune di Roma, Dipartimento PAU, nei termini previsti dal D.P.R. 380/2001, istanza per il rilascio del certificato di agibilità in data 1 ottobre 2015, prot. n. QI/156579, in relazione alla quale, tra la documentazione fornita non è stato rinvenuto alcun atto interruttivo da parte della Pubblica Amministrazione e pertanto, trascorso il termine di giorni 60 dal deposito dell'istanza, l'agibilità si intende attestata sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del più volte citato DPR 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente al momento della presentazione dell'istanza; è stato indicato il termine di giorni 60 e non quello di giorni 30 giorni previsto dai commi 3 e 4 del citato articolo perché alla richiesta di Permesso di Costruire è allegata l'autodichiarazione del progettista incaricato, prevista all'art. 20 del DPR citato, circa la rispondenza dell'intervento alle norme igienico-sanitarie. Sul sito di Roma Capitale non risulta rilasciata la certificazione di abitabilità;

- il complesso edilizio presenta una sostanziale conformità al progetto approvato e a quello allegato alla DIA in variante sopra citati con le seguenti eccezioni:

- i. con l'atto d'obbligo a favore del Comune di Roma a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep.n. 13128/8561, appreso meglio citato, era stato assunto l'impegno di porre a dimora n. 20 alberi di altezza non inferiore a m 4,50 che non sono stati rilevati nel corso dei sopralluoghi effettuati così come non è stata rilevata la presenza



- dei n. 54 arbusti. Gli oneri, che sono a carico di tutti i proprietari delle porzioni immobiliari che compongono il complesso edilizio, per la messa a dimora dei n. 20 alberi di alto fusto e dei 54 arbusti sono stati stimati nella perizia depositata agli atti della procedura, e dell'incidenza degli stessi in relazione a ciascun lotto, si è tenuto conto nella valutazione;
- ii. alcune parti dell'area di distacco che dovevano essere mantenute a verde, sono state pavimentate benché di tali interventi vi è traccia nella variante depositata al Municipio;
  - iii. nei locali al piano secondo, indicati con la destinazione "volumi tecnici", non è stata riscontrata la presenza degli impianti tecnologici indicati nel progetto allegato alla DIA in variante; i locali indicati con la destinazione "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico;
  - iv. nei locali nel sottotetto dovrà essere ripristinata la funzione di "locale tecnico" indicata nei grafici di progetto;
  - v. I locali nel sottosuolo previsti con la destinazione di "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico.

Altre lievi difformità riscontrate all'atto del sopralluogo secondo l'Esperto stimatore sono da intendersi ricomprese nelle tolleranze costruttive previste all'art. 34bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e pertanto non costituiscono violazione edilizia, considerato altresì che le strutture dell'edificio sono state collaudate dall'ing. Biagio Scazzuso che ha espressamente dichiarato "... *la conformità delle opere collaudate alla normativa sismica ed al progetto approvato ...*".

- oltre a quanto sopra specificato relativamente all'intero complesso edilizio, il confronto tra quanto rappresentato nel grafico allegato alla DIA in variante prot. n. CQ/2014/26183 del 1° aprile 2014, sopra citata, ed i rilievi effettuati, mette in evidenza una sostanziale conformità delle porzioni immobiliari che costituiscono il Lotto n. 16, anche tenuto conto della dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori ed allegata alla dichiarazione di abitabilità - nella quale il citato professionista certifica che l'opera è stata realizzata in conformità al progetto approvato - e delle tolleranze in materia di edilizia indicate all'art. 34 bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 per le opere realizzate prima del 24 maggio 2024.

Il costo per la regolarizzazione delle difformità sopra indicate relativo alla quota per la messa a dimora degli alberi e degli arbusti previsti nel grafico di progetto è stato considerato nella stima dell'Esperto. Risultano le seguenti trascrizioni che non potranno essere oggetto di cancellazione:

- servitù attiva a non edificare, a favore dell'area distinta al foglio 410 con la particella 4022, a carico delle aree urbane distinte al foglio 410 con la particella 1501, subalterni 506, 507 e 510, costituita con atto a rogito notaio Bruno Cesarini di Roma del 27 aprile 2010, registrato a Roma il 25 maggio 2010 al n. 5929 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 26 maggio 2010 al n. 37559 di formalità;

- atto d'obbligo per vincolo del lotto, parcheggi, alberature e piano servizi, a rogito Notaia Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep. 13128/8561, registrato a Roma 4 il 9 giugno 2011 al n. 11706 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 10 giugno 2011 al n. 39923 di formalità con il quale il richiedente si è impegnato, tra l'altro, a:

*.. destinare permanentemente una superficie di mq 541,00 (cinquecentoquarantuno) a parcheggio privato, e mq 254,00 (duecentocinquantaquattro) a parcheggio privato di uso pubblico, assumendone a propria cura e spese la ordinaria e straordinaria manutenzione e sistemazione ed a mantenere permanentemente a giardino gli spazi di distacco del fabbricato ed a giardino pensile i solai di copertura invadenti i distacchi con coltre di terra vegetale di almeno cm 60 (sessanta), nonché a porre a dimora n. 20 (venti) alberi di altezza non inferiore a mt. 4,50 (quattro virgola cinquanta) e n. 54 (cinquantaquattro) arbusti come richiesto dalle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) e il mantenimento dell'alberatura esistente;*

*.. mantenere permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso dei locali al piano seminterrato, al piano servizi, al servizio dell'edificio ed a mantenere a giorno e libera la superficie del portico del piano terra e a tutti i piani. Le obbligazioni anzidette, da trascriversi presso la*

*Conservatoria dei registri Immobiliari di Roma 1, non potranno essere cancellate o modificate senza il benessere del Comune di Roma.*

- cessione di diritti di edificazione (cubatura) stipulata con atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, trascritto a Roma 1 il 4 agosto 2011, al n. 56900 di formalità, con il quale sono stati venduti i diritti di edificazione (cubatura), al netto di quanto già edificato e quali risultanti dopo effettuata la demolizione del fabbricato insistente sulla particella 3640 del foglio 410, relativi alle aree distinte in catasto come segue: catasto terreni di Roma foglio 410, particelle: 3640, 1502, 1501 catasto Fabbricati di Roma foglio 410, particella 1501, subalterni: 506 (accorpata al subalterno 505); - 507 (accorpata al subalterno 2); - 509;

- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada della larghezza di circa m 5 (cinque) che dalla Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 3774, 3775 e 3776 del foglio 410, a carico dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56901 di formalità;

- servitù perpetua a non edificare a carico delle aree distinte in catasto terreni al foglio 410, particelle 1502 e 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...", costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56902 di formalità;

- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada interpoderale già esistente che dal civico 30 (trenta) della Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 1512 e 3598 del foglio 410, a carico dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501 subalterno 510 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...", costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56903 di formalità;

- regolamento di condominio, depositato negli atti del Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 15 settembre 2015 rep. n 17057, trascritto a Roma 1, il 22 settembre 2015, al n. 70766 di formalità.

L'immobile è nella disponibilità della parte esecutata ed in corso di liberazione.

La vendita potrebbe essere soggetta a IVA.

Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il tutto, comunque, come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.

Il Giudice dell'esecuzione

## DESCRIZIONE DEL COMPENDIO

Lotto 17

Piena proprietà delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Roma, Località Massimina, con accesso pedonale da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 9 e con accessi carrabili da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 11, e precisamente:

a) appartamento sviluppatosi su due livelli: piani seminterrato e terra della scala "C", collegati mediante una scala interna, distinto con il numero interno 4/c (quattro/c), composto al piano seminterrato da cantina e bagno ed al piano terra da ingresso-soggiorno-pranzo con angolo cottura, disimpegno, camera, bagno e balcone al livello, con annessa area esterna porticata e corte di pertinenza esclusiva al piano seminterrato cui si accede anche dal balcone posto al piano terra mediante una scala esterna e da una porta di accesso dal passaggio pavimentato comune al piano seminterrato, il tutto confinante con vano scala "C", cortile comune identificato con il subalterno 5 (cinque) e spazio di distacco, salvo altri;

b) box auto sito nell'autorimessa al piano interrato, distinto con il numero 19 (diciannove), della consistenza catastale di mq 21 (ventuno), confinante con spazio di manovra comune dal quale ha accesso, locali al piano seminterrato dell'appartamento sopra descritto alla lettera a) e box auto distinto con il numero 20 (venti), salvo altri.

Le suddette porzioni immobiliari risultano censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 410, particella 4230:

.. subalterno 42 graffato con il subalterno 43 (corte), zona censuaria 6, categoria A/2, classe 5, vani 3,5, superficie catastale totale mq 73, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 63, Rendita Catastale Euro 488,05 [l'appartamento sopra descritto alla lettera a)];

.. subalterno 68, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 12, consistenza mq 21, superficie catastale totale mq 24, Rendita Catastale Euro 84,60 [il box auto sopra descritto alla lettera b)].

Come rilevato nella perizia versata in atti, a cui si rinvia:

.. lo stato di fatto dell'appartamento sopra descritto alla lettera a) presenta delle difformità rispetto alla planimetria ed ai dati catastali dovute al grafismo ed alla presenza di un bagno al piano seminterrato anziché del locale lavatoio indicato in planimetria;

.. lo stato di fatto del box auto sopra descritto alla lettera b) è sostanzialmente conforme alla planimetria ed ai dati catastali.

Relativamente alla situazione edilizio-urbanistica delle porzioni immobiliari sopra descritte l'Esperto estimatore ha riscontrato, nell'elaborato peritale cui si rinvia, che:

- le opere di costruzione del complesso immobiliare di cui fanno parte gli immobili pignorati sono state realizzate, previa demolizione del fabbricato preesistente, in forza del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Roma in data 29 settembre 2011 n. 577 e della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in variante presentata al Comune di Roma, Municipio XII, ai sensi degli art. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in data 1 aprile 2014, prot. n. CQ/2014/26183;

- per le suddette opere sono state presentate al Comune di Roma la richiesta di proroga fine lavori in data 6 novembre 2014 prot. n. 89124 e la dichiarazione di collaudo e fine lavori in data 29 settembre 2015 prot.n. CQ/2015/79731;

- è stata presentata al Comune di Roma, Dipartimento PAU, nei termini previsti dal D.P.R. 380/2001, istanza per il rilascio del certificato di agibilità in data 1 ottobre 2015, prot. n. QI/156579, in relazione alla quale, tra la documentazione fornita non è stato rinvenuto alcun atto interruttivo da parte della Pubblica Amministrazione e pertanto, trascorso il termine di giorni 60 dal deposito dell'istanza, l'agibilità si intende attestata sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del più volte citato DPR 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente al momento della presentazione dell'istanza; è stato indicato il termine di giorni 60 e non quello di giorni 30 giorni previsto dai commi 3 e 4 del citato articolo perché alla richiesta di Permesso di Costruire è allegata l'autodichiarazione del progettista incaricato,



prevista all'art. 20 del DPR citato, circa la rispondenza dell'intervento alle norme igienico-sanitarie. Sul sito di Roma Capitale non risulta rilasciata la certificazione di abitabilità;

- il complesso edilizio presenta una sostanziale conformità al progetto approvato e a quello allegato alla DIA in variante sopra citati con le seguenti eccezioni:

- i. con l'atto d'obbligo a favore del Comune di Roma a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep.n. 13128/8561, appreso meglio citato, era stato assunto l'impegno di porre a dimora n. 20 alberi di altezza non inferiore a m 4,50 che non sono stati rilevati nel corso dei sopralluoghi effettuati così come non è stata rilevata la presenza dei n. 54 arbusti. Gli oneri, che sono a carico di tutti i proprietari delle porzioni immobiliari che compongono il complesso edilizio, per la messa a dimora dei n. 20 alberi di alto fusto e dei 54 arbusti sono stati stimati nella perizia depositata agli atti della procedura, e dell'incidenza degli stessi in relazione a ciascun lotto, si è tenuto conto nella valutazione;
- ii. alcune parti dell'area di distacco che dovevano essere mantenute a verde, sono state pavimentate benché di tali interventi vi è traccia nella variante depositata al Municipio;
- iii. nei locali al piano secondo, indicati con la destinazione "volumi tecnici", non è stata riscontrata la presenza degli impianti tecnologici indicati nel progetto allegato alla DIA in variante; i locali indicati con la destinazione "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico;
- iv. nei locali nel sottotetto dovrà essere ripristinata la funzione di "locale tecnico" indicata nei grafici di progetto;
- v. I locali nel sottosuolo previsti con la destinazione di "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico.

Altre lievi difformità riscontrate all'atto del sopralluogo secondo l'Esperto stimatore sono da intendersi ricomprese nelle tolleranze costruttive previste all'art. 34bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e pertanto non costituiscono violazione edilizia, considerato altresì che le strutture dell'edificio sono state collaudate dall'ing. Biagio Scazzuso che ha espressamente dichiarato "*... la conformità delle opere collaudate alla normativa sismica ed al progetto approvato ...*".

- oltre a quanto sopra specificato relativamente all'intero complesso edilizio, il confronto tra quanto rappresentato nel grafico allegato alla DIA in variante prot. n. CQ/2014/26183 del 1° aprile 2014, sopra citata, ed i rilievi effettuati, mette in evidenza una sostanziale conformità delle porzioni immobiliari che costituiscono il Lotto n. 17, (anche tenuto conto della dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori ed allegata alla dichiarazione di abitabilità - nella quale il citato professionista certifica che l'opera è stata realizzata in conformità al progetto approvato - e delle tolleranze in materia di edilizia indicate all'art. 34 bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 per le opere realizzate prima del 24 maggio 2024), ad eccezione della difformità al piano seminterrato dell'appartamento consistente nella realizzazione di un bagno in luogo del locale lavatoio previsto nel detto grafico: l'intervento non è suscettibile di regolarizzazione e pertanto sarà necessario procedere alla riduzione in pristino con l'eliminazione dei sanitari e dei relativi impianti, lasciando solamente quelli necessari alla funzione del lavatoio e pertanto un impianto per l'adduzione dell'acqua e uno per lo scarico; l'intervento comporta la demolizione dei pavimenti e dei rivestimenti e la successiva nuova posa in opera, oltre alle opere accessorie. Il costo per la regolarizzazione di detta difformità riscontrata, comprensivo degli interventi di ripristino, degli imprevisti, degli oneri di discarica, degli onorari del professionista incaricato della procedura edilizia e dei diritti di segreteria è stato considerato nella stima dell'Esperto; sono stati considerati nella stima altresì la quota per la messa a dimora degli alberi e degli arbusti previsti nel grafico di progetto.

Risultano le seguenti trascrizioni che non potranno essere oggetto di cancellazione:

- servitù attiva a non edificare, a favore dell'area distinta al foglio 410 con la particella 4022, a carico delle aree urbane distinte al foglio 410 con la particella 1501, subalterni 506, 507 e 510, costituita

con atto a rogito notaio Bruno Cesarini di Roma del 27 aprile 2010, registrato a Roma il 25 maggio 2010 al n. 5929 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 26 maggio 2010 al n. 37559 di formalità;

- atto d'obbligo per vincolo del lotto, parcheggi, alberature e piano servizi, a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep. 13128/8561, registrato a Roma 4 il 9 giugno 2011 al n. 11706 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 10 giugno 2011 al n. 39923 di formalità con il quale il richiedente si è impegnato, tra l'altro, a:

*.. destinare permanentemente una superficie di mq 541,00 (cinquecentoquarantuno) a parcheggio privato, e mq 254,00 (duecentocinquantaquattro) a parcheggio privato di uso pubblico, assumendone a propria cura e spese la ordinaria e straordinaria manutenzione e sistemazione ed a mantenere permanentemente a giardino gli spazi di distacco del fabbricato ed a giardino pensile i solai di copertura invadenti i distacchi con coltre di terra vegetale di almeno cm 60 (sessanta) , nonché a porre a dimora n. 20 (venti) alberi di altezza non inferiore a mt. 4,50 (quattro virgola cinquanta) e n. 54 (cinquantaquattro) arbusti come richiesto dalle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) e il mantenimento dell'alberatura esistente;*

*.. mantenere permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso dei locali al piano seminterrato, al piano servizi, al servizio dell'edificio ed a mantenere a giorno e libera la superficie del portico del piano terra e a tutti i piani. Le obbligazioni anzidette, da trascriversi presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Roma 1, non potranno essere cancellate o modificate senza il benessere del Comune di Roma.*

- cessione di diritti di edificazione (cubatura) stipulata con atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, trascritto a Roma 1 il 4 agosto 2011, al n. 56900 di formalità, con il quale sono stati venduti i diritti di edificazione (cubatura), al netto di quanto già edificato e quali risultanti dopo effettuata la demolizione del fabbricato insistente sulla particella 3640 del foglio 410, relativi alle aree distinte in catasto come segue: catasto terreni di Roma foglio 410, particelle: 3640, 1502, 1501 catasto Fabbricati di Roma foglio 410, particella 1501, subalterni: 506 (accorpata al subalterno 505); - 507 (accorpata al subalterno 2); - 509;

- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada della larghezza di circa m 5 (cinque) che dalla Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 3774, 3775 e 3776 del foglio 410, a carico dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56901 di formalità;

- servitù perpetua a non edificare a carico delle aree distinte in catasto terreni al foglio 410, particelle 1502 e 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...", costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56902 di formalità;

- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada interpodereale già esistente che dal civico 30 (trenta) della Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 1512 e 3598 del foglio 410, a carico dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501 subalterno 510 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...", costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56903 di formalità;

- regolamento di condominio, depositato negli atti del Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 15 settembre 2015 rep. n. 17057, trascritto a Roma 1, il 22 settembre 2015, al n. 70766 di formalità.

L'immobile è nella disponibilità della parte esecutata ed in corso di liberazione.

La vendita potrebbe essere soggetta a IVA.



Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il tutto, comunque, come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.



Il Giudice dell'esecuzione



## DESCRIZIONE DEL COMPENDIO

Lotto 18

Piena proprietà delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Roma, Località Massimina, con accesso pedonale da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 9 e con accessi carrabili da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 11, e precisamente:

a) appartamento sviluppantesi su due livelli: piani primo e secondo della scala "C", collegati mediante una scala interna, distinto con il numero interno 6/c (sei/c), composto al piano primo da ingresso-soggiorno-pranzo con angolo cottura, disimpegno, camera, bagno e balcone al livello ed al piano secondo da un locale (ex locale tecnico), un bagno (ex lavatoio), disimpegno, balcone che funge da stenditoio stamponato ed un ambiente sottotetto, confinante con vano scala "C", cortile comune identificato con il subalterno 5 (cinque), area di distacco, salvo altri;

b) box auto sito nell'autorimessa al piano interrato, distinto con il numero 12 (dodici), della consistenza catastale di mq 26 (ventisei), confinante con spazio di manovra comune dal quale ha accesso, box auto distinti con i numeri 11 (undici) e 13 (tredici), salvo altri.

Le suddette porzioni immobiliari risultano censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 410, particella 4230:

.. subalterno 44, zona censuaria 6, categoria A/2, classe 5, vani 3,5, superficie catastale totale mq 70, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 63, Rendita Catastale Euro 488,05 [l'appartamento sopra descritto alla lettera a)];

.. subalterno 60, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 12, consistenza mq 26, superficie catastale totale mq 30, Rendita Catastale Euro 104,74 [il box auto sopra descritto alla lettera b)].

Come rilevato nella perizia versata in atti, a cui si rinvia:

.. lo stato di fatto dell'appartamento sopra descritto alla lettera a) presenta delle difformità rispetto alla planimetria ed ai dati catastali dovute a grafismo e relative alla presenza di un bagno al piano secondo anziché del lavatoio indicato in planimetria ed alla presenza di un ambiente sottotetto non graficizzato in planimetria collegato al locale;

.. lo stato di fatto del box auto sopra descritto alla lettera b) è sostanzialmente conforme alla planimetria ed ai dati catastali.

Relativamente alla situazione edilizio-urbanistica delle porzioni immobiliari sopra descritte l'Esperto estimatore ha riscontrato, nell'elaborato peritale cui si rinvia, che:

- le opere di costruzione del complesso immobiliare di cui fanno parte gli immobili pignorati sono state realizzate, previa demolizione del fabbricato preesistente, in forza del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Roma in data 29 settembre 2011 n. 577 e della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in variante presentata al Comune di Roma, Municipio XII, ai sensi degli art. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in data 1 aprile 2014, prot. n. CQ/2014/26183;

- per le suddette opere sono state presentate al Comune di Roma la richiesta di proroga fine lavori in data 6 novembre 2014 prot. n. 89124 e la dichiarazione di collaudo e fine lavori in data 29 settembre 2015 prot.n. CQ/2015/79731;

- è stata presentata al Comune di Roma, Dipartimento PAU, nei termini previsti dal D.P.R. 380/2001, istanza per il rilascio del certificato di agibilità in data 1 ottobre 2015, prot. n. QI/156579, in relazione alla quale, tra la documentazione fornita non è stato rinvenuto alcun atto interruttivo da parte della Pubblica Amministrazione e pertanto, trascorso il termine di giorni 60 dal deposito dell'istanza, l'agibilità si intende attestata sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del più volte citato DPR 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente al momento della presentazione dell'istanza; è stato indicato il termine di giorni 60 e non quello di giorni 30 giorni previsto dai commi 3 e 4 del citato articolo perché alla richiesta di Permesso di Costruire è allegata l'autodichiarazione del progettista incaricato, prevista all'art. 20 del DPR citato, circa la rispondenza dell'intervento alle norme igienico-sanitarie. Sul sito di Roma Capitale non risulta rilasciata la certificazione di abitabilità;



- il complesso edilizio presenta una sostanziale conformità al progetto approvato e a quello allegato alla DIA in variante sopra citati con le seguenti eccezioni:

- i. con l'atto d'obbligo a favore del Comune di Roma a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep.n. 13128/8561, appresso meglio citato, era stato assunto l'impegno di porre a dimora n. 20 alberi di altezza non inferiore a m 4,50 che non sono stati rilevati nel corso dei sopralluoghi effettuati così come non è stata rilevata la presenza dei n. 54 arbusti. Gli oneri, che sono a carico di tutti i proprietari delle porzioni immobiliari che compongono il complesso edilizio, per la messa a dimora dei n. 20 alberi di alto fusto e dei 54 arbusti sono stati stimati nella perizia depositata agli atti della procedura, e dell'incidenza degli stessi in relazione a ciascun lotto, si è tenuto conto nella valutazione;
- ii. alcune parti dell'area di distacco che dovevano essere mantenute a verde, sono state pavimentate benché di tali interventi vi è traccia nella variante depositata al Municipio;
- iii. nei locali al piano secondo, indicati con la destinazione "volumi tecnici", non è stata riscontrata la presenza degli impianti tecnologici indicati nel progetto allegato alla DIA in variante; i locali indicati con la destinazione "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico;
- iv. nei locali nel sottotetto dovrà essere ripristinata la funzione di "locale tecnico" indicata nei grafici di progetto;
- v. I locali nel sottosuolo previsti con la destinazione di "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico.


Altre lievi difformità riscontrate all'atto del sopralluogo secondo l'Esperto stimatore sono da intendersi ricomprese nelle tolleranze costruttive previste all'art. 34bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e pertanto non costituiscono violazione edilizia, considerato altresì che le strutture dell'edificio sono state collaudate dall'ing. Biagio Scazzuso che ha espressamente dichiarato "*... la conformità delle opere collaudate alla normativa sismica ed al progetto approvato ...*".

- oltre a quanto sopra specificato relativamente all'intero complesso edilizio, il confronto tra quanto rappresentato nel grafico allegato alla DIA in variante prot. n. CQ/2014/26183 del 1° aprile 2014, sopra citata, ed i rilievi effettuati, mette in evidenza una sostanziale conformità delle porzioni immobiliari che costituiscono il Lotto n. 18, (anche tenuto conto della dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori ed allegata alla dichiarazione di abitabilità - nella quale il citato professionista certifica che l'opera è stata realizzata in conformità al progetto approvato - e delle tolleranze in materia di edilizia indicate all'art. 34 bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 per le opere realizzate prima del 24 maggio 2024), ad eccezione delle difformità al piano secondo dell'appartamento consistenti nella realizzazione di un bagno in luogo del locale lavatoio previsto nel detto grafico, nell'assenza di impianti tecnologici nel locale e nella realizzazione dell'ambiente nel sottotetto collegato a detto locale da un'apertura, non previsto nel progetto e non rappresentato nella planimetria catastale. Le difformità sopra descritte non sono suscettibili di sanatoria: sarà pertanto necessario procedere a degli interventi finalizzati a ripristinare la situazione legittima. Detti interventi consisteranno nel ripristino della destinazione d'uso a lavatoio del bagno (con l'eliminazione dei sanitari e dei relativi impianti, lasciando solamente quelli necessari alla funzione del lavatoio e pertanto un impianto per l'adduzione dell'acqua e uno per lo scarico, con la demolizione dei pavimenti e dei rivestimenti e con la successiva nuova posa in opera, oltre alle opere accessorie) e nella realizzazione di un muro per separare l'ambiente nel sottotetto, oltre all'installazione di alcuni impianti tecnologici nel locale al secondo livello.

Il costo per la regolarizzazione di dette difformità, comprensivo degli interventi di ripristino, degli imprevisti, degli oneri di discarica, degli onorari del professionista incaricato della procedura edilizia e dei diritti di segreteria è stato considerato nella stima dell'Esperto; sono stati considerati nella stima altresì la quota per la messa a dimora degli alberi e degli arbusti previsti nel grafico di progetto.

Risultano le seguenti trascrizioni che non potranno essere oggetto di cancellazione:

- servitù attiva a non edificare, a favore dell'area distinta al foglio 410 con la particella 4022, a carico delle aree urbane distinte al foglio 410 con la particella 1501, subalterni 506, 507 e 510, costituita con atto a rogito notaio Bruno Cesarini di Roma del 27 aprile 2010, registrato a Roma il 25 maggio 2010 al n. 5929 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 26 maggio 2010 al n. 37559 di formalità;
- atto d'obbligo per vincolo del lotto, parcheggi, alberature e piano servizi, a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep. 13128/8561, registrato a Roma 4 il 9 giugno 2011 al n. 11706 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 10 giugno 2011 al n. 39923 di formalità con il quale il richiedente si è impegnato, tra l'altro, a:
  - .. destinare permanentemente una superficie di mq 541,00 (cinquecentoquarantuno) a parcheggio privato, e mq 254,00 (duecentocinquantaquattro) a parcheggio privato di uso pubblico, assumendone a propria cura e spese la ordinaria e straordinaria manutenzione e sistemazione ed a mantenere permanentemente a giardino gli spazi di distacco del fabbricato ed a giardino pensile i solai di copertura invadenti i distacchi con coltre di terra vegetale di almeno cm 60 (sessanta) , nonché a porre a dimora n. 20 (venti) alberi di altezza non inferiore a mt. 4,50 (quattro virgola cinquanta) e n. 54 (cinquantaquattro) arbusti come richiesto dalle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) e il mantenimento dell'alberatura esistente;*
  - .. mantenere permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso dei locali al piano seminterrato, al piano servizi, al servizio dell'edificio ed a mantenere a giorno e libera la superficie del portico del piano terra e a tutti i piani. Le obbligazioni anzidette, da trascriversi presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Roma 1, non potranno essere cancellate o modificate senza il benessere del Comune di Roma.*
- cessione di diritti di edificazione (cubatura) stipulata con atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, trascritto a Roma 1 il 4 agosto 2011, al n. 56900 di formalità, con il quale sono stati venduti i diritti di edificazione (cubatura), al netto di quanto già edificato e quali risultanti dopo effettuata la demolizione del fabbricato insistente sulla particella 3640 del foglio 410, relativi alle aree distinte in catasto come segue: catasto terreni di Roma foglio 410, particelle: 3640, 1502, 1501 catasto Fabbricati di Roma foglio 410, particella 1501, subalterni: 506 (accorpata al subalterno 505); - 507 (accorpata al subalterno 2); - 509;
- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada della larghezza di circa m 5 (cinque) che dalla Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 3774, 3775 e 3776 del foglio 410, a carico dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56901 di formalità;
- servitù perpetua a non edificare a carico delle aree distinte in catasto terreni al foglio 410, particelle 1502 e 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...”, costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56902 di formalità;
- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada interpoderale già esistente che dal civico 30 (trenta) della Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 1512 e 3598 del foglio 410, a carico dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501 subalterno 510 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...”, costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56903 di formalità;
- regolamento di condominio, depositato negli atti del Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 15 settembre 2015 rep. n 17057, trascritto a Roma 1, il 22 settembre 2015, al n. 70766 di formalità.



L'immobile è nella disponibilità della parte esecutata ed in corso di liberazione.

La vendita potrebbe essere soggetta a IVA.

Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il tutto, comunque, come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.



Il Giudice dell'esecuzione



## DESCRIZIONE DEL COMPENDIO

## Lotto 19

Piena proprietà delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Roma, Località Massimina, con accesso pedonale da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 9 e con accessi carrabili da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 11, e precisamente:

a) appartamento sviluppantesi su due livelli: piani primo e secondo della scala "C", collegati mediante una scala interna, distinto con il numero interno 5/c (cinque/c), composto al piano primo da ingresso-soggiorno-pranzo con angolo cottura, disimpegno, camera, bagno e balcone al livello ed al piano secondo da un locale (ex locale tecnico), un bagno (ex lavatoio), disimpegno, balcone che funge da stenditoio stamponato ed un ambiente sottotetto, confinante con vano scala "C", dal quale ha accesso, cortile comune identificato con il subalterno 5 (cinque), area di distacco, salvo altri;

b) box auto sito nell'autorimessa al piano interrato, distinto con il numero 13 (tredici), della consistenza catastale di mq 28 (ventotto), confinante con spazio di manovra comune dal quale ha accesso, box auto distinti con i numeri 12 (dodici) e 14 (quattordici), salvo altri.

Le suddette porzioni immobiliari risultano censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 410, particella 4230:

.. subalterno 47, zona censuaria 6, categoria A/2, classe 5, vani 3,5, superficie catastale totale mq 70, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 63, Rendita Catastale Euro 488,05 [l'appartamento sopra descritto alla lettera a)];

.. subalterno 61, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 12, consistenza mq 28, superficie catastale totale mq 31, Rendita Catastale Euro 112,79 [il box auto sopra descritto alla lettera b)].

Come rilevato nella perizia versata in atti, a cui si rinvia:

.. lo stato di fatto dell'appartamento sopra descritto alla lettera a) presenta delle difformità rispetto alla planimetria ed ai dati catastali dovute a grafismo e relative alla presenza di un bagno al piano secondo anziché del lavatoio indicato in planimetria ed alla presenza di un ambiente sottotetto non graficizzato in planimetria collegato al locale;

.. lo stato di fatto del box auto sopra descritto alla lettera b) è sostanzialmente conforme alla planimetria ed ai dati catastali.

Relativamente alla situazione edilizio-urbanistica delle porzioni immobiliari sopra descritte l'Esperto estimatore ha riscontrato, nell'elaborato peritale cui si rinvia, che:

- le opere di costruzione del complesso immobiliare di cui fanno parte gli immobili pignorati sono state realizzate, previa demolizione del fabbricato preesistente, in forza del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Roma in data 29 settembre 2011 n. 577 e della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in variante presentata al Comune di Roma, Municipio XII, ai sensi degli art. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in data 1 aprile 2014, prot. n. CQ/2014/26183;

- per le suddette opere sono state presentate al Comune di Roma la richiesta di proroga fine lavori in data 6 novembre 2014 prot. n. 89124 e la dichiarazione di collaudo e fine lavori in data 29 settembre 2015 prot.n. CQ/2015/79731;

- è stata presentata al Comune di Roma, Dipartimento PAU, nei termini previsti dal D.P.R. 380/2001, istanza per il rilascio del certificato di agibilità in data 1 ottobre 2015, prot. n. QI/156579, in relazione alla quale, tra la documentazione fornita non è stato rinvenuto alcun atto interruttivo da parte della Pubblica Amministrazione e pertanto, trascorso il termine di giorni 60 dal deposito dell'istanza, l'agibilità si intende attestata sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del più volte citato DPR 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente al momento della presentazione dell'istanza; è stato indicato il termine di giorni 60 e non quello di giorni 30 giorni previsto dai commi 3 e 4 del citato articolo perché alla richiesta di Permesso di Costruire è allegata l'autodichiarazione del progettista incaricato, prevista all'art. 20 del DPR citato, circa la rispondenza dell'intervento alle norme igienico-sanitarie. Sul sito di Roma Capitale non risulta rilasciata la certificazione di abitabilità;



- il complesso edilizio presenta una sostanziale conformità al progetto approvato e a quello allegato alla DIA in variante sopra citati con le seguenti eccezioni:

- i. con l'atto d'obbligo a favore del Comune di Roma a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep.n. 13128/8561, appresso meglio citato, era stato assunto l'impegno di porre a dimora n. 20 alberi di altezza non inferiore a m 4,50 che non sono stati rilevati nel corso dei sopralluoghi effettuati così come non è stata rilevata la presenza dei n. 54 arbusti. Gli oneri, che sono a carico di tutti i proprietari delle porzioni immobiliari che compongono il complesso edilizio, per la messa a dimora dei n. 20 alberi di alto fusto e dei 54 arbusti sono stati stimati nella perizia depositata agli atti della procedura, e dell'incidenza degli stessi in relazione a ciascun lotto, si è tenuto conto nella valutazione;
- ii. alcune parti dell'area di distacco che dovevano essere mantenute a verde, sono state pavimentate benché di tali interventi vi è traccia nella variante depositata al Municipio;
- iii. nei locali al piano secondo, indicati con la destinazione "volumi tecnici", non è stata riscontrata la presenza degli impianti tecnologici indicati nel progetto allegato alla DIA in variante; i locali indicati con la destinazione "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico;
- iv. nei locali nel sottotetto dovrà essere ripristinata la funzione di "locale tecnico" indicata nei grafici di progetto;
- v. I locali nel sottosuolo previsti con la destinazione di "lavatoio" sono stati trasformati in "bagno" con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico.

Altre lievi difformità riscontrate all'atto del sopralluogo secondo l'Esperto stimatore sono da intendersi ricomprese nelle tolleranze costruttive previste all'art. 34bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e pertanto non costituiscono violazione edilizia, considerato altresì che le strutture dell'edificio sono state collaudate dall'ing. Biagio Scazzuso che ha espressamente dichiarato "*... la conformità delle opere collaudate alla normativa sismica ed al progetto approvato ...*".

- oltre a quanto sopra specificato relativamente all'intero complesso edilizio, il confronto tra quanto rappresentato nel grafico allegato alla DIA in variante prot. n. CQ/2014/26183 del 1° aprile 2014, sopra citata, ed i rilievi effettuati, mette in evidenza una sostanziale conformità delle porzioni immobiliari che costituiscono il Lotto n. 19, (anche tenuto conto della dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori ed allegata alla dichiarazione di abitabilità - nella quale il citato professionista certifica che l'opera è stata realizzata in conformità al progetto approvato - e delle tolleranze in materia di edilizia indicate all'art. 34 bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 per le opere realizzate prima del 24 maggio 2024), ad eccezione delle difformità al piano secondo dell'appartamento consistenti nella realizzazione di un bagno in luogo del locale lavatoio previsto nel detto grafico, nell'assenza di impianti tecnologici nel locale e nella realizzazione dell'ambiente nel sottotetto collegato a detto locale da un'apertura, non previsto nel progetto e non rappresentato nella planimetria catastale. Le difformità sopra descritte non sono suscettibili di sanatoria: sarà pertanto necessario procedere a degli interventi finalizzati a ripristinare la situazione legittima. Detti interventi consisteranno nel ripristino della destinazione d'uso a lavatoio del bagno (con l'eliminazione dei sanitari e dei relativi impianti, lasciando solamente quelli necessari alla funzione del lavatoio e pertanto un impianto per l'adduzione dell'acqua e uno per lo scarico, con la demolizione dei pavimenti e dei rivestimenti e con la successiva nuova posa in opera, oltre alle opere accessorie) e nella realizzazione di un muro per separare l'ambiente nel sottotetto, oltre all'installazione di alcuni impianti tecnologici nel locale al secondo livello.

Il costo per la regolarizzazione di dette difformità, comprensivo degli interventi di ripristino, degli imprevisti, degli oneri di discarica, degli onorari del professionista incaricato della procedura edilizia e dei diritti di segreteria è stato considerato nella stima dell'Esperto; sono stati considerati nella stima altresì la quota per la messa a dimora degli alberi e degli arbusti previsti nel grafico di progetto.

Risultano le seguenti trascrizioni che non potranno essere oggetto di cancellazione:

- servitù attiva a non edificare, a favore dell'area distinta al foglio 410 con la particella 4022, a carico delle aree urbane distinte al foglio 410 con la particella 1501, subalterni 506, 507 e 510, costituita con atto a rogito notaio Bruno Cesarini di Roma del 27 aprile 2010, registrato a Roma il 25 maggio 2010 al n. 5929 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 26 maggio 2010 al n. 37559 di formalità;

- atto d'obbligo per vincolo del lotto, parcheggi, alberature e piano servizi, a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep. 13128/8561, registrato a Roma 4 il 9 giugno 2011 al n. 11706 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 10 giugno 2011 al n. 39923 di formalità con il quale il richiedente si è impegnato, tra l'altro, a:

*.. destinare permanentemente una superficie di mq 541,00 (cinquecentoquarantuno) a parcheggio privato, e mq 254,00 (duecentocinquantaquattro) a parcheggio privato di uso pubblico, assumendone a propria cura e spese la ordinaria e straordinaria manutenzione e sistemazione ed a mantenere permanentemente a giardino gli spazi di distacco del fabbricato ed a giardino pensile i solai di copertura invadenti i distacchi con coltre di terra vegetale di almeno cm 60 (sessanta), nonché a porre a dimora n. 20 (venti) alberi di altezza non inferiore a mt. 4,50 (quattro virgola cinquanta) e n. 54 (cinquantaquattro) arbusti come richiesto dalle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) e il mantenimento dell'alberatura esistente;*

*.. mantenere permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d'uso dei locali al piano seminterrato, al piano servizi, al servizio dell'edificio ed a mantenere a giorno e libera la superficie del portico del piano terra e a tutti i piani. Le obbligazioni anzidette, da trascriversi presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Roma 1, non potranno essere cancellate o modificate senza il benessere del Comune di Roma.*


- cessione di diritti di edificazione (cubatura) stipulata con atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, trascritto a Roma 1 il 4 agosto 2011, al n. 56900 di formalità, con il quale sono stati venduti i diritti di edificazione (cubatura), al netto di quanto già edificato e quali risultanti dopo effettuata la demolizione del fabbricato insistente sulla particella 3640 del foglio 410, relativi alle aree distinte in catasto come segue: catasto terreni di Roma foglio 410, particelle: 3640, 1502, 1501 catasto Fabbricati di Roma foglio 410, particella 1501, subalterni: 506 (accorpata al subalterno 505); - 507 (accorpata al subalterno 2); - 509;

-servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada della larghezza di circa m 5 (cinque) che dalla Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 3774, 3775 e 3776 del foglio 410, a carico dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56901 di formalità;

- servitù perpetua a non edificare a carico delle aree distinte in catasto terreni al foglio 410, particelle 1502 e 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...", costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56902 di formalità;

- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada interpodereale già esistente che dal civico 30 (trenta) della Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 1512 e 3598 del foglio 410, a carico dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501 subalterno 510 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...", costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n. 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56903 di formalità;

- regolamento di condominio, depositato negli atti del Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 15 settembre 2015 rep. n. 17057, trascritto a Roma 1, il 22 settembre 2015, al n. 70766 di formalità.



L'immobile è nella disponibilità della parte esecutata ed in corso di liberazione.

La vendita potrebbe essere soggetta a IVA.

Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il tutto, comunque, come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.



Il Giudice dell'esecuzione



## DESCRIZIONE DEL COMPENDIO

## Lotto 20

Piena proprietà della seguente porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in Roma, Località Massimina, con accessi carrabili da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 11, e precisamente:

- box auto sito nell'autorimessa al piano interrato, distinto con la lettera "B", con intercapedini, della consistenza catastale di mq 14 (quattordici), confinante con spazio di manovra comune dal quale ha accesso, box auto distinto con il numero 16 (sedici), salvo altri.

La suddetta porzione immobiliare risulta censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 410, particella 4230 subalterno 65, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 12, consistenza mq 14, superficie catastale totale mq 18, Rendita Catastale Euro 56,40.

Come rilevato nella perizia versata in atti, a cui si rinvia, lo stato di fatto del box auto sopra descritto è difforme dalla planimetria catastale in quanto durante il sopralluogo non è risultata presente la porta di divisione con l'intercapedine e quest'ultima si presentava in diretta comunicazione con l'altra parte dell'intercapedine, maggiore per consistenza.

Relativamente alla situazione edilizio-urbanistica della porzione immobiliare sopra descritta l'Esperto estimatore ha riscontrato, nell'elaborato peritale cui si rinvia, che:

- le opere di costruzione del complesso immobiliare di cui fa parte l'immobile pignorato sono state realizzate, previa demolizione del fabbricato preesistente, in forza del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Roma in data 29 settembre 2011 n. 577 e della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in variante presentata al Comune di Roma, Municipio XII, ai sensi degli art. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in data 1 aprile 2014, prot. n. CQ/2014/26183;

- per le suddette opere sono state presentate al Comune di Roma la richiesta di proroga fine lavori in data 6 novembre 2014 prot. n. 89124 e la dichiarazione di collaudo e fine lavori in data 29 settembre 2015 prot.n. CQ/2015/79731;

- è stata presentata al Comune di Roma, Dipartimento PAU, nei termini previsti dal D.P.R. 380/2001, istanza per il rilascio del certificato di agibilità in data 1 ottobre 2015, prot. n. QI/156579, in relazione alla quale, tra la documentazione fornita non è stato rinvenuto alcun atto interruttivo da parte della Pubblica Amministrazione e pertanto, trascorso il termine di giorni 60 dal deposito dell'istanza, l'agibilità si intende attestata sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del più volte citato DPR 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente al momento della presentazione dell'istanza; è stato indicato il termine di giorni 60 e non quello di giorni 30 giorni previsto dai commi 3 e 4 del citato articolo perché alla richiesta di Permesso di Costruire è allegata l'autodichiarazione del progettista incaricato, prevista all'art. 20 del DPR citato, circa la rispondenza dell'intervento alle norme igienico-sanitarie. Sul sito di Roma Capitale non risulta rilasciata la certificazione di abitabilità;

- il complesso edilizio presenta una sostanziale conformità al progetto approvato e a quello allegato alla DIA in variante sopra citati con le seguenti eccezioni:

- i. con l'atto d'obbligo a favore del Comune di Roma a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep.n. 13128/8561, appreso meglio citato, era stato assunto l'impegno di porre a dimora n. 20 alberi di altezza non inferiore a m 4,50 che non sono stati rilevati nel corso dei sopralluoghi effettuati così come non è stata rilevata la presenza dei n. 54 arbusti. Gli oneri, che sono a carico di tutti i proprietari delle porzioni immobiliari che compongono il complesso edilizio, per la messa a dimora dei n. 20 alberi di alto fusto e dei 54 arbusti sono stati stimati nella perizia depositata agli atti della procedura, e dell'incidenza degli stessi in relazione a ciascun lotto, si è tenuto conto nella valutazione;
- ii. alcune parti dell'area di distacco che dovevano essere mantenute a verde, sono state pavimentate benché di tali interventi vi è traccia nella variante depositata al Municipio;
- iii. nei locali al piano secondo, indicati con la destinazione "volumi tecnici", non è stata riscontrata la presenza degli impianti tecnologici indicati nel progetto allegato alla DIA in



variante; i locali indicati con la destinazione “lavatoio” sono stati trasformati in “bagno” con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico;

- iv. nei locali nel sottotetto dovrà essere ripristinata la funzione di “locale tecnico” indicata nei grafici di progetto;
- v. I locali nel sottosuolo previsti con la destinazione di “lavatoio” sono stati trasformati in “bagno” con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico.

Altre lievi difformità riscontrate all’atto del sopralluogo secondo l’Esperto stimatore sono da intendersi ricomprese nelle tolleranze costruttive previste all’art. 34bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e pertanto non costituiscono violazione edilizia, considerato altresì che le strutture dell’edificio sono state collaudate dall’ing. Biagio Scazzuso che ha espressamente dichiarato “... *la conformità delle opere collaudate alla normativa sismica ed al progetto approvato* ...”.

- oltre a quanto sopra specificato relativamente all’intero complesso edilizio, il confronto tra quanto rappresentato nel grafico allegato alla DIA in variante prot. n. CQ/2014/26183 del 1° aprile 2014, sopra citata, ed i rilievi effettuati, mette in evidenza una sostanziale conformità della porzione immobiliare che costituisce il Lotto n. 20, (anche tenuto conto della dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori ed allegata alla dichiarazione di abitabilità - nella quale il citato professionista certifica che l’opera è stata realizzata in conformità al progetto approvato - e delle tolleranze in materia di edilizia indicate all’art. 34 bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 per le opere realizzate prima del 24 maggio 2024), ad eccezione delle difformità consistenti nella mancanza della porta di separazione tra il box e la parte di intercapedine graficizzata nel progetto e nella mancanza del muro che divide detta intercapedine dalla restante. La suddetta difformità non è sanabile: sarà pertanto necessario procedere a degli interventi finalizzati a ripristinare la situazione legittima. Detti interventi consisteranno nel ripristino con l’installazione della porta di divisione e con la realizzazione della muratura di separazione. Il costo per la regolarizzazione di dette difformità, comprensivo degli interventi di ripristino, degli onorari del professionista incaricato della procedura edilizia e dei diritti di segreteria è stato considerato nella stima dell’Esperto.

Al fine del calcolo della consistenza l’Esperto non ha tenuto conto della superficie dell’intercapedine. Risultano le seguenti trascrizioni che non potranno essere oggetto di cancellazione:

- servitù attiva a non edificare, a favore dell’area distinta al foglio 410 con la particella 4022, a carico delle aree urbane distinte al foglio 410 con la particella 1501, subalterni 506, 507 e 510, costituita con atto a rogito notaio Bruno Cesarini di Roma del 27 aprile 2010, registrato a Roma il 25 maggio 2010 al n. 5929 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 26 maggio 2010 al n. 37559 di formalità;

- atto d’obbligo per vincolo del lotto, parcheggi, alberature e piano servizi, a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep. 13128/8561, registrato a Roma 4 il 9 giugno 2011 al n. 11706 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 10 giugno 2011 al n. 39923 di formalità con il quale il richiedente si è impegnato, tra l’altro, a:

.. *destinare permanentemente una superficie di mq 541,00 (cinquecentoquarantuno) a parcheggio privato, e mq 254,00 (duecentocinquantaquattro) a parcheggio privato di uso pubblico, assumendone a propria cura e spese la ordinaria e straordinaria manutenzione e sistemazione ed a mantenere permanentemente a giardino gli spazi di distacco del fabbricato ed a giardino pensile i solai di copertura invadenti i distacchi con coltre di terra vegetale di almeno cm 60 (sessanta) , nonché a porre a dimora n. 20 (venti) alberi di altezza non inferiore a mt. 4,50 (quattro virgola cinquanta) e n. 54 (cinquantaquattro) arbusti come richiesto dalle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) e il mantenimento dell’alberatura esistente;*

.. *mantenere permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d’uso dei locali al piano seminterrato, al piano servizi, al servizio dell’edificio ed a mantenere a giorno e libera la superficie del portico del piano terra e a tutti i piani. Le obbligazioni anzidette, da trascriversi presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Roma 1, non potranno essere cancellate o modificate senza il benessere del Comune di Roma.*

- cessione di diritti di edificazione (cubatura) stipulata con atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, trascritto a Roma 1 il 4 agosto 2011, al n. 56900 di formalità, con il quale sono stati venduti i diritti di edificazione (cubatura), al netto di quanto già edificato e quali risultanti dopo effettuata la demolizione del fabbricato insistente sulla particella 3640 del foglio 410, relativi alle aree distinte in catasto come segue: catasto terreni di Roma foglio 410, particelle: 3640, 1502, 1501 catasto Fabbricati di Roma foglio 410, particella 1501, subalterni: 506 (accorpata al subalterno 505); - 507 (accorpata al subalterno 2); - 509;

-servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada della larghezza di circa m 5 (cinque) che dalla Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 3774, 3775 e 3776 del foglio 410, a carico dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56901 di formalità;

- servitù perpetua a non edificare a carico delle aree distinte in catasto terreni al foglio 410, particelle 1502 e 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...”, costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56902 di formalità;

- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada interpodereale già esistente che dal civico 30 (trenta) della Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 1512 e 3598 del foglio 410, a carico dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501 subalterno 510 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...”, costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56903 di formalità;

- regolamento di condominio, depositato negli atti del Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 15 settembre 2015 rep. n 17057, trascritto a Roma 1, il 22 settembre 2015, al n. 70766 di formalità.

L'immobile è nella disponibilità della parte eseguita ed in corso di liberazione.

La vendita potrebbe essere soggetta a IVA.

Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il tutto, comunque, come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.

Il Giudice dell'esecuzione

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

## DESCRIZIONE DEL COMPENDIO

## Lotto 21

Piena proprietà delle seguenti porzioni immobiliari site in Roma, Località Massimina, nell'area avente accesso da Via Anna Lorenzetto n. 13, posta al livello del piano seminterrato del fabbricato avente accessi pedonali da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 9, e precisamente:

- posto auto scoperto distinto con la lettera "C", della consistenza catastale di mq 12 (dodici), confinante con spazio di manovra, posto auto distinto con la lettera "D", Via Anna Lorenzetto, salvo altri;

- posto auto scoperto distinto con la lettera "D", della consistenza catastale di mq 11 (undici), confinante con spazio di manovra, posti auto distinti con le lettere "D" ed "E", salvo altri.

Le suddette porzioni immobiliari risultano censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 410, particella 4230:

- subalterno 74, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 8, consistenza mq 12, superficie catastale totale mq 12, Rendita Catastale Euro 26,03 (il posto auto "C");

- subalterno 75, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 8, consistenza mq 11, superficie catastale totale mq 11, Rendita Catastale Euro 23,86 (il posto auto "D").

Come rilevato nella perizia versata in atti, a cui si rinvia, lo stato di fatto dei posti auto sopra descritti è sostanzialmente conforme ai rispettivi dati e planimetrie catastali.

Relativamente alla situazione edilizio-urbanistica delle porzioni immobiliari sopra descritte l'Esperto estimatore ha riscontrato, nell'elaborato peritale cui si rinvia, che:

- le opere di costruzione del complesso immobiliare di cui fanno parte gli immobili pignorati sono state realizzate, previa demolizione del fabbricato preesistente, in forza del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Roma in data 29 settembre 2011 n. 577 e della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in variante presentata al Comune di Roma, Municipio XII, ai sensi degli art. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in data 1 aprile 2014, prot. n. CQ/2014/26183;

- per le suddette opere sono state presentate al Comune di Roma la richiesta di proroga fine lavori in data 6 novembre 2014 prot. n. 89124 e la dichiarazione di collaudo e fine lavori in data 29 settembre 2015 prot.n. CQ/2015/79731;

- è stata presentata al Comune di Roma, Dipartimento PAU, nei termini previsti dal D.P.R. 380/2001, istanza per il rilascio del certificato di agibilità in data 1 ottobre 2015, prot. n. QI/156579, in relazione alla quale, tra la documentazione fornita non è stato rinvenuto alcun atto interruttivo da parte della Pubblica Amministrazione e pertanto, trascorso il termine di giorni 60 dal deposito dell'istanza, l'agibilità si intende attestata sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del più volte citato DPR 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente al momento della presentazione dell'istanza; è stato indicato il termine di giorni 60 e non quello di giorni 30 giorni previsto dai commi 3 e 4 del citato articolo perché alla richiesta di Permesso di Costruire è allegata l'autodichiarazione del progettista incaricato, prevista all'art. 20 del DPR citato, circa la rispondenza dell'intervento alle norme igienico-sanitarie.

Sul sito di Roma Capitale non risulta rilasciata la certificazione di abitabilità;

- il complesso edilizio presenta una sostanziale conformità al progetto approvato e a quello allegato alla DIA in variante sopra citati con le seguenti eccezioni:

- i. con l'atto d'obbligo a favore del Comune di Roma a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep.n. 13128/8561, appreso meglio citato, era stato assunto l'impegno di porre a dimora n. 20 alberi di altezza non inferiore a m 4,50 che non sono stati rilevati nel corso dei sopralluoghi effettuati così come non è stata rilevata la presenza dei n. 54 arbusti. Gli oneri, che sono a carico di tutti i proprietari delle porzioni immobiliari che compongono il complesso edilizio, per la messa a dimora dei n. 20 alberi di alto fusto e dei 54 arbusti sono stati stimati nella perizia depositata agli atti della procedura, e dell'incidenza degli stessi in relazione a ciascun lotto, si è tenuto conto nella valutazione;
- ii. alcune parti dell'area di distacco che dovevano essere mantenute a verde, sono state



- pavimentate benché di tali interventi vi è traccia nella variante depositata al Municipio;
- iii. nei locali al piano secondo, indicati con la destinazione “volumi tecnici”, non è stata riscontrata la presenza degli impianti tecnologici indicati nel progetto allegato alla DIA in variante; i locali indicati con la destinazione “lavatoio” sono stati trasformati in “bagno” con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico;
  - iv. nei locali nel sottotetto dovrà essere ripristinata la funzione di “locale tecnico” indicata nei grafici di progetto;
  - v. I locali nel sottosuolo previsti con la destinazione di “lavatoio” sono stati trasformati in “bagno” con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico.

Altre lievi difformità riscontrate all’atto del sopralluogo secondo l’Esperto stimatore sono da intendersi ricomprese nelle tolleranze costruttive previste all’art. 34bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e pertanto non costituiscono violazione edilizia, considerato altresì che le strutture dell’edificio sono state collaudate dall’ing. Biagio Scazzuso che ha espressamente dichiarato “... *la conformità delle opere collaudate alla normativa sismica ed al progetto approvato* ...”.

oltre a quanto sopra specificato relativamente all’intero complesso edilizio, il confronto tra quanto rappresentato nel grafico allegato alla DIA in variante prot. n. CQ/2014/26183 del 1° aprile 2014, sopra citata, ed i rilievi effettuati, mette in evidenza una sostanziale conformità delle porzioni immobiliari che costituiscono il Lotto n. 21, (anche tenuto conto della dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori ed allegata alla dichiarazione di abitabilità - nella quale il citato professionista certifica che l’opera è stata realizzata in conformità al progetto approvato - e delle tolleranze in materia di edilizia indicate all’art. 34 bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 per le opere realizzate prima del 24 maggio 2024), ad eccezione delle difformità consistenti nel fatto che nel grafico di progetto i due posti auto sono graficizzati come un’unica porzione immobiliare. La suddetta difformità, secondo l’Esperto è sanabile procedendo con la fusione catastale dei due posti auto. Il costo per la regolarizzazione di dette difformità, pari agli oneri da sostenere per la variazione catastale, è stato considerato nella stima dell’Esperto.

Risultano le seguenti trascrizioni che non potranno essere oggetto di cancellazione:

- servitù attiva a non edificare, a favore dell’area distinta al foglio 410 con la particella 4022, a carico delle aree urbane distinte al foglio 410 con la particella 1501, subalterni 506, 507 e 510, costituita con atto a rogito notaio Bruno Cesarini di Roma del 27 aprile 2010, registrato a Roma il 25 maggio 2010 al n. 5929 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 26 maggio 2010 al n. 37559 di formalità;

- atto d’obbligo per vincolo del lotto, parcheggi, alberature e piano servizi, a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep. 13128/8561, registrato a Roma 4 il 9 giugno 2011 al n. 11706 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 10 giugno 2011 al n. 39923 di formalità con il quale il richiedente si è impegnato, tra l’altro, a:

*.. destinare permanentemente una superficie di mq 541,00 (cinquecentoquarantuno) a parcheggio privato, e mq 254,00 (duecentocinquantaquattro) a parcheggio privato di uso pubblico, assumendone a propria cura e spese la ordinaria e straordinaria manutenzione e sistemazione ed a mantenere permanentemente a giardino gli spazi di distacco del fabbricato ed a giardino pensile i solai di copertura invadenti i distacchi con coltre di terra vegetale di almeno cm 60 (sessanta) , nonché a porre a dimora n. 20 (venti) alberi di altezza non inferiore a mt. 4,50 (quattro virgola cinquanta) e n. 54 (cinquantaquattro) arbusti come richiesto dalle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) e il mantenimento dell’alberatura esistente;*

*.. mantenere permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d’uso dei locali al piano seminterrato, al piano servizi, al servizio dell’edificio ed a mantenere a giorno e libera la superficie del portico del piano terra e a tutti i piani. Le obbligazioni anzidette, da trascriversi presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Roma 1, non potranno essere cancellate o modificate senza il benessere del Comune di Roma.*

- cessione di diritti di edificazione (cubatura) stipulata con atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, trascritto a Roma 1 il 4 agosto 2011, al n. 56900 di formalità, con il quale sono stati venduti i diritti di edificazione (cubatura), al netto di quanto già edificato e quali risultanti dopo effettuata la demolizione del fabbricato insistente sulla particella 3640 del foglio 410, relativi alle aree distinte in catasto come segue: catasto terreni di Roma foglio 410, particelle: 3640, 1502, 1501 catasto Fabbricati di Roma foglio 410, particella 1501, subalterni: 506 (accorpata al subalterno 505); - 507 (accorpata al subalterno 2); - 509;

-servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada della larghezza di circa m 5 (cinque) che dalla Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 3774, 3775 e 3776 del foglio 410, a carico dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56901 di formalità;

- servitù perpetua a non edificare a carico delle aree distinte in catasto terreni al foglio 410, particelle 1502 e 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...”, costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56902 di formalità;

- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada interpodereale già esistente che dal civico 30 (trenta) della Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 1512 e 3598 del foglio 410, a carico dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501 subalterno 510 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...”, costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56903 di formalità;

- regolamento di condominio, depositato negli atti del Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 15 settembre 2015 rep. n 17057, trascritto a Roma 1, il 22 settembre 2015, al n. 70766 di formalità.

L'immobile è nella disponibilità della parte eseguita ed in corso di liberazione.

La vendita potrebbe essere soggetta a IVA.

Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il tutto, comunque, come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.

Il Giudice dell'esecuzione

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®



## DESCRIZIONE DEL COMPENDIO

## Lotto 22

Piena proprietà delle seguenti porzioni immobiliari site in Roma, Località Massimina, nell'area avente accesso da Via Anna Lorenzetto n. 13, posta al livello del piano seminterrato del fabbricato avente accessi pedonali da Via Carlo Tincani n. 30 e da Via Anna Lorenzetto n. 9, e precisamente:

- posto auto scoperto distinto con la lettera "E", della consistenza catastale di mq 10 (dieci), confinante con spazio di manovra, posti auto distinti con le lettere "D" ed "F", salvo altri;
- posto auto scoperto distinto con la lettera "F", della consistenza catastale di mq 15 (quindici), confinante con spazio di manovra per due lati, posto auto distinto con la lettera "E", salvo altri.

Le suddette porzioni immobiliari risultano censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 410, particella 4230:

- subalterno 76, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 8, consistenza mq 10, superficie catastale totale mq 10, Rendita Catastale Euro 21,69 (il posto auto "E");
- subalterno 77, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 8, consistenza mq 15, superficie catastale totale mq 15, Rendita Catastale Euro 32,54 (il posto auto "F").

Come rilevato nella perizia versata in atti, a cui si rinvia, lo stato di fatto dei posti auto sopra descritti è sostanzialmente conforme ai rispettivi dati e planimetrie catastali.

Relativamente alla situazione edilizio-urbanistica delle porzioni immobiliari sopra descritte l'Esperto estimatore ha riscontrato, nell'elaborato peritale cui si rinvia, che:

- le opere di costruzione del complesso immobiliare di cui fanno parte gli immobili pignorati sono state realizzate, previa demolizione del fabbricato preesistente, in forza del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Roma in data 29 settembre 2011 n. 577 e della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in variante presentata al Comune di Roma, Municipio XII, ai sensi degli art. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in data 1 aprile 2014, prot. n. CQ/2014/26183;
- per le suddette opere sono state presentate al Comune di Roma la richiesta di proroga fine lavori in data 6 novembre 2014 prot. n. 89124 e la dichiarazione di collaudo e fine lavori in data 29 settembre 2015 prot.n. CQ/2015/79731;

- è stata presentata al Comune di Roma, Dipartimento PAU, nei termini previsti dal D.P.R. 380/2001, istanza per il rilascio del certificato di agibilità in data 1 ottobre 2015, prot. n. QI/156579, in relazione alla quale, tra la documentazione fornita non è stato rinvenuto alcun atto interruttivo da parte della Pubblica Amministrazione e pertanto, trascorso il termine di giorni 60 dal deposito dell'istanza, l'agibilità si intende attestata sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del più volte citato DPR 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente al momento della presentazione dell'istanza; è stato indicato il termine di giorni 60 e non quello di giorni 30 giorni previsto dai commi 3 e 4 del citato articolo perché alla richiesta di Permesso di Costruire è allegata l'autodichiarazione del progettista incaricato, prevista all'art. 20 del DPR citato, circa la rispondenza dell'intervento alle norme igienico-sanitarie. Sul sito di Roma Capitale non risulta rilasciata la certificazione di abitabilità;

- il complesso edilizio presenta una sostanziale conformità al progetto approvato e a quello allegato alla DIA in variante sopra citati con le seguenti eccezioni:

- i. con l'atto d'obbligo a favore del Comune di Roma a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep.n. 13128/8561, appreso meglio citato, era stato assunto l'impegno di porre a dimora n. 20 alberi di altezza non inferiore a m 4,50 che non sono stati rilevati nel corso dei sopralluoghi effettuati così come non è stata rilevata la presenza dei n. 54 arbusti. Gli oneri, che sono a carico di tutti i proprietari delle porzioni immobiliari che compongono il complesso edilizio, per la messa a dimora dei n. 20 alberi di alto fusto e dei 54 arbusti sono stati stimati nella perizia depositata agli atti della procedura, e dell'incidenza degli stessi in relazione a ciascun lotto, si è tenuto conto nella valutazione;
- ii. alcune parti dell'area di distacco che dovevano essere mantenute a verde, sono state pavimentate benché di tali interventi vi è traccia nella variante depositata al Municipio;



- iii. nei locali al piano secondo, indicati con la destinazione “volumi tecnici”, non è stata riscontrata la presenza degli impianti tecnologici indicati nel progetto allegato alla DIA in variante; i locali indicati con la destinazione “lavatoio” sono stati trasformati in “bagno” con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico;
- iv. nei locali nel sottotetto dovrà essere ripristinata la funzione di “locale tecnico” indicata nei grafici di progetto;
- v. I locali nel sottosuolo previsti con la destinazione di “lavatoio” sono stati trasformati in “bagno” con la posa in opera di un lavandino, un vaso, un bidet e una doccia e dei relativi impianti di adduzione, scarico, elettrico e termico.

Altre lievi difformità riscontrate all’atto del sopralluogo secondo l’Esperto stimatore sono da intendersi ricomprese nelle tolleranze costruttive previste all’art. 34bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e pertanto non costituiscono violazione edilizia, considerato altresì che le strutture dell’edificio sono state collaudate dall’ing. Biagio Scazzuso che ha espressamente dichiarato “... *la conformità delle opere collaudate alla normativa sismica ed al progetto approvato ...*”.

- oltre a quanto sopra specificato relativamente all’intero complesso edilizio, il confronto tra quanto rappresentato nel grafico allegato alla DIA in variante prot. n. CQ/2014/26183 del 1° aprile 2014, sopra citata, ed i rilievi effettuati, mette in evidenza una sostanziale conformità delle porzioni immobiliari che costituiscono il Lotto n. 21, (anche tenuto conto della dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori ed allegata alla dichiarazione di abitabilità - nella quale il citato professionista certifica che l’opera è stata realizzata in conformità al progetto approvato - e delle tolleranze in materia di edilizia indicate all’art. 34 bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 per le opere realizzate prima del 24 maggio 2024), ad eccezione delle difformità consistenti nel fatto che nel grafico di progetto i due posti auto sono graficizzati come un’unica porzione immobiliare. La suddetta difformità, secondo l’Esperto è sanabile procedendo con la fusione catastale dei due posti auto. Il costo per la regolarizzazione di dette difformità, pari agli oneri da sostenere per la variazione catastale, è stato considerato nella stima dell’Esperto.

Risultano le seguenti trascrizioni che non potranno essere oggetto di cancellazione:

- servitù attiva a non edificare, a favore dell’area distinta al foglio 410 con la particella 4022, a carico delle aree urbane distinte al foglio 410 con la particella 1501, subalterni 506, 507 e 510, costituita con atto a rogito notaio Bruno Cesarini di Roma del 27 aprile 2010, registrato a Roma il 25 maggio 2010 al n. 5929 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 26 maggio 2010 al n. 37559 di formalità;
- atto d’obbligo per vincolo del lotto, parcheggi, alberature e piano servizi, a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 8 giugno 2011 rep. 13128/8561, registrato a Roma 4 il 9 giugno 2011 al n. 11706 serie 1t e trascritto a Roma 1 il 10 giugno 2011 al n. 39923 di formalità con il quale il richiedente si è impegnato, tra l’altro, a:

*.. destinare permanentemente una superficie di mq 541,00 (cinquecentoquarantuno) a parcheggio privato, e mq 254,00 (duecentocinquantaquattro) a parcheggio privato di uso pubblico, assumendone a propria cura e spese la ordinaria e straordinaria manutenzione e sistemazione ed a mantenere permanentemente a giardino gli spazi di distacco del fabbricato ed a giardino pensile i solai di copertura invadenti i distacchi con coltre di terra vegetale di almeno cm 60 (sessanta) , nonché a porre a dimora n. 20 (venti) alberi di altezza non inferiore a mt. 4,50 (quattro virgola cinquanta) e n. 54 (cinquantaquattro) arbusti come richiesto dalle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) e il mantenimento dell’alberatura esistente;*

*.. mantenere permanentemente ed irrevocabilmente la destinazione d’uso dei locali al piano seminterrato, al piano servizi, al servizio dell’edificio ed a mantenere a giorno e libera la superficie del portico del piano terra e a tutti i piani. Le obbligazioni anzidette, da trascriversi presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Roma 1, non potranno essere cancellate o modificate senza il benessere del Comune di Roma.*

- cessione di diritti di edificazione (cubatura) stipulata con atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, trascritto a Roma 1 il 4 agosto 2011, al n. 56900 di

formalità, con il quale sono stati venduti i diritti di edificazione (cubatura), al netto di quanto già edificato e quali risultanti dopo effettuata la demolizione del fabbricato insistente sulla particella 3640 del foglio 410, relativi alle aree distinte in catasto come segue: catasto terreni di Roma foglio 410, particelle: 3640, 1502, 1501 catasto Fabbricati di Roma foglio 410, particella 1501, subalterni: 506 (accorpata al subalterno 505); - 507 (accorpata al subalterno 2); - 509;

-servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada della larghezza di circa m 5 (cinque) che dalla Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 3774, 3775 e 3776 del foglio 410, a carico dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56901 di formalità;

- servitù perpetua a non edificare a carico delle aree distinte in catasto terreni al foglio 410, particelle 1502 e 3640 e dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501, subalterno 509 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...", costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56902 di formalità;

- servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo, da esercitarsi sulla strada interpodereale già esistente che dal civico 30 (trenta) della Via Carlo Tincani giunge sino al fondo dominante, lungo il confine con le particelle 1512 e 3598 del foglio 410, a carico dell'area urbana distinta in catasto fabbricati al foglio 410, particella 1501 subalterno 510 (fondo servente) ed a favore dell'area distinta in catasto terreni al foglio 410, particella 4022 (fondo dominante) ...", costituita con l'atto a rogito Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 28 luglio 2011 rep. n 13304/8696, sopra citato, trascritto a Roma 1, il 4 agosto 2011, al n. 56903 di formalità;

- regolamento di condominio, depositato negli atti del Notaio Stefania Giacalone di Roma in data 15 settembre 2015 rep. n 17057, trascritto a Roma 1, il 22 settembre 2015, al n. 70766 di formalità.

L'immobile è nella disponibilità della parte esecutata ed in corso di liberazione.

La vendita potrebbe essere soggetta a IVA.

Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il tutto, comunque, come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.

Il Giudice dell'esecuzione

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

